



Università degli studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza

a.a. 2022/2023

**DIRITTO ALLA PRATICA SPORTIVA COME DIRITTO UMANO:
PROSPETTIVE E CRITICITA'**

Relatore: Chiar.mo Professor Tognon Jacopo

Laureando: Ion Jignea

Matricola: 1099380

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
--------------------------	----------

CAPITOLO I: DEFINIZIONE DI SPORT E LA SUA STORIA

1. Definizione del concetto di sport.....	9
2. Inquadramento storico dello sport.....	15
<i>2.1. Le origini dello sport e delle olimpiadi antiche.....</i>	<i>15</i>
<i>2.2. Lo sport e la battaglia per i diritti umani negati: il caso di Berlino '36.....</i>	<i>21</i>
<i>2.3. Il caso di Messico '68.....</i>	<i>25</i>
<i>2.4. Il caso di Apartheid in Sud Africa.....</i>	<i>31</i>
3. La tregua olimpica.....	36

CAPITOLO II: FONTI DEL DIRITTO ALLA PRATICA

SPORTIVA

1. Normativa internazionale sul diritto allo sport.....	41
<i>1.1. Il primo atto della comunità internazionale: la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.....</i>	<i>41</i>
<i>1.2. Lo sport negli atti relativi ai diritti umani.....</i>	<i>45</i>
<i>1.3. La vera svolta internazionale in materia sportiva: la Carta Internazionale per l'educazione fisica e lo sport dell'UNESCO.....</i>	<i>48</i>
<i>1.4. L'importanza dello sport per l'ONU.....</i>	<i>52</i>
<i>1.5. La Carta Olimpica.....</i>	<i>57</i>
2. Normativa europea sul diritto allo sport.....	58
<i>2.1. Primi interventi delle istituzioni europee in ambito sportivo: dalla relazione Adonnino alla Dichiarazione di Nizza del 2000.....</i>	<i>58</i>
<i>2.2. Il ruolo centrale dello sport nell'Unione Europea: i primi tentativi con l'art. III-282 della Costituzione Europea e l'Anno europeo dello sport.....</i>	<i>62</i>

2.3. <i>Il libro bianco sullo sport</i>	64
2.4. <i>Il trattato di Lisbona: l'art. 165 TFUE</i>	67
2.5. <i>Interventi strutturali dell'Unione Europea in ambito sportivo e il piano di lavoro</i>	68
3. Normativa nazionale italiana sul diritto allo sport	73

CAPITOLO III: SPORT E DISABILITÀ

1. Normativa nazionale sul diritto allo sport per le persone con disabilità ...	79
2. Lo sport per persone con disabilità	85
2.1 <i>Le origini: Ludwig Guttman</i>	85
2.2 <i>Lo sviluppo in Italia: Antonio Maglio</i>	88
2.3 <i>Comitato Italiano Paralimpico</i>	91
3. Il Powerchair hockey	92
3.1. <i>Le origini dello sport</i>	92
3.2. <i>Il regolamento di gioco</i>	95
3.3. <i>La nazionale italiana</i>	97
3.4. <i>I Black Lions Venezia</i>	98
CONCLUSIONI	101
BIBLIOGRAFIA	105
SITOGRAFIA	107

INTRODUZIONE

L'oggetto della presente tesi di laurea è rappresentato dall'analisi della relazione tra sport e diritti umani, per tentare di comprendere se e in che misura esista un diritto allo sport e il suo rapporto con i diritti umani. Per realizzare un lavoro completo si è partiti dalla definizione del concetto di sport, per tentare di distinguerlo dalle altre attività umane simili, quali il gioco e l'esercizio fisico. Una volta effettuata questa operazione, si è tentato di ripercorrere lo sviluppo storico del fenomeno sportivo tenendo ben presente la fondamentale dimensione dei diritti umani. Nello specifico sono stati analizzate le vicende sportive che più di tutte hanno segnato lo sviluppo e l'affermazione dei diritti umani nella società contemporanea. A tal proposito si è riferito del caso di Berlino '36, in pieno nazismo, quando gli atleti ebbero il coraggio di sfidare il regime, affermando l'ideale dell'amicizia nello sport e della fratellanza tra i popoli, oltre tutte le differenze; e di quello di Città del Messico, nel 1968, quando i Giochi divennero palcoscenico globale di rivendicazione dei diritti degli afroamericani, calpestati nella America razziale.

Lo sport, infatti, dotato di un linguaggio universale, semplice ed immediato riesce ad arrivare dritto al nocciolo delle questioni ed aiuta a superare le differenze culturali, sociali, religiose e fisiche, e riesce a unire le persone, rendendole partecipi dello stesso gioco e protagoniste insieme di vittorie e sconfitte non solo sui campi da gioco ma, soprattutto, nella lotta per i diritti umani.

Successivamente si è indirizzata particolare attenzione sul caso del Sudafrica, dove proprio lo sport è stato di fondamentale importanza per vincere il regime discriminatorio dell'*apartheid*. Lo sport, infatti, è un fenomeno complesso dotato di una forte valenza simbolica ma è anche uno degli strumenti più idonei per la lotta alle ingiustizie sociali e politiche, tanto da essere impiegato da organizzazioni internazionali come l'ONU nella costruzione di un mondo migliore e come strumento di pressione politica ed economica nella risoluzione delle situazioni di conflitto nel mondo. A sostegno dell'importante valore di pace che lo sport contribuisce a diffondere concorre anche l'istituto della tregua olimpica, che è stato analizzato alla fine del primo capitolo.

Nel secondo capitolo il percorso di analisi delle fonti normative per quanto concerne la sussistenza di un diritto allo sport ha previsto un'indagine che ha avuto come punto di partenza la comunità internazionale. Se nel quadro internazionale molti documenti e convenzioni citano lo sport, in ambito comunitario più lento è stato il percorso verso una vera e propria presa di coscienza dell'importanza dello sport. Solo negli ultimi decenni l'Unione Europea ha acquisito una competenza specifica in materia di sport dopo aver fatto i conti con numerose, importanti trasformazioni sociali ed economiche. Lo step finale invece ha avuto come punto di riferimento l'ordinamento nazionale.

Nel quadro dell'utilizzo dello sport come strumento per la promozione e la tutela dei diritti umani, nell'ultimo capitolo ho affrontato il tema della disabilità e dello sport. Anche qui si è osservato come, in realtà, la correlazione tra i due ambiti abbia origini recenti e il maggior sviluppo si è avuto in concomitanza di un cambiamento culturale avvenuto nella società negli ultimi anni. Lo sport paralimpico, nato come sport-terapia per i feriti di guerra, ha mostrato all'intero pianeta il suo valore umano e agonistico, degno dei valori etici e morali codificati nell'olimpismo e nella Carta Olimpica. Importante è stato, per l'appunto, il connubio che si è sviluppato di recente tra il CIO e l'IPC, due facce della stessa medaglia. Si è tentato di dare spazio e rilievo all'ennesima lotta che lo sport ha deciso di intraprendere: dimostrare che le persone con disabilità non sono la disabilità e, cosa più importante, che, nella lotta alle discriminazioni e alla negazione dei diritti umani, punto di partenza deve, necessariamente, essere quello di una nuova visione: tutti gli individui di qualsiasi razza, sesso e appartenenza religiosa sono uguali e hanno diritto a veder realizzata la propria persona. Nello specifico soprattutto le persone con disabilità hanno diritto di accedere agli impianti sportivi di qualsiasi natura per mettersi alla prova nella pratica sportiva e godere delle emozioni che lo sport regala. Ma per fare questo ci vuole, primariamente, un cambiamento della visione della persona con disabilità perché l'accento non va posto su quello che non riesce a fare, ma su quello che riesce a fare, dare e pensare. Sarà soltanto allora che le differenze non saranno più barriere, ma ricchezza culturale prima di tutto.

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, scriveva Mandela, ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono. Lo sport può creare speranza, dove prima c'era solo disperazione. È più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione”.

CAPITOLO I

DEFINIZIONE DI SPORT E LA SUA STORIA

1. Definizione del concetto di sport

Per comprendere la definizione del concetto di “sport”, risulta necessario analizzare l’etimologia di tale parola. Il termine “sport” ha origine dal latino *deportare*, che significa “*portar giù, portar via, trasportare, portare, recare in¹*”.

L'antico francese accolse il sostantivo “*desport*” e il relativo verbo “*déporter*”, che nel riflessivo “*se déporter*” assunse il significato di “*portarsi per divertimento da un luogo all'altro*”. Da ciò discende l'idea che il divertimento sia un abbandonarsi, un distogliere se stesso dal proprio essere quotidiano, con la conseguenza che per entrare nella dimensione del divertimento si debba fuggire dalla dimensione reale e quotidiana.

Il termine francese è stato ripreso dall'inglese “*disport*”, a partire dal 1440 circa, con un significato che rimanda alla dimensione della fisicità che tale attività comporta. Tuttavia tale elemento rinvia ai passatempi dei *gentleman* inglesi, dal momento che solo questi disponevano del tempo libero per potersi dedicare a tali attività².

Dall’etimologia del termine, pertanto, emerge il primo tratto essenziale dello sport che può essere individuato nel concetto di divertimento, che si traduce nello spirito ludico e di svago che connota tale attività.

Tuttavia, a un’analisi più approfondita, ci si rende conto che tale caratteristica è rinvenibile anche nel semplice “gioco” e nell’attività “motoria” in senso stretto. È chiaro quindi che sussistono degli elementi più specifici e caratterizzanti che distinguono lo sport dalle altre attività umane che paiono

¹ Il riferimento è quello degli antichi giochi olimpici, chiamati Giochi Panatenaici, che si disputavano ogni 4 anni nella antica Atene, che il tiranno Pisistrato nel 560 a.C. portò fuori dalle mura della città, in uno stadio da lui fatto erigere in una zona ricca di vegetazione ed acqua, alle pendici del colle Ardetto.

² DAGRADI S., “*Un contributo alla definizione del termine sport attraverso una sua analisi etimologica*”, in Lares Vol. 68, 2002, pag. 293-295.

simili, ma che comportano differenti implicazioni sotto il profilo delle conseguenze giuridiche dell'umano agire³.

Per riuscire a trattare in modo compiuto un determinato tema è sempre opportuno analizzarlo e inquadrarlo tentando di mettere in risalto quelle caratteristiche che meglio fanno comprendere la sua essenza più profonda che lo distingue dagli altri fenomeni che gli somigliano.

Lo sport, nella sua più ampia dimensione, si presenta, soprattutto al giorno d'oggi, come una realtà articolata e poliedrica che tocca numerosi aspetti della società e che risulta strettamente connesso con un fenomeno altrettanto antico che è il gioco espressione di un'esigenza innata nell'essere umano che si traduce nei concetti di passatempo, intrattenimento e fuga temporanea dalla realtà.

Sebbene il gioco rappresenti la prima tappa del processo di comprensione dello sport e sussistano delle somiglianze tra i due fenomeni, esistono anche marcate differenze dal momento che lo sport è caratterizzato anche dal rigore, dalla disciplina, dalla dedizione che si riversano nel suo severo apparato regolamentare dentro al quale l'atleta deve muoversi e dare prova della sua abilità, vigore, tenacia e temperamento. Allo stesso tempo, però, lo sport è anche un mezzo attraverso il quale l'essere umano realizza e manifesta i suoi istinti innati e profondi, la sua energia vitale e nel quale sviluppa il suo essere⁴.

Il legislatore italiano, con il D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, attuativo della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86, all'art. 2 del decreto stesso definisce l'attività "fisica" (o "motoria") al pari di *"qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo"*⁵, diversamente dal concetto di "sport", identificabile in *"qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della*

³ PITTALIS M., *Sport e diritto*, Cedam, 2022, pag. 2.

⁴ PRELATI R., *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003, pag. 18.

⁵ D.Lgs. n. 36/2021, art. 2, 1 paragraph, lett. f

condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".⁶

Il legislatore, inoltre, fornisce una definizione di "sport di alto livello" ossia *"l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento"*.

Un ulteriore concetto che rileva in questo ambito è quello che rimanda alla distinzione tra semplici regole tecniche "di gioco" e regole tecniche dette "di gara" o di prevenzione.

Le prime riguardano l'esatta esecuzione di un movimento con qualsiasi fine venga eseguito, che sia salutistico, edonistico o altro, mentre le seconde regolano le modalità di un appropriato andamento degli incontri sportivi, che sia presente o meno la componente agonistica, e sono di natura prevalentemente preventiva di incidenti e danni fisici per l'atleta stesso o per terzi, partecipanti o spettatori.

Mentre le regole tecniche di gioco caratterizzano e sono proprie sia dei semplici giochi che dell'attività motoria, le regole tecniche di gara sembrano contraddistinguere lo sport in senso stretto, dal momento che negli eventi di carattere sportivo entrano in gioco potenziali e prevedibili rischi di lesioni a diritti indisponibili dell'atleta o di terzi (partecipanti o meno).

Da qui, secondo una parte della dottrina, nasce la necessità di prevedere una serie di particolari regole, chiamate "di gara" per l'appunto, che tendono a scongiurare nella maniera più probabile il verificarsi di tali eventi.

Per tali motivi, pertanto, il fenomeno sportivo sarebbe caratterizzato da un complesso organico di regole tecniche specifiche di gioco e di gara.

Secondo tale dottrina minoritaria, inoltre, la qualificazione dell'attività come sportiva o meno dovrebbe prescindere dalla qualità di chi abbia elaborato tali regole, ed essere perciò del tutto indipendente dalla originaria presenza o meno di una Istituzione od organizzazione sportiva, di

⁶ D.Lgs. n. 36/2021, art. 2, 1 paragraph, lett. nn).

qualunque livello la stessa sia (CIO, Federazione Internazionale, Disciplina sportiva associata), e da qualunque “istituzionalizzazione” od organizzazione della specifica attività sportiva di riferimento.

A suffragare questa tesi concorre la nascita di nuovi sport dotati di un completo sistema di regole tecniche, in particolare preventive di infortuni derivanti da un’attività fisica, che in un primo momento mirano alla diffusione della pratica tra il maggior numero di persone possibile e solo in un secondo momento ricercano una organizzazione associativa e federale.

Per fare qualche esempio si possono citare alcuni sport “estremi” sviluppatisi di recente come l’arrampicata, il *bungee jumping*, il *free running*, il parapendio, il *rafting*, il *surf* e il *kitesurf* ma anche sport da combattimento quali le arti marziali miste.

Un altro esempio che contribuisce ad avvalorare la tesi è la crescita del settore degli *eSport* o di semplici giochi da tavolo (come la dama, gli scacchi e il *bridge*), che pur non prevedendo un’attività fisico-motoria e regole tecniche di gara ma unicamente delle regole di gioco da osservare, sono comunque discipline organizzate in vere e proprie Federazioni Nazionali purché non siano inquadrabili come discipline sportive in senso stretto⁷.

La dottrina maggioritaria, invece, pone l’accento proprio sulla presenza necessaria di una Federazione o di un ente sportivo che agisca nel sistema del comitato olimpico nazionale di riferimento come istituzione preposta alla custodia di regole universali dalla stessa dettate⁸.

Si intende, diversamente, per attività motoria, tutte le attività che vengono intraprese dall’individuo con una finalità inclusa in questa classificazione⁹:

- attività motoria ludica e socializzante attraverso le discipline sportive;
- attività motoria salutistica e terapeutica;
- attività motoria con finalità estetiche ed edonistiche;

⁷ PITTALIS M., *Sport e diritto*, Cedam, 2022, pag. 3-6.

⁸ Così Franceschetti: “*Intendiamo per sport quell’attività motoria, competitiva, istituzionalizzata che contenga i caratteri dell’alea, quindi, lo sport non può prescindere dal movimento, dall’agonismo, né dall’incertezza del risultato della competizione e richiede regole universali dettate dalle Istituzioni preposte (CIO, Federazioni...)*”.

⁹ FRANCESCHETTI F., BOTTARI C., PARUTO G., *Elementi organizzativi e gestionali dello sport*, Bononia University Press, 2019, pag. 113.

- attività motoria con finalità di avventura.

L'attività motoria, anche se condivide con lo sport la presenza necessaria di movimento fisico come substrato imprescindibile, è caratterizzata da regole precise finalizzate all'attuazione di un particolare movimento fisico nella miglior maniera possibile con uno specifico scopo tra quelli di cui sopra ma non prevede una potenziale lesione dei diritti inviolabili dell'individuo (se non in via incidentale). Motivo per cui tale attività è riconducibile, generalmente e diversamente dallo sport, al danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Tenendo presente, di conseguenza, quanto sopra detto in riferimento alle finalità fondamentalmente salutistiche e di socialità, sono da considerarsi appartenenti al gruppo delle attività fisiche (e non sportive) sia l'"attività fisica adattata" che l'"esercizio fisico strutturato".

La prima definizione riguarda *"programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione¹⁰".*

Per esercizio fisico strutturato, invece, si intende *"programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di*

¹⁰ D.Lgs. n. 36/2021, art. 2, 1 comma, Lett. e).

specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute¹¹".

La definizione della nozione di "sport" fin qui delineata ha dei risvolti giuridici di non poco conto e, allo stesso tempo, pone ulteriori criticità e dubbi che pongono delle riflessioni.

Se è certo, per l'appunto, che nello sport è insito un minimo margine di rischio di ledere alcuni beni personali della persona, nondimeno è necessario chiarire che il possibile accadimento di tale evento lesivo, dovuto all'assenza di un opportuno sistema di regole preventive di eventi molto lesivi o persino mortali, renderebbe tale condotta non più sportiva bensì illegale per l'ordinamento.

Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità in una sentenza del 2002¹², nella quale è stata sottolineato la *"nullità certa dell'accordo tacito che si è concretizzato nell'accettazione dell'eventualità di lesioni permanenti o di decesso, causate da un intervento regolare (ma unicamente secondo la legislazione sportiva)".* Da qui l'indispensabile sussistenza di regole preventive di lesioni che, se possono essere accettate dalla società anche quando sono altamente probabili, non dovrebbero invece essere tollerate, in particolare dall'ordinamento giuridico, quando sarebbero certe ed irreversibili. La possibilità dell'accadimento dell'evento lesivo, talmente alta da tradursi nella pressoché certezza della perdita del bene primario della persona, per la mancanza di regole preventive di eventi lesivi, farebbe sì che la condotta non possa definirsi esattamente "sportiva", bensì illecita alla stregua dell'ordinamento generale.

Un ulteriore fattore che funge da scriminante tra il gioco (o l'attività motoria) e lo sport è rinvenibile nella indispensabile propensione dell'atleta al rispetto di regole tecnico-preventive, in base al principio dello "spirito sportivo", o *fair play*, che rappresenta il principio cardine dell'ordinamento sportivo e a cui, di conseguenza, si deve uniformare qualsiasi azione sportiva in senso lato. Da queste considerazioni, però, discendono ulteriori conseguenze che dividono la dottrina: se da un lato la

¹¹ D.Lgs. n. 36/2021, art., 2, 1 paragraph, lett. t).

¹² Cass. civ. Sez. III, 08/08/2002, n. 12012, in *Leggi d'Italia*.

dottrina maggioritaria ritiene l'agonismo un tratto caratterizzante ed insito nella nozione di attività "sportiva"¹³, dall'altro lato una parte della dottrina nega la sussistenza di questa correlazione.

A tal proposito è necessario riprendere una delle prime definizioni tendenzialmente complete di "sport" presente all'interno di un documento ufficiale.

Nello specifico, si fa riferimento all'art. 2 della Carta Europea dello Sport, siglata a Rodi nel maggio del 1992, che definisce l'attività sportiva come *"qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"*.

Emerge chiaramente che tale definizione è molto vicina a quella accolta da poco dal legislatore italiano soprariportata, mancando, infatti, in entrambe il collegamento con la necessaria presenza delle istituzioni ufficiali ed è comprensibile sol che si pensi alla volontà di preservare la fondamentale spontaneità e la varietà del mondo "sportivo" in senso lato, nonché il richiamo all'elemento agonistico¹⁴.

2. Inquadramento storico dello sport

2.1. Le origini dello sport e delle Olimpiadi antiche

Non è per nulla semplice definire e ricomprendere all'interno di una definizione un'attività umana dotata di numerose e complesse sfaccettature. Paradossalmente lo sport, bensì sia un concetto noto si sottrae abilmente a un processo definitivo. E sfugge ancor di più se si tenta di comprendere il valore che gli viene attribuito dall'uomo durante le diverse epoche storiche.

¹³ Così in FRANCESCHETTI F., BOTTARI C., PARUTO G., *Elementi organizzativi e gestionali dello sport*, Bononia University Press, 2019, pag. 113, in COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, Giappichelli, 2010, pag. 1, e in DAGRADI S., *"Un contributo alla definizione del termine sport attraverso una sua analisi etimologica"*, in *Lares* Vol. 68, 2002, pag. 296.

¹⁴ PITTALIS M., *Sport e diritto*, Cedam, 2022, pag. 12-13.

Ripercorrere le tappe fondamentali dello sport fin dall'antichità ad oggi può aiutare in questo percorso di definizione dello "sport" nei suoi tratti fondamentali.

Tra le caratteristiche principali non si contano solamente quelle descrittive delle singole attività come sport e che contribuiscono nella sua differenziazione da altre attività come il gioco o l'attività motoria, ma va incluso, come elemento centrale della definizione di sport, il suo ruolo nella società in cui si trova ad operare. In altre parole, ciò che resta spesso sullo sfondo è l'analisi delle funzioni che lo sport ha svolto nel tempo, e in particolare dei meccanismi e degli eventi che sono in grado di influenzare queste funzioni entro una data comunità. L'analisi delle funzioni dello sport va di pari passo con i valori condivisi che tramite lo sport sono veicolati nella società. In pratica, le funzioni che lo sport esercita nei vari momenti storici non sono neutrali, anzi sono difficilmente disgiungibili dai valori che grazie all'attività sportiva è possibile diffondere e rinsaldare al fine di aggregare i consociati attorno a una data visione della convivenza civile e sociale. Dare conto di questi valori è utile per comprendere il ruolo o la funzione dello sport nella nostra società.

A tal proposito, una parte della dottrina parla di "ruolo o funzione sociale minima" dello sport, definendola come *"un ruolo che lo sport ha sempre rivestito in tutte le epoche in cui è possibile rintracciare la sua presenza e che risulta altresì comune a tutte le attività fisiche praticate. Tale ruolo 'sociale' minimo consiste in un'abilità o capacità specifica dello sport di creare, consolidare e mantenere nel tempo relazioni sociali e interpersonali tra partecipanti attivi (atleti) e partecipanti passivi (spettatori)"*.

Questo "ruolo sociale minimo" costituisce uno degli elementi fondamentali dello sport: rappresenta il motivo principale che spinge l'essere umano ad aggregarsi nella pratica sportiva e cambia a seconda della situazione e del periodo storico.

È così che lo sport ha assunto durante le diverse epoche diverse nuove funzioni come quella pedagogica-educativa, culturale o politica.

Quello che oggi viene definito sport è, allo stesso tempo, un fenomeno storico e moderno.

La nascita dello sport, seppur non con l'accezione attuale, è risalente nel tempo.

Parrebbe che, perfino, “l’Uomo di Cro-Magnon” si possa identificare come il primo esemplare di cacciatore “sportivo”, dal momento che, secondo studi recenti, la caccia era praticata non solo come attività necessaria alla sopravvivenza ma anche come attività ludica.

Ulteriori esempi di pratiche “sportive” sono riconducibili alle civiltà egizie, cretesi e mesopotamiche nelle quali talune attività fisiche (il pugilato, la scherma, l’equitazione e il nuoto) erano molto diffuse ma, soprattutto, propedeutiche alla formazione dei soldati o alla celebrazione dei sovrani.

Un’importante testimonianza di questo deriva direttamente dalla necropoli di Saqqara, dove sono state rinvenute raffigurazioni di tornei di lotta, corsa e movimenti ginnici a corpo libero. Un altro esempio è la raffigurazione della Taurokathapsia nel celebre affresco di Cnosso, gioco al confine tra lo sportivo e il religioso che prevedeva una serie di acrobazie ginniche afferrando un toro per le corna o cavalcandolo direttamente.

È con le grandi civiltà antiche, però, che lo sport inizia ad avere un’ampia diffusione, divenendo anche una parte importante della società.

Lo sport assume un importante ruolo soprattutto in Grecia, come ci testimonia dalla nascita delle Olimpie, riprese poi da De Coubertin quale modello per la costituzione delle Olimpiadi moderne.

Anche nella società ellenica si conferma il forte legame tra il paradigma militare e quello sportivo, nonostante diverse testimonianze confermano che, a partire dal VII secolo a.C., si sviluppavano altresì competizioni con intenti squisitamente ludici e di spettacolo.

Nella concezione greca di sport viene ampiamente valorizzato l’elemento agonistico dello sport come strumento di perfezionamento dell’aspetto fisico: l’atleta era infatti esaltato in quanto essere “superiore” per valore e bellezza, quasi al livello delle divinità.

L’attività fisica, però, aveva un fondamentale ruolo anche nell’educazione dei fanciulli, fin dal settimo anno di età: al compimento dei venti anni di età il giovane, solo se superava la “*docimasia*¹⁵” poteva essere iscritto tra i “cittadini” o ricoprire una carica pubblica.

¹⁵ Nell’antica Grecia il cittadino che voleva esercitare determinati diritti o ricoprire cariche pubbliche veniva sottoposto alla docimasia, cioè a un controllo preventivo e pubblico. Era così per i giovani che desideravano far parte degli efebi, e

L'educazione fisica, che si svolgeva nei "ginnasi" e nelle "palestre", contemplava l'esercitazione nella lotta e nel pugilato, a cui veniva sempre accompagnata anche la cura dell'elemento intellettuale e morale dei giovani.

L'evento sportivo più celebre nell'antica Grecia era quello dei Giochi Olimpici, istituiti nel 776 a.C. Tale manifestazione, che aveva una cadenza quadriennale, aveva un forte legame con il culto di Zeus: le Olimpiadi erano considerate cerimonie religiose a cui era fatto divieto di partecipare alle donne e agli schiavi e il terreno di gioco sul quale si svolgevano le gare delle diverse discipline era considerato sacro¹⁶.

L'origine delle Olimpiadi non è di semplice ricostruzione per via delle poche testimonianze a riguardo; quello che è certo è che presero il loro nome dalla città di Olimpia, nella quale si svolse la prima edizione.

Secondo lo storico Pausania, fu re Ifito il committente di tale iniziativa e colui che dispose la neutralità territoriale di Olimpia e la tregua delle armi nell'intero Paese così che gli atleti delle città limitrofe potessero raggiungere la città senza correre rischi di alcun tipo¹⁷.

Sembra dotata di fondamento, pertanto, l'ipotesi che riconduce la nascita delle Olimpiadi a una sentita necessità di pace come conseguenza di una continua e generale guerra tra le *poleis* greche. Nonostante le diverse violazioni, lo storico Isocrate, in una delle sue opere più conosciute (il Panegirico), esortava i Greci a riconoscere il significato simbolico della tregua olimpica cogliendone l'essenza oltre il mero aspetto pratico.

Di contro, in epoca romana e in particolar modo nel tardo impero, lo sport diventa un fenomeno pressoché interamente finalizzato all'intrattenimento del popolo, con grande risalto della componente ludica.

pure per i cittadini che, dopo un sorteggio, dovevano ricoprire una carica pubblica. In quel caso la bulè esaminata le origini della famiglia del neoeletto, la sua partecipazione alle cerimonie religiose e se aveva adempiuto agli obblighi militari e fiscali, ne proclamava l'ufficiale insediamento.

¹⁶ COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, Giappichelli, 2020, pag. 2.

¹⁷ PAUSANIA, *Guida della Grecia, L'Elide e Olimpia*, libro V, cap. 9, A. Mondadori, Verona 1999 pag. 32.

I potenti personaggi dell'epoca utilizzano molto abilmente la funzione aggregativa dello sport come componente cruciale nel perseguimento di una politica di controllo del popolo¹⁸.

È proprio nell'Impero Romano che vengono meno gli ideali originari delle Olimpiadi e, di conseguenza, nel 393 d.C. l'imperatore Teodosio I, dietro la forte spinta del vescovo di Milano Ambrogio, ne decreta la fine.

Numerose sono state le cause che hanno concorso a tale evento, dalla distruzione sismica che ha colpito Olimpia, alla strage di Tessalonica del 390, fino alla politica di persecuzione del paganesimo perseguita dagli imperatori romani cristiani. Si è giunti, perfino, alla distruzione del tempio di Zeus per mano di Teodosio II nel 426 d.C.

Nonostante ciò, gli eventi sportivi sono sopravvissuti nella parte bizantina dell'impero, seppur con moltissime difficoltà, fino al 520 d.C., anno in cui l'imperatore Giustino decreta l'abolizione delle Olimpiadi di Antiochia.

Nella società romana la funzione dello sport è assai diversa da quella attribuitagli dalla tradizione greca.

A riprova di questo, si svolgono, discipline "ludiche" più conformi alla visione romana, tra cui le corse con i carri, i giochi gladiatori e i combattimenti con gli animali.

È in età imperiale che si sviluppa una tendenza politica che attribuisce allo stadio una valenza simbolica del potere del principe. Tale manifestazione autentica di potere si concretizza, ad esempio, nella realizzazione del Colosseo nel 70 d.C. e del Circo Massimo nel 104 d.C. ad opera di Traiano.

Lo stadio ha, d'altro canto, un'importanza sociale particolare dato che il popolo si riunisce in questo luogo per assistere agli spettacoli ed esprimere il proprio gradimento o dissenso alle prestazioni dei gladiatori.

¹⁸ SALARDI S., *"Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano"*, Giappichelli, 2019, pag. 2-5.

Interessante inoltre è la testimonianza di fenomeni patologici che affliggono ancora la società moderna tra cui i crolli strutturali e le manifestazioni di violenza¹⁹.

Nel Medioevo, invece, si evidenzia lo sviluppo della “cavalleria” che, nata in relazione all’ambito militare, è dotata di una ferrea e precisa disciplina tanto che al giorno d’oggi il termine indica una serie di norme morali che devono guidare il comportamento dell’atleta nelle competizioni agonistiche. La cavalleria infatti raffigurava uno stile di vita e concorreva alla formazione politica e culturale dei bambini a partire dai sette fino al ventunesimo anno d’età.

Con il Rinascimento si afferma un’idea agonistica di sport, concepito anche come strumento pedagogico e di perfezionamento delle abilità fisiche e morali.

È in Inghilterra, tuttavia, che lo sport comincia un processo di modernizzazione: a seguito della prima Rivoluzione Industriale, viene svolta una prima separazione tra dilettanti e professionisti e si registrano dei tentativi di regolamentazione degli sport esistenti.

Il punto di svolta e di partenza dello sport moderno avviene con la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale nel 1894 a Parigi e con lo svolgimento della prima edizione delle Olimpiadi moderne ad Atene due anni più tardi ad opera di Charles Pierre de Frèdy, barone di de Coubertin.

In Italia in quel periodo si hanno le prime manifestazioni concrete di uno sviluppo dello sport e nascono le prime Federazioni nazionali sportive. Inoltre, l’Italia partecipa per la prima volta nella storia alle Olimpiadi di Londra nel 1908.

Nei primi anni del XX secolo lo sport muta in maniera significativa la propria essenza, trasformandosi in una vera e propria industria grazie a una continua elaborazione in senso spettacolare delle varie discipline.

¹⁹ Celebri sono gli episodi documentati da Tacito che ci riporta come nel 27 d.C. a Fidene ci fu un cedimento delle gradinate dello stadio che causò 50.000 vittime e indusse il senato a emanare opportuni provvedimenti in ambito edilizio; ancora Tacito riporta nei suoi scritti dei numerosi scontri tra le tifoserie, nello specifico Pompeiani e Nocerini, o tra le *factiones* circensi; oppure da Antonino Pio che ci racconta dell’incidente del II sec. d.C. avvenuto nel Circo Massimo che costò la vita a 1112 persone.

Questo comporta però un adattamento degli impianti sportivi al sempre maggior di spettatori e un conseguente dovere degli atleti di dedicare sempre più tempo alla propria preparazione per poter soddisfare le aspettative del pubblico pagante.

Infatti, si assiste con il passare degli anni ad una nuova nozione di sport che da divertimento ed esercizio fisico personale diventa “professione sportiva”.

Quanto più lo sport si è affermato come interesse popolare, tanto più aziende di vario genere hanno investito in questo settore. La creazione di una stampa specializzata, l’organizzazione dello spettacolo sportivo in forma imprenditoriale, la scoperta dello sport come veicolo redditizio per pubblicizzare imprese e beni di largo consumo, l’incremento esponenziale dell’acquisto di articoli sportivi sono fattori che hanno enormemente aumentato nel corso degli anni l’importanza rivestita dallo sport nell’economia. Gli atleti devono sottoporsi ad allenamenti intensissimi per ottenere i massimi risultati agonistici. Si dilata sempre più il tempo necessario alla preparazione, a tutto danno delle normali attività lavorative. Muta, pertanto, la figura dell’atleta; diviene necessario trovare chi, avendone un corrispettivo monetario o di immagine, sovvenzioni gli atleti e ciò al fine di sopperire al mancato guadagno che consegue alle diminuite ore di lavoro: questi sono stati i primi accenni di quello che sarebbe poi divenuto il professionismo²⁰.

2.2 Lo sport e la battaglia per i diritti umani negati: il caso di Berlino ‘36

Una tappa fondamentale del nostro percorso storico sportivo è rappresentata dalle Olimpiadi di Berlino nel 1936.

Questo evento è la dimostrazione simbolica di come governi e regimi hanno tentato di sfruttare lo sport all’interno della propria propaganda politica per affermare i loro ideali politici.

L’assegnazione alla città di Berlino dello svolgimento della XI edizione delle Olimpiadi venne effettuata dal CIO il 13 maggio 1931, quando la Germania era ancora una repubblica democratica.

²⁰ COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, Giappichelli, 2020, pag. 3-6.

Quando invece sali al potere nel 1933 Adolf Hitler, il contesto nel quale si sarebbe dovuto svolgere la manifestazione cambiò radicalmente.

In un primo momento, i giochi olimpici non incontrarono l'approvazione di Hitler, che gli aveva definiti un "indegno festival organizzato da ebrei".

All'interno del *Mein Kampf*, il dittatore tedesco definiva lo sport come "un'attività ludica inutile" e riteneva che "milioni di corpi allenati nello sport avrebbero potuto trasformarsi in un paio d'anni in un esercito"; Goebbels invece, aveva sin da subito immaginato la portata propagandistica dell'evento provvedendo all'istituzione di un giornale (*l'Olympia Zeitung*) in cui venne svolta un'opera di convincimento sul Reich per valorizzare la potenza della Germania.

Hitler voleva infatti dimostrare che la grandiosità e l'eccellente organizzazione dei Giochi Olimpici fossero la diretta conseguenza della superiorità razziale dei tedeschi²¹, adottando così un programma di discriminazione razziale anche in ambito sportivo (il 30 marzo e il 4 aprile 1933 la federazione di pugilato esclude dal suo movimento gli atleti ebrei; il 25 aprile vennero esclusi da tutti i club sportivi tedeschi gli atleti semiti; infine, il 12 novembre 1934 venne vietato l'accesso agli impianti sportivi di qualsiasi tipo ai non ariani).

L'idea alla base era quella di offrire al pubblico soltanto le prestazioni della razza da ammirare, quella pura degli atleti ariani, la razza sportiva²².

Cominciò, a causa di questi eventi, un'importante campagna internazionale con l'obiettivo di boicottare i "Giochi dei Nazisti". Tra i più importanti promotori c'erano gli Stati Uniti, la Francia e la Spagna a cui si aggiunsero svariate organizzazioni a tutela dei diritti umani, persone di rinomata fama culturale, persone di spicco appartenenti al mondo del giornalismo che lavoravano per influenti testate come il *New York Times*, accademici e gruppi religiosi.

²¹ ALTIERI R., "Le Olimpiadi di Berlino del 1936: l'esaltazione della liturgia Hitleriana", in *InStoria* n.106 – Ottobre 2016.

²² HITLER A., *Mein Kampf*, La Lucciola, Milano 1992, pag. 35 e 142.

Tuttavia, questa campagna non ebbe il successo sperato a causa dello sforzo strategico considerevole che la burocrazia nazista mise in atto al fine di confutare la politica discriminatoria di cui la Germania nazista veniva accusata.

Così, nell'estate del 1935 il Reich si adoperò per far circolare una lettera nella quale assicurava un trattamento ispirato al principio dell'uguaglianza delle persone non-ariane ai futuri Giochi Olimpici e per allentare la propaganda antisemita con la rimozione di segnali e slogan razzisti, e, più in generale, una campagna mediatica meno aggressiva.

Dell'opposto schieramento, invece, facevano parte il padre delle Olimpiadi e del CIO, Pierre de Coubertin, e una buona parte dei membri dello stesso organo, che attribuirono un'enorme importanza politica a delle piccole concessioni effettuate da Hitler nei confronti degli ebrei.

Il CIO dipingeva come una *“disarmata vittoria nei confronti delle misure razziali in vigore in Germania”* le minime concessioni del Führer come la convocazione ai Giochi della fioretista Helena Mayer²³ e l'inserimento nel comitato organizzatore di Theodore Lewald, sospettato di discendenze ebreo.

In tale ambito, la posizione del CIO era dettata da una forte volontà di difendere la propria autonomia e di non cedere alle pressioni esterne riguardanti lo spostamento della sede delle Olimpiadi²⁴. La scelta della città sede dei futuri giochi è una delle maggiori espressioni di autonomia di cui il CIO è dotato.

Per i motivi appena detti, a Berlino dall'1 al 16 di agosto andò in scena uno spettacolo sportivo che è la testimonianza dei valori, dell'essenza e della forza dello sport. Infatti, lo sport, nonostante le vicende politiche turbolente, i compromessi e la propaganda nazista, si erse a simbolo e portavoce della libertà, del riscatto e dei diritti umani.

²³ Nata a Offenbach am Main, da padre ebreo e da madre cristiana, conquistò la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Amsterdam nel 1928. In occasione dell'Olimpiade di Los Angeles del '32 si trasferì negli Stati Uniti per studiare lingue. Lì venne colta dalle leggi razziali entrate in vigore in Germania. Per ricambiare il gesto di Hitler la Mayer acconsentì, nel rispetto del cerimoniale di regime, a salutare la folla con il saluto nazista.

²⁴ JACOMUZZI S., *Storia delle Olimpiadi*, Einaudi, Torino, 1976, pag. 158.

Jesse Owens, atleta di origini afroamericane dell'Alabama, riuscì a trionfare ottenendo ben quattro medaglie d'oro, sotto lo sguardo di chi voleva negare i valori dello sport. Si realizzò un ribaltamento dei ruoli: coloro che sembravano gli eroi, ideatori di una politica di negazione dei diritti umani anche in ambito sportivo, in realtà erano gli sconfitti. Hitler abbandonò lo stadio poco prima della premiazione, anche se in realtà era già previsto per i contrasti con i vertici del CIO. Coloro che invece all'apparenza vestivano i panni degli inferiori e degli impuri, erano invece i veri vincitori. Owens, considerato inferiore perché nero, correva, saltava e vinceva. L'altro eroe, invece, si chiamava Luz Long. Egli corrispondeva all'immagine stereotipata dell'uomo ariano: alto, biondo, prestante, carnagione chiara, occhi azzurri. Nella gara di salto in lungo, che vide il testa a testa tra i due atleti, vinse l'americano Owens²⁵. L'atleta tedesco corse senza indugio da Owens per congratularsi, abbracciandolo amichevolmente. I fotografi presenti immortalarono l'evento in una foto, che sarebbe diventata contemporaneamente l'icona immortale di quelle olimpiadi e della fratellanza tra i popoli, nonostante il tentativo di una politica razziale che li voleva "nemici" e divisi²⁶.

Come scrisse anni dopo Marty Glickman, americano di origine ebraica che venne lasciato a casa e sostituito proprio con Owens per non offendere in qualche modo il cancelliere tedesco, *"i Giochi del 1936 furono i Giochi di Jesse Owens, non i Giochi dei Nazisti"*²⁷.

²⁵ Nella sfida di salto in lungo contro Owens, a poco dal termine era in vantaggio. L'americano aveva già fallito due salti e rischiava l'eliminazione. Il tedesco si avvicinò invece all'avversario e gli consigliò di anticipare lo stacco. Alleggerito dalla correttezza di Long, divenuto all'improvviso un nuovo amico, lo statunitense, seguendo il suggerimento, riuscì a eseguire correttamente la prova e a conquistare il suo quarto alloro olimpico grazie all'ultimo salto di 8,06 metri con il quale aveva superato Long, fermo a 7,87 metri.

²⁶ SIMIONATO B., *"Luz Long: l'atleta tedesco che suggerì la strategia vincente all'avversario di colore Jesse Owens, divenendo così simbolo universale della fratellanza tra i popoli"*, in Gaiwo, *Giusti, Shoah e nazismo*. La guerra, tuttavia, volgeva contro una possibile vittoria tedesca ed i comandi militari di Hitler convocarono l'atleta tedesco per l'arruolamento in fanteria come sergente maggiore alla fine del 1942. Nello stesso anno, Luz dal fronte scriveva a Jesse così: *"Dove mi trovo sembra che ci non sia altro che sabbia e sangue. Io non ho paura per me, ma per mia moglie e il mio bambino, che non ha mia realmente conosciuto suo padre. Il mio cuore mi dice che questa potrebbe essere l'ultima lettera che ti scrivo. Se così dovesse essere ti chiedo questo: quando la guerra sarà finirà vai in Germania a trovare mio figlio e raccontagli anche, che neppure la guerra è riuscita a rompere la nostra amicizia. Tuo fratello Luz"*. Nel 1943 venne mandato in Sicilia, dove dopo appena quattro giorni dallo sbarco, venne ferito in modo grave. Catturato dai nemici e portato in un ospedale a San Pietro Clarenza, ne venne constatato il decesso da parte dei medici militari. Fu solamente nel 1950 che la Croce Rossa ritrovò i suoi resti nel cimitero di guerra nei pressi di Gela, per poi trasferirli in quello di Motta Sant'Anastasia, dove si trovano tuttora.

²⁷ GLICKMAN M., ISAACS S., *Fastest Kid on the Block: The Marty Glickman Story*, Syracuse University Press, Syracuse (NY) 1996, p. 170.

2.3 *Il caso di Messico '68*

Per trattare delle Olimpiadi di Città del Messico, risulta necessario svolgere una breve panoramica sulla situazione storica e politica di quegli anni.

Il Sessantotto fu un anno caratterizzato dalle grandi proteste dei giovani, in particolare degli studenti. Caratteristica particolare delle manifestazioni di quegli anni fu la simultaneità e la dimensione geografica senza però che ci fosse stata alcuna forma concertata di coordinamento.

Basti menzionare alcuni eventi di quegli anni per rendersi conto delle dimensioni del fenomeno: il 'maggio francese' (divenuto quasi il '68 per antonomasia); la primavera di Praga; l'esplosione dei movimenti studenteschi in Italia e Germania; l'opposizione negli Stati Uniti alla guerra in Vietnam; l'assassinio a Memphis del leader nero della non-violenza Martin Luther King e le sanguinose rivolte dei ghetti neri; la terribile strage di Piazza delle Tre culture a Città del Messico, in prossimità delle Olimpiadi (con un numero di vittime che non fu mai accertato, ma sicuramente superiore alle duecento persone).

La guerra nel Vietnam fu uno degli eventi chiave in ambito internazionale in quegli anni, dando un forte impulso ai movimenti di protesta di tutto il mondo.

I giovani che partecipavano alle proteste a sostegno del Vietnam non avevano intenzione di schierarsi in favore dell'Unione Sovietica, ma lo facevano perché scorgevano nella crisi dell'egemonia militare degli Stati Uniti una tappa fondamentale nel percorso di una ridefinizione completa degli equilibri internazionali²⁸.

Un grande eco mediatico ebbe la vicenda di Muhammad Ali, pugile campione del mondo in carica che si rifiutò di arruolarsi nell'esercito e combattere in Vietnam per la sua religione e la sua opposizione al conflitto. La sua battaglia come obiettore di coscienza lo fece diventare un'icona degli anni sessanta.

²⁸ DE LUCA S., *"Il sessantotto: una mobilitazione planetaria"*, in *InStoria* n.24 maggio 2007.

Ali si trovò a compiere questa scelta coraggiosa in un contesto sociale in cui vigeva una segregazione di carattere razziale istituzionale nella vita quotidiana (bagni pubblici, posti sull'autobus, scuole, ospedali, istituzioni religiose e chiese erano distinti per razza).

Movimenti come lo Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) e il Congress of Radical Equality (CORE) organizzarono marce per la libertà, azioni di protesta non violenta che andavano dal *sit-in* alla disobbedienza, come predicava Martin Luther King, che era un convinto sostenitore delle azioni non-violente per il raggiungimento della parità sociale. Una svolta decisiva arrivò il 4 aprile 1968 quando a Memphis venne ucciso Martin Luther King. La protesta pacifica venne sopravanzata dalla radicalizzazione del conflitto. La sua morte inoltre segnò il definitivo declino delle rivendicazioni del Black Power, dal momento che nessuno fu più in grado di farsi carico della sua eredità e di offrire agli afroamericani una nuova rotta da seguire nella lotta al razzismo²⁹.

Il personaggio che però diede avvio a quello che successe alla XIX edizione delle Olimpiadi a Città del Messico nel 1968 fu Harry Edwards.

Ex sportivo, sociologo e attivista per i diritti umani fu anche il maestro e la guida politica di molti atleti tra i quali i noti Tommie Smith e John Carlos. Fu inoltre uno dei principali autori del progetto "Programma Olimpico per i Diritti Umani" (OPHR), al quale aderirono numerosi atleti afroamericani celebri come Lewis Alcindor³⁰, Lee Evans, Otis Burrell e i protagonisti della nota vicenda John Carlos e Tommie Smith.

L'OPHR era un progetto che aveva come obiettivo la diffusione della consapevolezza dei problemi strutturali della società americana in relazione al razzismo e della necessità di combattere per l'eguaglianza sostanziale tra neri e bianchi in modo assolutamente non violento. L'organizzazione prevedeva tra i suoi molteplici obiettivi anche di:

²⁹ LIBERTI M., "Tommie Smith: un nero con il pugno alzato", in *InStoria*, n.11 Aprile 2006.

³⁰ F. L. Alcindor, meglio conosciuto come Kareem Abdul Jabbar, fu uno dei più grandi atleti americani di basket. A proposito del boicottaggio delle Olimpiadi di Città del Messico, dichiarò: "Fino a quando negli Stati Uniti la gente di colore non sarà trattata allo stesso modo dei bianchi, io non sento questo come il mio Paese, anche se ci sono nato e ci vivo". Cfr. CHIABOTTI L., *Kareem Abdul Jabbar. Gancio cielo*, in AA. VV. "110 anni di gloria. La storia dello sport italiano e mondiale raccontata da La Gazzetta dello Sport", vol. XII, p. 14.

- Restaurare il titolo di Muhammad Ali (titolo revocato nel giugno 1967, per aver rifiutato di combattere in Vietnam).
- Rimuovere Avery Brundage come capo del Comitato Olimpico Internazionale (che i membri OPHR pensavano fosse razzista e antisemita anche per aver stipulato con Hitler un accordo in occasione delle Olimpiadi di Berlino 1936).
- Bloccare del Sud Africa e della Rhodesia dalla Competizione Olimpica (si trattava di un inasprimento delle sanzioni sportive adottate contro la politica di *apartheid* del SudAfrica).
- Boicottare il New York Athletic Club (uno dei più celebri club d'America a cui accedevano esclusivamente soci bianchi perché lo Statuto societario del 1868 non ammetteva i neri).
- Assumere più allenatori neri per la squadra olimpica degli Stati Uniti, dal momento che ce n'era solo uno in quell'anno.
- Includere più persone nere nel Comitato Olimpico degli Stati Uniti, visto che nel 1967 non ne era presente nemmeno uno.

Harry Edwards avanzò queste sei richieste il 13 dicembre 1967, all'Americana Hotel, dove fu raggiunto da Floyd McKissick, allora direttore del Congresso dell'uguaglianza razziale, e Martin Luther King Jr, che appoggiava in pieno l'OPHR.

La decisione finale se boicottare o meno le Olimpiadi di Città del Messico è stata presa in concomitanza delle prove selettive che si svolsero a Los Angeles il 29 e 30 giugno 1968. Dei ventisei atleti che votarono, in tredici si opposero al boicottaggio ma poiché non venne raggiunta la maggioranza dei due terzi prestabilita, le discussioni sul boicottaggio si fermarono, divenendo invece conversazioni su ciò che gli atleti avrebbero potuto mettere in atto come proteste individuali³¹.

³¹ EDWARDS H., *The Olympic Project for human rights: an assessment ten years later*, The Black Scholar, 1979, Vol. 10, pag. 2-8.

La mattina del 16 ottobre 1968, l'atleta statunitense Tommie Smith vinse la gara dei 200 metri con un tempo record mondiale di 19,83 secondi. L'australiano Peter Norman arrivò secondo con il tempo di 20,06 secondi, e l'americano John Carlos vinse il terzo posto con il tempo di 20,10 secondi.

L'esito della gara, tuttavia, passò in secondo piano in quanto nel corso della premiazione accadde un fatto storico. I due atleti americani salirono sul podio con ai piedi soltanto delle calze nere per ricordare la povertà della comunità afroamericana. Uno di essi, inoltre, portava al collo una sciarpa nera per testimoniare l'orgoglio del popolo di colore, mentre l'altro una collana di pietre a simboleggiare i linciaggi subiti dai neri in America.

Non appena iniziò l'inno americano e la bandiera a stelle e strisce cominciò a sventolare i due chinarono il capo e alzarono un braccio con il pugno chiuso e fasciato da un guanto nero. La posizione assunta dagli atleti era un gesto di protesta reso noto ai più dal movimento delle "Black Panthers".

Un gesto silenzioso che scavò dentro molte coscienze, che suscitò enorme scalpore e polemiche.

Alcuni anni dopo, Smith commentò così l'accaduto: *"Si dice che lo sport renda tutti uguali e che non ci sia razzismo nello sport, perché bisogna lavorare duro per raggiungere qualche risultato. Non è vero: il razzismo nello sport c'è. Punto e basta. Il razzismo viene superato solo sulla linea di partenza di ogni gara: lì, il razzismo scompare, perché c'è solo un essere umano contro un altro essere umano. [...] Allora come oggi c'erano differenze in ogni parte del pianeta. Finché esisterà l'uomo ci saranno differenze. Le differenze di opinione sono una cosa; ma la questione è ben diversa quando si arriva a parlare della questione dei diritti umani. Nel 1968 ho sentito la responsabilità – ancor più del bisogno – di attirare l'attenzione sulle atrocità che venivano perpetrate negli Stati Uniti³²".*

Il mondo intero vide quelle immagini, rendendosi conto della comunicatività fortemente emozionale di quel gesto di disobbedienza civile e di rivendicazione dei propri diritti riprodotto in modo silenzioso, che venne percepito come un chiaro messaggio di solidarietà nei confronti delle sofferenze e delle frustrazioni dell'intera comunità afroamericana.

³² SMITH T., *"Quel pugno chiuso nel '68"*, in *Supplemento a "MicroMega. Olimpiadi e Libertà"*, n. 4, 2008, p. 31.

Questo gesto si inserì perfettamente e con enorme forza nella rivoluzione politico-culturale di quegli anni. Sul podio, inoltre, si verificò un ulteriore episodio molto rilevante.

Peter Norman, atleta bianco di nazionalità australiana, giunto secondo nella gara, decise di portare sul petto un piccolo distintivo con la scritta OPHR.

Non era estraneo al problema dei diritti umani dal momento che nella sua terra era in atto una politica discriminatoria nei confronti degli aborigeni, simile a quella dell'*apartheid* sudafricana.

A causa di tale gesto, una volta tornato in patria non gli fu possibile trovare un lavoro e venne anche escluso dalle successive Olimpiadi di Monaco pur avendo ottenuto un tempo sufficiente per la qualificazione.

Lui e la sua famiglia vissero nell'emarginazione sociale e sportiva per colpa della sua scelta di aver appoggiato la causa dei neri afroamericani.

Solamente nel 2012, a sei anni dalla sua morte, il Parlamento australiano riabilitò il suo nome definendolo come un'atleta fenomenale (ancora oggi detiene il record dei 200 metri in Australia) e un personaggio storico visto il coraggio di difendere i diritti umani contro le ingiustizie razziali. Pagare un così caro prezzo per le proprie scelte di combattere le ingiustizie nel mondo pur non essendo direttamente coinvolto nella battaglia, rende Norman al giorno d'oggi uno degli esempi più virtuosi della forza dirompente che lo sport sprigiona³³.

La reazione della politica a questo gesto fu durissima: il CIO pretese l'immediata esclusione di Smith e Carlos dal villaggio olimpico e la loro sospensione dalla squadra americana per aver violato la regola che impedisce agli atleti di porre in atto qualsiasi tipo di manifestazione politica alle Olimpiadi. Ritornati in patria, i due atleti, nonostante le numerose e feroci critiche, minacce e intimidazioni, diventarono gli eroi per la comunità afroamericana³⁴. Infatti, furono numerosi gli atleti che, in seguito a tale gesto, decisero di porre in atto delle azioni di solidarietà nei confronti di Smith e Carlos.

³³ GIANNI M., "Sono uguale a voi" quel volto bianco accanto ai pugni neri, in *la Repubblica*, 28-06-2012, pag. 56.

³⁴ BOTTARI G., *Smith e Carlos a Messico 1968, quel pugno alzato contro il razzismo*, in *Mondo*, 2020.

I canottieri dell'equipaggio americano, tutti bianchi, minacciarono il ritiro dopo che i colleghi furono cacciati dal villaggio olimpico. Cinque componenti della squadra olimpica americana lasciarono in anticipo i Giochi Olimpici mentre altri atleti si rifiutarono di essere premiati da Brundage, presidente americano del Comitato Internazionale Olimpico. Altri ancora rievocarono il gesto del pugno alzato. L'umiliazione subita dagli USA fu enorme e riguardò, in particolar modo, il CIO e il suo presidente Avery Brundage. La sua indifferenza verso la strage di Piazza delle Tre Culture e la reazione agli eventi politici delle Olimpiadi del '68 mostrarono al mondo la sua inadeguatezza nell'assicurare al Movimento Olimpico una dirigenza capace di valorizzare anche l'irruzione rivoluzionaria del mondo reale negli stadi³⁵. La presenza simbolica sul podio di Carlos e Smith fece molto più male di un boicottaggio.

Secondo Smith *“Ancora oggi si racconta spesso che dopo quel gesto compiuto dal podio ci hanno tolto le medaglie, ci hanno cacciato dalla squadra olimpica, dal villaggio olimpico e dal Messico. Tutto ciò mi ha reso famoso ma allora, quando sono tornato in America, ero odiato da tutti. Voglio precisare, però, che non hanno tolto le nostre medaglie dal medagliere, perché allora gli Stati Uniti e l'URSS erano veramente testa a testa e in piena Guerra Fredda era fondamentale dimostrare chi fosse più forte anche alle Olimpiadi. Quindi fummo usati come delle pedine per dimostrare che l'America era la più grande, perché aveva vinto più medaglie³⁶”*.

Nonostante gli enormi sforzi di Brundage di operare una *damnatio memoriae* con la rimozione delle immagini di Carlos e Smith nel libro ufficiale dei Giochi Olimpici e in quello del Comitato Olimpico Americano, il gesto simbolico si iscrisse di diritto nella galleria dei gesti dissacranti e memorabili che hanno segnato la storia dello sport. Un gesto che riassume tante sequenze storiche che vengono rievocate ed incastrate in una sola immagine emblematica. Quel gesto è stato *“un faro di speranza e di ispirazione per un'intera generazione³⁷”*.

³⁵ MASSARA S., *“Le Olimpiadi del pugno nero”*, in *Atletica Leggera*, ottobre/novembre 1968.

³⁶ SMITH T., *“Quel pugno chiuso nel '68”*, in *Supplemento a MicroMega. Olimpiadi e Libertà*, n. 4, 2008, p. 32.

³⁷ REINER G., *“Bianco & Nero”*, in *L'Unità*, 16 ottobre 2008.

2.4 Il caso di Apartheid in Sudafrica

Uno dei principi e valori fondamentali nello sport è il *fair play*. Gli atleti in una competizione sportiva devono agire secondo correttezza, lealtà, rispetto e tolleranza perché sono modelli da emulare per gli spettatori.

Ma se da un lato lo sport, portatore di importanti valori positivi, mette insieme e incrementa i sentimenti nazionali, dall'altro può diventare occasione per mettere in luce intolleranza, discriminazione e razzismo che sono in antitesi con l'essenza sportiva. Ed è proprio questo quello che si verificò in Sudafrica quando a partire dal 1948 venne messa in atto dai governanti una rigida politica di *apartheid*. Il sistema instaurato era caratterizzato da un'azione segregazionista e razzista che aveva come obiettivo quello di dividere i gruppi presenti sul territorio in base alla loro etnia e garantire il dominio dei bianchi sugli altri. Numerose furono le leggi emanate dal National Party che avevano come fine quello di proibire i matrimoni misti, imporre la registrazione degli individui secondo una suddivisione dei gruppi razziali, istituire i bantustan, ghetti per la popolazione nera, vietare ai neri la frequentazione delle aree urbane e le strutture pubbliche dei bianchi. La politica razziale tuttavia non si fermò soltanto all'ambito civile e politico, ma travolse anche quello sportivo. Era vietato, infatti, creare squadre miste e organizzare eventi sportivi tra squadre di etnie diverse. E perfino le squadre che si fossero recate in Sudafrica avrebbero dovuto rispettare ed adeguarsi a tali regole.

Le Nazioni Unite affrontarono per la prima volta la questione del Sudafrica il 22 giugno 1946 con una specifica richiesta dell'India di inserire l'argomento nell'ordine del giorno. Da allora in poi l'ONU, dopo aver dichiarato fermamente la propria opposizione alla politica di discriminazione razziale sudafricana, adottò plurime dichiarazioni e si impegnò attivamente in relazione a tale problema.

Nel 1962, con la Risoluzione 1761, venne istituito il Comitato Speciale contro l'*apartheid* in Sudafrica per tenere sotto controllo la situazione nel Paese³⁸.

Nel 1958 venne fondata la SASA (Associazione Sudafricana degli Sport) che l'anno successivo inviò al CIO un memoriale sull'*apartheid* in ambito sportivo; il 13 giugno 1963, venne istituito il SAN-ROC (Comitato Olimpico Sudafricano Non Razzista), in opposizione al comitato olimpico nazionale locale.

Uno dei co-fondatori di tale organizzazione era Dennis Brutus, attivista impegnato nella lotta all'*apartheid* che, una volta entrato in contatto con i migliori sportivi Bantu nella scuola di Fort Hare, comprese quanto la discriminazione razziale incidesse negativamente sulla possibilità di fare carriera in ambito sportivo. Lui, bianco, fu tra i primi a esporre l'idea di boicottaggio³⁹ del suo Paese. Proprio a causa delle sue idee antirazziste venne perseguitato, arrestato, ferito e incarcerato a Robben Island con Nelson Mandela⁴⁰.

La Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme razziali del 20 novembre 1963 fu la prima di una lunga serie di Risoluzioni con le quali l'Assemblea Generale condannò esplicitamente la politica di *apartheid* del governo sudafricano.

Mediante tale Dichiarazione si esortavano gli Stati membri a bloccare temporaneamente gli scambi diplomatici, militari, economici, culturali e sportivi con il Sudafrica. La pressione dell'ONU fu tale

³⁸ TOGNON J. e STELITANO A., *Sport, Unione Europea e Diritti Umani*, Cleup, 2011, pag. 230-240.

³⁹ Il termine "boicottaggio", ha un'origine abbastanza recente e significa, nell'uso comune, escludere, ostacolare. Deriva dall'inglese to boycott ed è stato coniato sul cognome del capitano inglese Charles C. Boycott (1832-1897), amministratore del latifondo di Lord Erne, nella contea di Mayo (Irlanda occidentale). Come gesto di rimostranza contro le intollerabili condizioni con cui il capitano Boycott gestiva i rapporti con i lavoratori, la *Irish Land League* (Lega irlandese dei lavoratori della terra) organizzò nel corso del 1880 una campagna non violenta con il fine di isolarlo e indurlo alla trattativa: non solo i contadini ma l'intera popolazione della contea di Mayo cessarono i rapporti e i servizi con Boycott e la sua amministrazione. Il fatto ebbe forte eco nell'opinione pubblica inglese, anche perché lo stesso Boycott denunciò la situazione con una serie di lettere-resoconti al "Times".

In verità la voce boicottaggio esprime un concetto antico che si rifà alle pratiche di inclusione/esclusione che erano utilizzate nella celebrazione dei Giochi nell'antica Grecia e l'esclusione dalle competizioni degli atleti considerati indegni. In ambito sportivo, soprattutto in riferimento ai Giochi Olimpici moderni, proprio per i valori che l'Olimpismo sostiene, il boicottaggio è un gesto di grave condanna, molto forte dal punto di vista etico e di grande impatto mediatico. La protesta può essere rivolta contro il Paese che ospita l'evento sportivo (boicottaggio di primo livello), contro un partecipante ai Giochi Olimpici del quale si vuole condannare la condotta politica (secondo livello), oppure contro un terzo Paese, accusato di *impure contacts* con lo Stato di cui si condanna la condotta (terzo livello). Cfr Accademia della Crusca.

⁴⁰ LINDFORS B., *The Dennis Brutus Tapes: Essays at autobiography*, Boydell & Brewer, 2011.

per cui, nel 1971, il Primo Ministro Vorster dichiarò di voler intraprendere una nuova politica sportiva per il suo Paese.

Fin dall'inizio però risultava chiaro che tali intenti non rappresentavano un cambio ideologico nella guida del Paese ma solamente una volontà di risultare "puliti" agli occhi della comunità internazionale. Infatti le concessioni del governo furono molte limitate: si trattava, ad esempio, di permettere agli atleti neri di far parte delle squadre sudafricane ma solamente in eventi internazionali come le Olimpiadi e altre competizioni sportive dai quali il paese era stato sospeso per decisione delle rispettive Federazioni internazionali di appartenenza in sport come l'atletica leggera, il cricket, il golf e il tennis.

I regolamenti razziali emanati in ambito sportivo, però, non vennero modificati e l'assetto discriminatorio rimaneva sostanzialmente immutato.

Il 2 dicembre 1968 le Nazioni Unite, con la Risoluzione 2396, condannarono nuovamente la politica di *apartheid* del governo sudafricano, mettendo in risalto i pericoli che ne derivavano sia in relazione alla violazione dei diritti dell'uomo sia per le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.

Al punto 12 del documento è esplicito l'invito a *"tutti gli Stati e le organizzazioni di sospendere gli scambi culturali, educativi, sportivi e di altro tipo con il regime razzista e con le organizzazioni o istituzioni in Sud Africa che praticano l'apartheid."*

Negli anni '70 gli interventi dell'ONU aumentano nel tentativo di isolare il Sudafrica dalla scena internazionale e di rendere obbligatorio l'embargo nei suoi confronti.

In un primo momento *l'apartheid* venne qualificato come un crimine contro l'umanità⁴¹; in seguito venne approvata la Convenzione Internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine dell'*apartheid* il 30 novembre 1973, che ribadiva come tale politica costituisse un serio pericolo per la pace e la sicurezza internazionale, nonché pregiudicasse la dignità, i diritti umani e le libertà

⁴¹ UN, Risoluzione 2786 (XXVI) del 6 dicembre 1971.

fondamentali di cui ogni uomo è titolare, incentivando l'adozione di misure opportune per prevenire tale crimine da parte degli Stati membri.

Sulla scia di tale Convenzione, nel 1974 il Sudafrica venne escluso dai lavori delle Nazioni Unite.

In ambito sportivo fu espulso ufficialmente dal CIO nel 1969 e dalle Federazioni Internazionali più grandi come la IAAF, la FIFA e la FINA.

Una delle poche realtà che continuò ad avere dei contatti sportivi con il Sudafrica fu la nazionale di rugby della Nuova Zelanda nonostante l'esclusione del paese africano dalla Federazione Internazionale. Lo stesso governo neozelandese manifestò più volte la sua distanza e condanna della politica razziale del Sudafrica ma chiarì allo stesso tempo che l'organizzazione di tali eventi sportivi erano diretta responsabilità della Federazione nazionale di rugby e che con le sue decisioni non avrebbe interferito. Il rugby era uno degli sport più diffusi e praticati nel paese africano. Gli *Springboks*, la nazionale del paese, rappresentava la supremazia dei bianchi che erano gli unici che ne potevano far parte, ed era una delle squadre più forti dell'epoca. Le due nazionali si incontrarono diverse volte in quegli anni ma tutte le volte furono accompagnate da diverse proteste e manifestazioni anche violente contro il regime segregazionista applicato nel Sudafrica.

Successivamente 33 nazioni africane decisero di boicottare la XXI edizione delle Olimpiadi di Montreal del 1976, mentre l'anno seguente il *Commonwealth* adottò l'Accordo di Gleneagles per vietare ogni tipo di contatto sportivo con il Sudafrica.

Dagli anni '60 fino alla fine del regime di *apartheid* iniziò un boicottaggio di tipo indiretto che andò a colpire perciò anche gli Stati che collaboravano con il Paese sudafricano.

Due atti di notevole importanza furono la Dichiarazione Internazionale contro l'*apartheid* nello sport del 1977 e la Convenzione contro l'*apartheid* nello sport del 10 dicembre 1985.

È soprattutto con quest'ultima che, dopo aver definito il significato di "*apartheid nello sport*" come l'attuazione di politiche e procedure discriminatorie in ambito sportivo, che viene condannata in modo deciso la discriminazione segregazionista nello sport e proibita ogni discriminazione fondata su razza, religione o pensiero politico secondo il principio olimpico.

Nella prima parte del testo della Convenzione vengono illustrate le misure da adottare in ambito sportivo contro Paesi che istituiscono politiche di *apartheid*, mentre nella seconda parte vengono indicate le misure da adottare nel caso specifico del Sudafrica.

Viene espressamente proibito inoltre agli Stati membri di avere rapporti di tipo sportivo, di accordare sostegni finanziari e, più in generale, di intrattenere con tale Stato qualsiasi relazione in tale ambito.

La Convenzione riferisce anche della necessità di escludere il Paese protagonista di simili politiche dalle organizzazioni sportive regionali e internazionali. Tutto queste prescrizioni si rinvengono nell'art. 10 della Convenzione, che richiama il principio olimpico di non discriminazione ed è anche prevista l'istituzione di una Commissione contro l'apartheid nello sport, composta da quindici personalità di elevata moralità, elette dagli Stati parte tra i propri cittadini e secondo i criteri dell'equa ripartizione geografica e della rappresentanza dei principali sistemi giuridici. Gli Stati devono indirizzare al Segretario Generale delle Nazioni Unite relazioni sull'attuazione degli obblighi discendenti dalla Convenzione e sull'adozione di misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo. Questi provvederà ad inoltrarlo alla Commissione che, a sua volta, farà rapporto all'Assemblea generale, sempre per il tramite del Segretario generale.

A partire degli anni '90 la politica di *apartheid* cominciò a vedere la sua fine e il Sudafrica venne gradualmente riammessa nelle competizioni sportive internazionali: nel 1992 gli *Springboks* vennero riammessi nel rugby internazionale e il Sudafrica partecipa alle Olimpiadi del 1992 grazie a un riconoscimento provvisorio del CIO.

Il 1993 terminò il regime di *apartheid* e l'anno seguente si ebbero le prime elezioni politiche con la partecipazione di tutte le etnie del Paese e, soprattutto, la vittoria di Nelson Mandela.

Nello stesso anno l'ONU decretò la fine ufficiale dell'embargo nei confronti del Sudafrica, esortando gli Stati ad agevolare l'abolizione delle misure di segregazione razziale in ambito sportivo.

Il nuovo presidente si trovò a governare un Paese lacerato profondamente da anni di politica razzista e sull'orlo di una guerra civile.

Mandela scelse proprio il rugby come strumento per promuovere l'unione del Paese, conquistando la fiducia dei bianchi e affidando allo sport il compito di creare una nuova identità nazionale.

Nel 1995 venne assegnata al Sudafrica l'organizzazione del campionato mondiale di rugby. Gli *Springboks*, uniti dallo slogan “*one team, one country*” e da tutte le comunità della propria nazione, raggiunsero la vittoria finale contro i rivali di sempre, ossia gli *All Blacks*.

Il momento della cerimonia finale rimase impresso nella storia dello sport, Dimostrando come quest'ultimo, da strumento di separazione e discriminazione, sia in grado di diventare mezzo di integrazione e unione: il presidente Mandela, infatti, consegnò la coppa Web Ellis al capitano della nazionale.

Nel 1994 l'ONU decise di riammettere il Sudafrica, che ritornò così ad essere membro a pieno diritto. Nel dicembre del 2009, invece, l'ONU adottò una risoluzione in cui si riconosce allo sport un'importante ruolo come strumento nella promozione della pace, della solidarietà e della riconciliazione, sottolineando l'apporto offerto dal continente africano allo sport mondiale⁴².

3. La tregua olimpica

La tregua olimpica è un concetto che ha radici risalenti e, più precisamente, lo ritroviamo nella cultura greca antica che usava il termine *Ekecheiria* per definire un periodo temporale durante il quale venivano interrotte tutte le operazioni di tipo militare in corso al fine di consentire la partecipazione di tutti gli sportivi greci ai giochi di Olimpia.

L'idea di associare pace e sport risale al 776 a.C., (anno a cui si riconduce la nascita del concetto di tregua olimpica) ed è stata successivamente ripresa dal padre delle Olimpiadi moderne fino ad arrivare al giorno d'oggi.

Tale concetto, tuttavia, ha subito importanti cambiamenti con il passare dei secoli.

⁴² TOGNON J. e STELITANO A., *Sport, Unione Europea e Diritti Umani*, Cleup, 2011, pag 240-248.

Presso gli antichi Greci infatti la tregua olimpica era strutturata in senso negativo rappresentando una forma di armistizio, una tregua d'armi di carattere pubblico e istituzionale, accettata e osservata da tutti.

In realtà tale idea aveva per di più un essenziale significato religioso, morale ed etico poiché colui che trasgrediva tale regola era colpito dalla sacertà che comportava l'esclusione del colpevole dalla società di appartenenza.

Un concetto, pertanto, molto vicino a quello del moderno boicottaggio: infatti, così come il *sacer*, colpevole di aver violato la legge divina, veniva dichiarato indegno di partecipare ai Giochi Olimpici, allo stesso modo il boicottaggio colpisce i Paesi ritenuti indegni di far parte del movimento olimpico avendone violato le norme.

L'ideale a cui aspirava invece De Coubertin era molto più di una mera tregua. Egli infatti desiderava dar vita ad una nozione di tregua olimpica che rappresentasse un progetto di educazione alla pace come valore universale e permanente.

Se è vero che anche nella nozione moderna di tregua olimpica ritroviamo quel carattere di universalità che richiama una dimensione extra sportiva e che ricomprende un impianto di valori connesso ai Giochi Olimpici, all'ideale di solidarietà dei Paesi che condividono i valori olimpici, al principio di protezione dell'atleta (inteso sia come diritto di partecipazione che di tutela della salute), è pur vero che ritroviamo anche tratti sostanziali che ne diversificano la natura.

Oggi, infatti, la tregua olimpica si interseca con un più vasto progetto educativo che vede protagonista l'atleta sportivo a cui dev'essere garantito il diritto di competere in condizioni di pace, ma tende verso un obiettivo comune che supera la dimensione prettamente sportiva e punta ad un concetto di pace positiva globale che si contraddistingue per essere un progetto di pace strutturata, senza interruzioni e a lungo termine.

Così nel 2000 il CIO ha inaugurato la Fondazione Internazionale per la Tregua Olimpica e il Centro Internazionale per la Tregua Olimpica, come strutture permanenti al servizio della pace. Il Comitato Olimpico Internazionale vuole, attraverso l'ideale dell'antica tregua olimpica, incentivare un dibattito

pubblico sull'argomento relativo alla pace, agevolare l'educazione giovanile intorno a un progetto di pace duratura e permanente nonché mobilitare le proprie forze e relazioni diplomatiche per assicurare una pace vera e propria nelle zone di guerra.

Il lavoro del centro si fonda su tre punti chiave: innanzitutto si è posto l'obiettivo di facilitare l'incontro tra gli individui nella diffusione dei principi olimpici attraverso il *Global Truce Forum*. Inoltre, sono state organizzate una serie di iniziative per promuovere e realizzare programmi educativi a favore della cultura della pace all'interno di scuole e università (per esempio attraverso il *Progetto per una Cultura di Pace*). Infine, sono state sviluppate una serie di attività in collaborazione con importanti soggetti e organizzazioni nazionali e internazionali direttamente nelle aree di conflitto attraverso la *Truce Building*.

Si vede quindi come lo sport sia al centro di un progetto più ampio anche con la collaborazione sul tema della tregua olimpica tra il CIO e l'ONU iniziata con la Risoluzione 48/11 del 2 novembre 1993. Nonostante il rispetto della tregua olimpica non sia formalmente obbligatorio per gli Stati, il valore che viene dato a questa dichiarazione è senza dubbio incommensurabile.

L'idea che lo sport venga praticato senza discriminazioni di alcun genere e che si possa costruire un mondo migliore attraverso l'utilizzo dello sport come veicolo per la pace nel rispetto dei valori quali la mutua comprensione, la fratellanza, la solidarietà e il *fair play* pervade completamente il testo della dichiarazione.

La risoluzione, inoltre, sollecita gli Stati membri al rispetto del periodo di tregua (compreso tra il settimo giorno che anticipa l'inaugurazione dei giochi olimpici e il settimo giorno dopo la loro chiusura), nella speranza che si arrivi anche ad una risoluzione pacifica dei conflitti mondiali.

Lo sport e l'olimpismo vengono investiti di un ruolo di notevole importanza poiché offrono un modello di comportamento applicabile alla comunità internazionale nel suo complesso, portando valori e principi universali e un concreto messaggio di pace nel mondo.

Ulteriore tappa di fondamentale rilievo nella cooperazione tra CIO e ONU è stata la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000, che ha visto l'inserimento della tregua olimpica e dei valori dell'olimpismo all'interno dei principi e valori ispiratori del nuovo millennio⁴³.

⁴³ TOGNON J. e STELITANO A., *Sport, Unione Europea e Diritti Umani*, Cleup, 2011, pag. 223-230.

CAPITOLO II

FONTI DEL DIRITTO ALLA PRATICA SPORTIVA

1. Normativa internazionale sul diritto allo sport

1.1 Il primo atto della comunità internazionale: la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo

Lo spazio crescente che lo sport è venuto a ricoprire nella società attuale è una delle conseguenze della sua acquisita dimensione globale e della sua spettacolarizzazione. Basti osservare lo spazio a questo dedicato nelle informazioni radio/televisive e nei giornali/periodici, o comunque nei vari siti di informazioni nel *web*, per cogliere la trasformazione dello sport in un grande fenomeno di massa, che interessa non soltanto coloro che lo praticano ma anche e soprattutto chi assiste alle sue manifestazioni sia dal vivo che attraverso piattaforme digitali.

A questa sua implementata rilevanza sociale non è corrisposta tuttavia, in un primo momento, una chiara e specifica sistemazione nel teatro delle fonti normative nel diritto internazionale “positivo”, che riconosce implicitamente un *locus standi* allo sport nell’ambito dei diritti umani.

Infatti, oggetto principale delle prime disposizioni normative è il diritto all’educazione e all’attività fisica, allo scopo di preservare o incrementare la propria condizione di benessere e di contribuire allo sviluppo della persona in una concezione ampia che comprende le dimensioni della salute e del tempo libero⁴⁴.

Quando si tratta di diritto allo sport è necessario tener presente che si ha a che fare con una materia giuridica multidisciplinare, dal momento che entrano in gioco regole e consuetudini di natura privatistica, regole redatte da istituzioni sportive internazionali e nazionali, norme nazionali che

⁴⁴ GREPPI E. e VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Torino, 2005, pag. 145.

disciplinano anche ambiti extra sportivi nonché norme sovranazionali che interessano la dimensione internazionale dello sport.

Lo sport, infatti, nel suo processo di sviluppo ha visto disciplinati ambiti diversi da quello prettamente sportivo: dal lavoro, all'economia, alla salute sono molteplici i settori che hanno necessitato di un minuzioso intervento normativo.

Nel delineare il profilo di questo nuovo settore del diritto, è necessario partire dall'orientamento espresso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione 32/20 in cui è stabilito che *“...Tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono indivisibili ed interdipendenti... la piena realizzazione dei diritti civili e politici senza il godimento dei diritti economici, sociali e culturali è impossibile... le questioni relative ai diritti umani vanno esaminate globalmente, tenendo conto sia del contesto generale delle varie società in cui si pongono sia la necessità di promuovere la piena dignità della persona umana insieme allo sviluppo e al benessere della società...”*⁴⁵.

Prima di addentrarsi nell'analisi delle fonti giuridiche che riguardano il diritto allo sport, è opportuno partire da due punti che costituiscono anche la base dei principi fondamentali del CIO e sono considerati la *condicio sine qua non* dell'appartenenza alla famiglia olimpica, elencati nell'art. 1 comma 2 della Carta istitutiva delle Nazioni Unite, dove tra i vari obiettivi è presente quello di *“sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti”* e di *“incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione”*.

La difficoltà primaria sta nella labile qualificazione della natura dello sport, inteso come diritto, a proposito del quale la dottrina ha operato una ripartizione in tre “generazioni”⁴⁶.

Nella prima generazione rientrano i diritti civili e politici, la cui identificazione e dichiarazione è più risalente, e che comportano un obbligo di astensione a carico degli Stati che ne devono garantire il godimento agli individui.

⁴⁵ TOGNON J. E STELITANO A., *Sport, Unione Europea e diritti umani*, Cleup Padova, 2011, pag. 205.

⁴⁶ BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Einaudi, 2005, pag. 45

Della seconda fanno parte i diritti economici, sociali e culturali, che richiedono azioni positive da parte degli Stati per promuoverne il godimento.

La terza generazione, che include al suo interno i diritti alla pace, allo sviluppo, alla solidarietà, all'autodeterminazione, all'ambiente sano e alla comunicazione, si può sviluppare solamente mediante l'azione congiunta degli Stati e delle innumerevoli forme di organizzazione (governative e non) che agiscono nel panorama internazionale; ha profili normativi più vaghi, anche se è stata al centro di una riflessione giuridica particolare in seno alle organizzazioni internazionali nell'ultimo periodo.

Il diritto allo sport è caratterizzato da profili pluridimensionali.

Infatti, pur non rientrando tra i tradizionali diritti civili e politici, presenta comunque dei tratti che lo legano a questi, visto l'enorme peso che ricopre la libertà associativa all'interno della pratica sportiva.

Maggiore connessione presenta invece con i diritti di seconda generazione e, più specificatamente, con quelli sociali e culturali⁴⁷. Certamente, almeno in un primo momento perlomeno, lo sport, impregnato di una concezione di *mens sana in corpore sano* di antica origine che ne gratificava la primaria funzione educativa, soprattutto dei giovani, era inquadrato in questo spazio dal momento che le prime forme di riconoscimento e tutela sono riconducibili esattamente ad una nozione di sport come strumento di crescita educativa e culturale.

Questa è, comunque, anche l'interpretazione più condivisa anche in ambito religioso, nello specifico dalla Chiesa Cattolica che negli anni ho avuto modo di evidenziare a più riprese il ruolo dello sport quale mezzo efficace per ottenere la disciplina, per coltivare la dignità e l'armonia del corpo, per educare lo spirito, promuovendo una coesione tra l'educazione fisica e quella morale e religiosa.

⁴⁷ GREPPI E. e VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Torino, 2005, pag. 148.

Il diritto allo sport è un diritto dell'uomo dal momento che incorpora dentro di sé una funzione educativa e di crescita armonica delle sue facoltà psico-fisiche, ma anche mezzo di aggregazione sociale e di prevenzione di molte malattie; allo stesso tempo è anche un diritto dei popoli quando rappresenta il mezzo ideale per la rivendicazione di altri importanti diritti, come il diritto alla pace, allo sviluppo, i diritti delle categorie di individui considerate più vulnerabili quali gli uomini di colore, le persone con disabilità, i fanciulli e le donne.

Ed è per questo motivo che, in ultima istanza, si può analizzare il ruolo e la valenza dello sport anche nell'ambito dei diritti di terza generazione.

L'idea di fondo, in questa analisi, è l'unione nello stesso paradigma di sport di due punti di vista all'apparenza differenti ma impossibili da scomporre in maniera rigorosa: da un lato, quello dei diritti umani che necessitano di essere tutelati nella pratica sportiva; dall'altro lato, quello dello sport come mezzo per l'affermazione e la salvaguardia di alcuni diritti umani⁴⁸.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo⁴⁹ non nomina esplicitamente un diritto allo sport ma elenca nel novero dei diritti quello al tempo libero.

L'articolo 24 dispone che *“ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite”*.

Emerge chiaramente come i diritti tutelati siano, dunque, quello al riposo e allo svago, che sono concepiti in via residuale, come ampi contenitori al cui interno si rinvengono tutte quelle attività che non sono considerate lavoro. Perciò, seppur non espressamente menzionata, si ritiene inclusa e conseguentemente tutelata anche l'attività sportiva⁵⁰.

Tuttavia, si può immediatamente notare come tale norma colga soltanto uno dei numerosi aspetti del fenomeno sportivo che, oggi, possiamo dire ampiamente oltrepassato nella misura in cui lo sport è molto più di un'attività svolta nel tempo libero.

⁴⁸ TOGNON J. E STELITANO A., *Sport, Unione Europea e diritti umani*, Cleup Padova, 2011, pag. 206-207.

⁴⁹ Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948, a New York, con 48 voti a favore e otto astensioni.

⁵⁰ GREPPI E. e VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Torino, 2005, pag. 145.

Lo sport, in alcuni casi, è anche un lavoro ma è anche uno strumento per la salvaguardia del benessere fisico e psicologico, così come uno strumento educativo-formativo.

È in questa direzione che si muove l'articolo 25 ponendo l'attenzione sul diritto alla salute e al benessere, dal momento che numerosi studi scientifici dimostrano come la pratica sportiva faccia bene alla salute delle persone.

L'articolo 26, invece, tratta del diritto all'istruzione, indicando come questa debba essere orientata allo sviluppo della personalità umana e al potenziamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Infine l'articolo 27 – che sancisce il diritto di ogni individuo di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità –, richiama la dimensione sociale dello sport che favorisce l'unione e l'amicizia tra gli individui di diverse provenienze, senza discriminazioni di alcun genere e tipo, così come già stabilito cinquant'anni prima dalla Carta Olimpica sotto l'influenza di De Coubertin⁵¹ che per primo immaginò un diritto allo sport per tutti⁵².

1.2 Lo sport negli atti relativi ai diritti umani

In contro tendenza rispetto alla direzione in cui vanno i primi testi giuridici si pone la III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

⁵¹ Pierre de Coubertin (1863-1937) umanista, dirigente sportivo, pedagogo e storico francese. Alla fine dell'800, dopo aver conosciuto i principi educativi proposti dal britannico Thomas Arnold, cominciò ad impegnarsi in un progetto rivoluzionario per l'epoca: inserire lo sport e l'esercizio fisico all'interno del sistema scolastico in considerazione del loro valore educativo. Non si fermò soltanto a questo, ma fece rinascere e portò in auge il concetto dei Giochi Olimpici della Grecia antica con la fondazione delle Olimpiadi moderne nel corso del Congresso Olimpico del 1894, e del CIO, uno dei primi e più longevi esempi di organizzazione non governativa internazionale e massimo organismo sportivo mondiale ad oggi. Nel periodo in cui fu anche presidente della stessa organizzazione (1896-1925) De Coubertin istituì alcuni simboli storici delle Olimpiadi come il motto olimpico "Citius, Altius, Fortius", la bandiera con i cinque cerchi e il giuramento. I giochi olimpici moderni, erano, nell'idea del pedagogo francese, lo strumento più adatto a divulgare e consolidare nella moderna società una nuova filosofia di vita, l'olimpismo che afferma la valenza di uno stile di vita sano ed equilibrato dello spirito, del corpo e della mente. Fondato sul rispetto, la mutua comprensione, la fratellanza, la correttezza nel comportamento, l'impegno, lo spirito olimpico doveva conquistare il mondo con l'obiettivo di migliorarlo, unendo etica e sport. I principi fondamentali dell'olimpismo sono stati codificati nella Carta Olimpica pubblicata per la prima volta nel 1908 e da allora, nonostante le varie revisioni nel corso degli anni, si pone come legge suprema del CIO e conseguentemente dello sport mondiale.

⁵² TOGNON J. E STELITANO A., *Sport, Unione Europea e diritti umani*, Cleup Padova, 2011, pag. 209-210.

L'articolo 38 recita che *“Pur rispettando le preferenze individuali di ogni singolo prigioniero, la potenza detentriche incoraggerà le attività intellettuali, educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad assicurarne l'esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e l'equipaggiamento necessario [...]. I prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici, compresi sport e giochi, e di godere dell'area libera”*.

All'art. 72, inoltre, la stessa Convenzione stabilisce che *“I prigionieri saranno autorizzati a ricevere per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti varie categorie di beni e oggetti, compresi articoli sportivi”*. Già la precedente Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 aveva previsto all'articolo 13 che ai prigionieri fosse garantito il diritto allo svolgimento dell'esercizio fisico, e all'articolo 17 che forme di distrazione intellettuale e sportiva fossero organizzate a favore dei prigionieri di guerra.

I fatti realmente accaduti in certi campi durante la seconda guerra mondiale mostrarono come tale norma fosse realmente e concretamente applicabile, anche grazie all'invio del materiale necessario da parte di numerose organizzazioni di soccorso, dimostrando, perciò, come il diritto internazionale umanitario dei conflitti armati sia in questo settore più sensibile a tale tematica rispetto a quello dei diritti umani.

Sulla stessa lunghezza d'onda, invece, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo si pone il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966,

Tale Patto non richiama espressamente l'attività sportiva ma la include nell'art. 12 il quale stabilisce che *“gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.”*

Inoltre, più avanti, il testo cita anche lo scopo del *“sano sviluppo dei fanciulli”*.

Il vocabolo *“sport”* non figura nemmeno in tale documento ma è chiaro che tali riferimenti inglobino al loro interno e sottendano anche la pratica sportiva tenendo presente l'importanza di questa, fin dai tempi antichi, per la salute degli esseri umani ma soprattutto per lo sviluppo dei più giovani.

Un ulteriore atto di notevole peso nella cronistoria del diritto allo sport è la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne siglata il 18 dicembre del 1979 a New York.

All'interno della Convenzione, nello specifico agli articoli 10 e 13, viene espressa la necessaria adozione da parte degli Stati membri di misure adeguate per rimuovere, pure in ambito sportivo, le discriminazioni contro le donne e la richiesta di garantire le medesime opportunità di partecipazione attiva, tutelando tale diritto per il principio di uguaglianza tra uomini e donne, ad attività ricreative e culturali⁵³.

L'articolo 16 della Carta africana dei diritti dell'uomo del 1981 richiama il testo dell'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

La Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, considera il diritto allo sport: all'articolo 29 in modo più indiretto, prevedendo che *“gli Stati convengono che l'educazione dei fanciulli deve avere come finalità di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità”*; all'art. 31, invece, in modo più specifico e diretto mediante il riconoscimento al fanciullo del *“diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età”*⁵⁴.

Il diritto allo sport come diritto umano viene affermato con forza nella Convenzione sui diritti dei Disabili⁵⁵ del 2006, nella quale si sancisce che questo diritto dev'essere garantito anche alle persone

⁵³ TOGNON J. E STELITANO A., *Sport, Unione Europea e diritti umani*, Cleup Padova, 2011, pag. 213-215.

⁵⁴ GREPPI E. e VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Torino, 2005, pag. 146.

⁵⁵ Il trattato internazionale si colloca nella prospettiva della tutela e della promozione dei diritti della persona, sulla scia della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, e accerta l'applicazione anche alle persone con disabilità dei principi fondamentali di pari opportunità e di non discriminazione. In realtà, la Convenzione non identifica “nuovi” diritti alle persone disabili, ma intende più che altro garantire l'effettiva applicazione e un reale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte di tutti gli essere umani, compresi quelle con disabilità. La disabilità, infatti, è intesa come una situazione inerente alla presenza di barriere di varia natura, come quelle fisiche, psichiche e sensoriali, che pregiudicano la piena libertà di queste persone che, secondo la stessa Convenzione, hanno, invece, il diritto alla piena ed effettiva partecipazione nella società. La Convenzione, composta da 50 articoli e da un protocollo opzionale formato da 18 articoli, è stata approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dal Parlamento italiano nel febbraio 2009, mentre dall'Unione Europea a dicembre 2010.

con disabilità, uomini o donne, che devono veder garantito e tutelato il loro diritto di partecipazione alle attività di carattere sportivo a tutti i livelli, inclusa la possibilità di praticare uno sport a scuola. Nello specifico, l'art. 24 comma 1 lett. b) sottolinea che gli Stati firmatari incentiveranno l'istruzione avendo come obiettivo lo *“sviluppo, da parte di persone con disabilità della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali fino al loro massimo potenziale”*. Tuttavia l'art. 30 (rubricato *“partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport”*) è quello che più interessa ai fini della nostra analisi, riservando l'intero comma 5 allo sport⁵⁶.

1.3 La vera svolta internazionale in materia sportiva: la Carta Internazionale per l'educazione fisica e lo sport dell'UNESCO

Anche se lo statuto dell'UNESCO non menziona in modo diretto lo sport tra gli ambiti di competenza della stessa, si presume che questo venga ricompreso tra gli obiettivi ricompresi nell'art. 1, il quale stabilisce che *l'“Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con l'educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli”*.

Per realizzare questo obiettivo lo statuto afferma che l'organizzazione *“imprime vigoroso impulso all'educazione popolare e alla diffusione della cultura collaborando con gli Stati Membri che lo*

⁵⁶ L'Art. 30 comma 5 recita: *“Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per: (a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; (b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse; (c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici; (d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico; (e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive”*.

desiderano, per aiutarli a sviluppare la loro azione educatrice e istituendo la collaborazione delle nazioni allo scopo di attuare gradualmente l'ideale della possibilità di educazione eguale per tutti, senza distinzione di razza, di sesso o di condizioni economiche e sociali”.

Ad eliminare ogni perplessità sull'argomento è intervenuto l'organo plenario dell'UNESCO che, nel corso della sessione del novembre del 1978, con risoluzione 1/5.4/2, ha adottato una carta internazionale di educazione fisica e dello sport con la *“volontà di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita.”*

Il testo della carta è composto da soli 11 articoli.

L'art. 1.1 qualifica il diritto di accesso all'educazione fisica, all'attività fisica e allo sport come diritto fondamentale di ogni essere umano senza discriminazioni di nessun tipo⁵⁷.

L'art. 1.7 della Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport esplicita il valore educativo dello sport sancendo il necessario inserimento dell'attività fisica e dello sport all'interno del sistema scolastico⁵⁸.

Il valore sociale dello sport viene, invece, sottolineato all'art. 2 della stessa Carta dove vengono elencati i risvolti e i benefici di cui godono coloro che praticano l'attività sportiva. Si parla infatti di benessere fisico dal momento che l'attività fisica sviluppa la *“resistenza, la forza, la flessibilità, la coordinazione, l'equilibrio e il controllo”*. L'articolo inoltre si focalizza anche sulla dimensione riabilitativa e preventiva *“delle persone a rischio di dipendenza da droghe, abuso di alcool e tabacco, delinquenza, sfruttamento e estrema povertà”* indicando come *“uno stile di vita attivo aiuta a prevenire le malattie cardiache, il diabete, il cancro così come l'obesità e, da ultimo, riduce il rischio di morte prematura”*. L'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport possono migliorare, inoltre, la

⁵⁷ Cos recita l'art 1.1 della Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport: “Ogni essere umano ha il diritto fondamentale all'educazione fisica, all'attività fisica e allo sport, senza discriminazione sulla base di origine etnica, genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, economica o qualsiasi altra base.”

⁵⁸ Art. 1.7 Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport recita: “Ogni sistema educativo deve assicurare la necessaria presenza ed importanza dell'educazione fisica, dell'attività fisica e dello sport, al fine di equilibrare e rafforzare i legami tra l'attività fisica e le altre componenti dell'educazione. Si deve inoltre garantire che le lezioni di educazione fisica di qualità ed inclusive, preferibilmente su base giornaliera, siano intese come una parte obbligatoria dell'istruzione primaria e secondaria e che lo sport e l'attività fisica a scuola e in tutti gli altri canali delle istituzioni educative svolgano un ruolo fondamentale nelle routine quotidiane dei bambini e dei giovani.”.

salute mentale, il benessere psicologico e le abilità complesse d'azione aumentando la percezione positiva del proprio corpo, l'autostima, l'auto-efficacia, attraverso la riduzione di stress, ansia e depressione. Favorisce, altresì, l'aumento della funzione cognitiva, attraverso lo sviluppo di una vasta gamma di competenze e qualità, come la cooperazione, la comunicazione, la *leadership*, la disciplina, il lavoro di gruppo, che contribuiscono al raggiungimento dei propri obiettivi nella partecipazione, nell'apprendimento e in altri aspetti della vita.

L'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport possono contribuire al benessere sociale attraverso la realizzazione e il consolidamento di legami con la collettività e relazioni con la famiglia, amici e coetanei, creando un senso di appartenenza e di accettazione, sviluppando capacità e comportamenti sociali positivi, e unendo le persone con contesti di provenienza culturale, sociale ed economici diversi nel perseguimento di obiettivi e interessi condivisi.

Sulla stessa lunghezza d'onda si pone la previsione di “opportunità inclusive” adattate e sicure di partecipazione all'educazione fisica, all'attività fisica e allo sport che devono essere offerte a tutti gli esseri umani, in particolare ai bambini, alle donne, agli anziani, alle persone con disabilità e alle popolazioni indigene⁵⁹. Per tutti questi motivi, il diritto allo sport presenta una forte connessione con la famiglia dei diritti di terza generazione, in particolare laddove l'art. 12 afferma che tutte le parti interessate dovrebbero porre l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport al servizio dello sviluppo, della pace, della solidarietà e dei rapporti di amicizia tra gli individui, le comunità e le nazioni; altresì laddove l'art. 5 specifica che tutte le parti interessate devono garantire che le proprie attività siano sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale; oppure nel preambolo della Carta dove viene messo in evidenza che l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport dovrebbero cercare di promuovere legami più forti tra le persone, la solidarietà, il rispetto e la comprensione reciproci e il rispetto per l'integrità e la dignità di ogni essere umano.

⁵⁹ GREPPI E. e VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Torino, 2005, pag. 150.

Ed è proprio a questi enunciati della Carta dell'UNESCO che sembra essersi ispirato il Legislatore italiano della riforma del 2021, quando ha fissato la nozione di “pratica sportiva per tutti” come *“l’attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità”*⁶⁰.

Anche se si tratta, sostanzialmente, di una mera dichiarazione di intenti e perciò priva di efficacia vincolante nei confronti degli Stati membri, l'importanza della Carta, non va sottovalutata dal momento che si può considerare come il risultato del ruolo che la comunità internazionale assegna all'educazione fisica e allo sport in un contesto di sviluppo universale dell'essere umano.

Non si può ritenere perciò che il diritto allo sport abbia trovato il suo riconoscimento in questo strumento normativo munito di incontrovertibile natura obbligatoria, ma quanto è affermato in tale Carta rappresenta un punto di svolta tra l'implicito e il dichiarato che rappresenterà il primo passo per una profonda riflessione e una nuova concezione dello sport negli anni a venire.

Dunque, la Carta dell'UNESCO sembra proporre una qualificazione giuridica del diritto allo sport come “diritto fondamentale” per via anche della sua adozione consensuale che riflette una popolare ed estesa *opinio iuris* nella comunità internazionale propensa a questo riconoscimento⁶¹.

Per incentivare una concreta attuazione di questo diritto, la Conferenza generale dell'UNESCO ha predisposto un Comitato intergovernativo dell'educazione fisica e dello sport (CIGEPS) e un Fondo internazionale per lo sviluppo dell'educazione fisica e dello sport (FIDEPS), i cui statuti sono stati adottati nel 1978.

Il CIGEPS è composto da rappresentanti esperti nel campo dell'educazione fisica e dello sport di diciotto Stati membri dell'UNESCO, eletti ciascuno per un periodo di quattro anni.

⁶⁰ D.Lgs. n.36/2021, art. 2, 1 comma, lett. e).

⁶¹ GREPPI E. e VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Torino, 2005, pag. 151.

Data la sua natura intergovernativa, il CIGEPS ha la facoltà di riunire gli Stati membri e di impegnare i governi in sforzi internazionali coordinati per ottimizzare i benefici socio-economici dei programmi di educazione fisica e dello sport e il loro potenziale per ottenere un elevato ritorno sugli investimenti. Dalla sessione straordinaria del 2019, il ruolo del CIGEPS come piattaforma per la coerenza delle politiche è stato rafforzato.

La stretta cooperazione instaurata tra l'UNESCO e i principali *partner* delle Nazioni Unite come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) è, tra l'altro, fondamentale per garantire che questa commissione contribuisca efficacemente a rafforzare il quadro globale sullo sport per lo sviluppo e la pace nel quadro generale dell'Agenda 2030.

1.4L'importanza dello sport per l'ONU

La Dichiarazione dell'UNESCO si colloca, da un punto di vista temporale, tra due atti di notevole importanza emanati dall'ONU in tema di sport e diritti umani: la Dichiarazione Internazionale contro l'Apartheid nello Sport del 1977 e la Convenzione Internazionale contro l'Apartheid nello sport del 1985.

Questi due documenti costituiscono delle tappe fondamentali nel processo di riconoscimento di un diritto allo sport poiché segnano una svolta nella concezione dello sport, non più visto solamente nella sua dimensione ricreativa ed educativa ma anche come strumento dotato di grande forza nella corsa alla salvaguardia dei diritti umani e nello specifico del diritto alla pace.

Attraverso questi due atti, l'ONU esorta la comunità internazionale a interrompere qualsiasi collaborazione e partecipazione ad eventi sportivi che vedano coinvolti il Sud Africa a causa della politica di apartheid messa in atto dal suo governo (anche in ambito sportivo).

Nonostante all'interno dei due documenti non si faccia espressamente menzione allo sport come diritto, vengono previste specifiche misure cogenti per garantire questo diritto, ponendo l'attenzione sulla sua funzione sociale e sulla sua strumentalità rispetto ad altri diritti.

Lo sport, perciò, si costituisce come una nuova forma di embargo e uno strumento di pressione per stigmatizzare e condannare una grossa violazione dei diritti umani perpetrata dal Sud Africa.

Infatti, nel momento in cui, a distanza di diversi anni, terminerà la politica di apartheid dal regime dello stato africano, il primo ed immediato effetto è stato quello di bloccare qualsiasi forma di embargo sportivo e assicurare la piena e totale reintegra del Paese nella comunità sportiva internazionale.

Un certo rilievo al tema dello sport, che poi porterà anche alla Convenzione di cui si è appena detto, nasce nel 1993 con la Risoluzione 48/11 votata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che costituisce la prima di una lunga serie di risoluzioni che hanno al centro del proprio interesse proprio lo sport.

Tutto questo si concretizza in due filoni di risoluzioni che hanno come titolo “Costruire un mondo migliore e più pacifico attraverso l'ideale Olimpico” e “Sport come mezzo per promuovere l'educazione, la salute, lo sviluppo e la pace”, che esplicita in maniera incontrovertibile la comunanza di obiettivi tra il sistema ONU e il Movimento Olimpico con al suo interno il CIO. Si comprende tale aspetto andando a vedere come la Carta Olimpica usi, quasi, le stesse parole nei Principi fondamentali, nello specifico il n.6⁶².

Nell'ampio quadro dei diritti di “terza generazione”, e nell'attività delle organizzazioni internazionali, allo sport è stato riconosciuto un importante ruolo come promotore di pace e come componente appropriato a promuovere relazioni amichevoli tra gli Stati, nonostante la sua non sempre precisa ed inequivocabile configurazione.

Sebbene non sia esplicitamente citato nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale riguardante le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli stati, firmata a New York il 24 ottobre del 1970, in osservanza della Carta delle Nazioni Unite, lo sport risulta sicuramente capace di

⁶² Così dichiara il principio fondamentale n. 6 della Carta Olimpica: “Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play”.

promuovere e rafforzare il *“dovere degli Stati di cooperare gli uni con gli altri in conformità con la Carta”*. Lo sport richiama, in questo contesto, sia il divieto di discriminazione sia il dovere di *“cooperare in campo economico, sociale e culturale e in quello scientifico e tecnico e favorire il progresso della cultura e dell’insegnamento nel mondo”* in capo agli Stati.

Si è descritto sopra la stretta connessione esistente tra lo sport e la dimensione sociale e culturale dei diritti della persona, che rendono più appropriata la categorizzazione dello sport nei diritti di terza generazione.

La stretta correlazione che esiste tra lo statuto dell’UNESCO e quello dell’ONU, operata dall’art. 2 attraverso il conferimento automatico dello *status* di membro dell’UNESCO ai membri dell’ONU, dimostra, ancora una volta, il valore dello sport.

Quest’ultimo, infatti, a livello internazionale, è diventato uno degli strumenti che gli Stati hanno deciso di adottare per promuovere i rapporti tra i popoli e tra gli esseri umani, e tra questi e la ricerca della pace e della sicurezza, in uno spirito di emulazione altruista, di solidarietà, di fraternità, di rispetto e mutua comprensione, nonché di riconoscimento dell’integrità e della dignità della persona. In questo modo lo sport ha assunto una propria dimensione nel dialogo costante tra gli Stati, che ne hanno colto il valore inserendolo in più occasioni all’interno degli atti, sebbene questi ultimi abbiano, , un valore programmatico e risultino, pertanto privi di efficacia vincolante.

La Relazione di Helsinki, includendo lo sport nell’ambito della Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori, dispone che *“ai fini di intensificare i legami e le cooperazioni esistenti nel campo dello sport, gli Stati partecipanti incoraggeranno i contatti e gli scambi in tale settore, ivi compresi gli incontri e le competizioni sportive di ogni genere, fondandosi sulle norme, i regolamenti e gli usi internazionali in vigore”*.

Il medesimo principio viene affermato nel Documento conclusivo della riunione di Madrid del 1980, quando al n. 8 viene nuovamente esplicitata da parte degli Stati quella *“volontà di adottare, negli ambiti di loro competenza, provvedimenti ragionevoli, comprese, quando appropriato, le necessarie misure di sicurezza, al fine di assicurare condizioni soddisfacenti per lo svolgimento nel loro*

territorio di attività nel quadro della cooperazione reciproca, quali manifestazioni sportive e culturali, cui prendano parte cittadini di altri Stati partecipanti”.

Anche il Documento conclusivo della riunione di Vienna del 1986 al n. 26, proclamando il desiderio di incoraggiare uno scambio sportivo locale e regionale tra gli Stati, si pone in linea con gli altri atti di cui sopra.

Lo sport risulta, perciò, avere anche una dimensione identitaria ulteriore, dal momento che è non solo un diritto fondamentale ma anche uno strumento di comunicazione e di dialogo tra gli individui, nonché elemento determinante di pace.

Basti ricordare, a tal proposito, le importanti prese di posizione del massimo organo sportivo (CIO) nei confronti dei governi razzisti del Sud Africa e Rhodesia nella seconda metà del secolo scorso, avvallate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Lo stesso istituto della tregua olimpica attesta questa interconnessione, laddove il diritto alla competizione sportiva nel contesto delle Olimpiadi è concepito come prevalente, seppur temporaneamente, sui conflitti in atto tra gli Stati.

L'Assemblea Generale dell'ONU, dopo aver continuamente manifestato il suo appoggio al CIO, adotta nel 2000 una Dichiarazione in cui viene specificato il principio della tregua olimpica⁶³.

Nella Dichiarazione si esortano gli Stati membri ad osservare e rispettare individualmente e collettivamente la tregua olimpica, promuovendo una risoluzione pacifica e diplomatica degli scontri globali e affermando l'importanza delle iniziative del CIO per il benessere della popolazione mondiale e la solidarietà transnazionale.

La tregua olimpica, di risalenti origini elleniche, è stata nuovamente riproposta alla comunità internazionale dal CIO dal 1992 in occasione di ogni Olimpiade.

⁶³ Così dichiara il paragrafo n. 10: “Noi sollecitiamo gli Stati Membri a rispettare la Tregua Olimpica, individualmente e collettivamente, adesso e in futuro, e a sostenere il Comitato Internazionale Olimpico nei suoi sforzi per promuovere la pace e la comprensione tra gli uomini attraverso lo sport e l'ideale Olimpico”.

In questo modo si consentì la partecipazione degli atleti dell'ex Jugoslavia ai Giochi Olimpici di Barcellona e lo stesso avvenne per i Giochi olimpici invernali di Lillehammer del 1994 e per i Giochi invernali di Nagano del 1998⁶⁴.

Nel 2002 il Segretario generale dell'ONU Kofi Annan crea un gruppo di lavoro costituito dalle diverse Agenzie delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di approfondire la funzione dello sport nello schema delle NU. Attraverso questo studio, e nello specifico attraverso due importanti documenti realizzati (*Sport for Development and Peace: Towards the Millenium Development Goals* e *Contribution of sport to the Millenium Development Goals*) sono stati elencati gli obiettivi del Millennio giungendo alla conclusione che lo sport appare come uno degli strumenti più validi e convenienti da un punto di vista economico nella realizzazione degli stessi, grazie al suo linguaggio semplice e ai valori e ai principi universali di cui lo sport è permeato.

Questa dichiarazione attesta in modo inequivocabile ancora una volta il valore strumentale dello sport nel perseguimento di obiettivi che esulano dall'ambito agonistico e che rientrano in quello dei diritti umani⁶⁵.

La fine della guerra fredda ha consentito lo sviluppo di una riflessione e, di conseguenza, di una prassi circa la relazione che intercorre tra pace, democrazia e diritti umani. L'ammissione a organizzazioni internazionali e la partecipazione degli Stati alle loro attività è ormai frequentemente condizionata all'accettazione dei valori fondamentali della comunità internazionale e, tra questi, quello preminente del rispetto dei diritti umani. Lo sport si presta molto bene a fornire segnali e incoraggiamenti in questa direzione. Sottoporre l'ammissione e la partecipazione delle federazioni sportive nazionali agli organismi sportivi internazionali alla *condicio sine qua non* di un reale rispetto dei diritti umani significa esortare i *players* dell'ordinamento sportivo a intraprendere importanti e concrete azioni in questa direzione.

⁶⁴ GREPPI E. e VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Torino, 2005, pag. 161-164.

⁶⁵ TOGNON J. E STELITANO A., *Sport, Unione Europea e diritti umani*, Cleup Padova, 2011, pag. 217-218.

È per questo motivo che, a ragione, si ritiene che lo sport concepito come diritto umano può e deve collaborare alla costruzione e al rafforzamento dei valori fondamentali riconosciuti in svariate dimensioni giuridiche dall'ordinamento internazionale⁶⁶.

1.5 La Carta Olimpica

La Carta olimpica, nell'ambito dei principi fondamentali dell'olimpismo, afferma che *“la pratica dello sport è un diritto dell'uomo”* e che *“ogni individuo deve avere la possibilità di praticare sport secondo le proprie esigenze”*.

Per meglio comprendere la portata di tale punto è necessario leggerlo congiuntamente al punto n. 6 di cui si è parlato sopra.

Nella stessa direzione si sono pronunciate più volte anche le Commissioni interne al CIO, come, ad esempio, la Commissione Sport per Tutti secondo la quale *“lo sport è un diritto che appartiene a tutti gli individui, senza distinzioni di razza, di sesso o di classe sociale di appartenenza”*; oppure la Commissione Donne e Sport che ha evidenziato che *“la possibilità di praticare uno sport è un diritto che acquisiamo alla nascita”*; o ancora la Commissione Etica che ha specificato, nel 2007, che *“la salvaguardia della dignità della persona è un'esigenza fondamentale dell'Olimpismo che non ammette alcuna discriminazione tra i partecipanti per ragioni di razza, sesso, appartenenza, religione, opinione filosofica o politica, situazione familiare o di qualsivoglia altra natura”*.

Affermare l'esistenza di un diritto allo sport collegato alla nozione di dignità umana, di non discriminazione e di tutela dell'integrità morale, determina un ulteriore e conseguente passaggio nella lotta per la salvaguardia dei diritti umani. Questo è determinato soprattutto dalle caratteristiche principali dello sport che, dotato di un linguaggio contemporaneo, diffuso e multinazionale, di regole identiche in ogni parte del pianeta, ed essendo un'attività non essenziale nel panorama della comunità internazionale, è riuscito a raggiungere il nocciolo di numerose problematiche in modo agevole e

⁶⁶ GREPPI E. e VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Torino, 2005, pag. 164.

rapido, e, di conseguenza, ha riunito con forza e vigore moltissime persone attorno al fulcro di valori e principi che l'intero pianeta gli affida.

Al giorno d'oggi esiste un elevato numero di organizzazioni internazionali non governative (come ad esempio la canadese Right to Play) che, supportando il progetto "sport per tutti", incoraggiano l'attualizzazione di politiche sportive e realizzano raccolte fondi da riservare a progetti concreti. Queste realtà sfruttano lo sport e il gioco come mezzi della loro azione ma si avvalgono anche di ambasciatori popolari nel mondo sportivo per iniziative promozionali.

Questa organizzazione è una delle poche o che ha conseguito lo *status* consultivo presso l'ONU insieme, prima fra tutte, al Comitato Internazionale Paralimpico.

E questo testimonia, ancora una volta, come l'interesse per lo sport da parte delle Organizzazioni unite scaturisce dalla sensibilità verso categorie più svantaggiate e conseguentemente escluse dalla pratica sportiva, con l'obiettivo di rimarcare il principio di diritto allo sport⁶⁷.

2. Normativa europea sul diritto allo sport

2.1 Primi interventi delle istituzioni europee in ambito sportivo: dalla relazione Adonnino alla Dichiarazione di Nizza del 2000

Sotto l'aspetto della cronistoria dello sport in ambito Europeo, bisogna partire dagli anni '80 e, più precisamente, dalla relazione Adonnino, le cui raccomandazioni, accolte dal Consiglio Europeo di Milano nel 1985, vennero utilizzate nel processo di sensibilizzazione e costruzione dell'identità europea dei cittadini attraverso l'intermediazione dello sport.

In quegli stessi anni, inoltre, erano in atto notevoli cambiamenti che hanno dato impulso al processo di mutazione che ha reso lo sport di oggi quello che è.

⁶⁷ TOGNON J. E STELITANO A., *Sport, Unione Europea e diritti umani*, Cleup Padova, 2011, pag. 219-221.

Infatti, il CIO, attraverso l'abolizione della distinzione tra sport dilettantistico e professionistico, ha dato il via libera alla sponsorizzazione commerciale dei giochi olimpici e sancendo la nascita dello sport-business.

In seconda battuta, è stata concessa una libera concorrenza in materia di diritti televisivi determinando una guerra economica per procurarsi la trasmissione dei più importanti eventi sportivi e garantendo quella che al giorno d'oggi è la fonte primaria di finanziamento dello sport di vertice.

Infine, con la scomparsa dell'Unione sovietica è aumentato notevolmente il bacino d'utenza degli individui che praticano sport.

Questi cambiamenti, favoriti dal processo di globalizzazione in atto in quel periodo, hanno trasformato lo sport in un'industria di rilievo per il P.I.L. di ogni Stato e hanno reso necessario l'intervento delle istituzioni comunitarie in ambito sportivo in relazione alle problematiche inerenti la relazione tra lo sport e la salute, l'istruzione e l'occupazione.

Il primo risultato innescato da tutti i processi sopra descritti è stato il vertice di Amsterdam del giugno 1997, quando i rappresentanti degli Stati membri si riunirono per i lavori che avrebbero condotto poi alla redazione del Trattato che porta lo stesso nome.

Tuttavia, gli addetti ai lavori dedicarono poco spazio e tempo al fenomeno sportivo nonostante quella fosse la più grande opera di revisione dei Trattati dall'origine della Comunità Europea, e in considerazione anche delle ripercussioni prodotte dalla sentenza Bosman.

La maggior parte degli studiosi considerano la dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam frutto di una veloce e dovuta opera di conclusione dei lavori più che di un autentico desiderio di inserire lo sport nel trattato stesso.

Questo aspetto si può facilmente cogliere anche dal valore giuridico delle dichiarazioni, che diversamente dai trattati e dai protocolli aggiuntivi non sono vincolanti, e dall'eccessiva genericità nella trattazione del tema sportivo che non permette di cogliere la reale posizione degli Stati membri al riguardo.

Sussistono, tuttavia, anche degli elementi che portano nella direzione opposta dal momento che la dichiarazione appare comunque come il Trattato dell'Unione che cita per la prima volta nella storia il termine sport.

Nello specifico, nella dichiarazione viene dato particolare rilievo alle caratteristiche dello sport dilettantistico evidenziando l'aspetto ludico e aggregativo più che quello economico e spettacolare. L'associazionismo e il dilettantismo puro, con la loro capacità di riunire gli individui e di plasmare le loro identità, vengono descritti e categorizzati come il vero motore all'interno di questo settore.

Qualche mese più tardi, nel novembre 1998, la Commissione si riunì a Vienna per redigere un nuovo documento da presentare al Consiglio di Helsinki l'anno successivo *“al fine di salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo sociale dello sport nell'ambito del diritto comunitario”*.

Nelle 11 pagine elaborate, la Commissione si sofferma principalmente sulla *“funzione sociale d'interesse generale dello sport”*, per e poi andare ad analizzare una serie di nuovi fenomeni che creano notevoli problemi etici e organizzativi nel mondo dello sport, quali la violenza negli stadi, il doping, lo sfruttamento dei giovani sportivi a fini di lucro e la ricerca di guadagni finanziari rapidi a discapito di una espansione bilanciata del sistema.

Perciò, pur constatando che lo sport europeo ha intrapreso una rapida trasformazione verso l'economicità delle prestazioni, che non per forza ha una valenza negativa⁶⁸ se si considera ad esempio l'aumento dell'indotto e dei numeri di posto di lavoro correlati, viene riaffermato il fondamentale ruolo che possiede la Comunità nel preservare e potenziare la funzione sociale ed educativa dello sport.

La Commissione pone l'accento sulla valorizzazione dello scopo educativo dello sport attraverso il perseguimento di specifici obiettivi che vanno dal potenziamento del ruolo dello sport e dell'educazione fisica nelle scuole all'inserimento lavorativo degli atleti al termine della loro carriera

⁶⁸ Bisogna constatare, infatti, che ci sono anche elementi che visti da una certa prospettiva determinano effetti positivi come ad esempio l'aumento della popolarità dello sport in termini di pratica e spettacolo, l'internazionalizzazione dello sport con la moltiplicazione delle competizioni europee e mondiali e lo sviluppo senza precedenti della componente economica che, ad esempio, comporta un aumento dell'indotto e dei numeri di posto di lavoro.

sportiva, passando per un tentativo di armonizzazione dei sistemi di preparazione dei quadri sportivi degli Stati membri, focalizzandosi, in particolare, sulla lotta contro il fenomeno del doping, quale problematica sempre più diffusa. Si ritiene necessaria a tal proposito una stretta collaborazione fra le Istituzioni europee, gli Stati e le organizzazioni sportive al fine di promuovere lo sport e la tutela dei valori morali e sociali che lo caratterizzano.

La sopracitata *partnership*, secondo la Commissione, dovrà fondarsi su una serie di principi riconosciuti dall'Unione Europea, come per esempio il ruolo centrale che lo sport riveste nella società odierna.

Esso contribuisce alla pubblica sanità, mantenendo una funzione di integrazione sociale e di educazione.

L'integrità dello sport deve essere preservata, motivo per cui la lotta al doping e il traffico di giovani atleti devono essere fronteggiati con fermezza e sanzionati con severità.

Nel dicembre del 2000 il Consiglio Europeo, nella riunione svoltasi a Nizza, redige, in risposta alla relazione di Helsinki, la *“Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tenere conto nell’attuazione delle politiche comuni”*.

Ad assumere rilievo nella suddetta dichiarazione è il ruolo della Comunità che, nonostante le mere competenze indirette, deve tenere presente le funzioni sociali, educative e culturali dello sport.

La linea guida, dunque, è quella di preservare l'unità e i legami di solidarietà che uniscono tutti i temi delle pratiche sportive, il principio di equità delle competizioni, gli interessi morali e materiali e l'integrità fisica degli sportivi, in particolar modo se minorenni.

La dichiarazione, pur avendo natura prettamente politica e non regolamentare, costituisce una tappa decisiva nel percorso di affermazione della specificità dello sport e del suo inquadramento come un vero e proprio diritto di cittadinanza in ambito comunitario.

Un'autorevole dottrina ritiene che il biennio 1999-2000 può essere considerato il punto di partenza per un'indagine approfondita delle diverse caratteristiche dello sport all'interno dell'Unione Europea⁶⁹.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, pubblicata il 7 dicembre 2000 a Nizza, non menziona lo sport e, anzi, nell'enunciazione della definizione del concetto di "tempo libero", ne opera un ridimensionamento all'interno di un'accezione prettamente lavoristica, dal momento che all'art. II-31 questo viene inteso come "limitazione della durata massima del lavoro" e "periodi di riposo". Le ragioni di tale scelta derivano dalla volontà della Convenzione di inserire nel testo solamente i diritti da tutelare azionabili in giudizio⁷⁰.

La Carta, collocata nella seconda parte del progetto di Costituzione Europea, avrebbe avuto valore vincolante con l'entrata in vigore di quest'ultima. Tuttavia dopo l'insuccesso della ratifica della Costituzione, fu il Trattato di Lisbona che conferì alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati europei attraverso l'articolo 6.

2.2 Il ruolo centrale dello sport nell'Unione Europea: i primi tentativi con l'art. III-282 della Costituzione Europea e l'Anno europeo dello sport

Il 28 febbraio 2002 a Bruxelles, durante la prima assemblea della Convenzione Europea, gli esperti della materia valutarono la possibilità che il progetto di Trattato istitutivo di una Costituzione per l'Europa comprendesse anche il fenomeno sportivo, conciliando l'aspetto economico della prestazione sportiva con il ruolo sociale della stessa.

In particolare, nel Trattato si evince che l'Unione si è posta l'obiettivo di contribuire alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

⁶⁹ TOGNON J., *Diritto comunitario dello sport*, Giappichelli, 2009, pag. 3-13.

⁷⁰ GREPPI E. e VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Torino, 2005, pag. 158.

In base all'articolo III-182 della Convenzione, l'azione dell'Unione è intesa *“a sviluppare la dimensione europea dello sport, promovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi”*.

Molti furono i tentativi di apportare modifiche al testo del Trattato. Nonostante il riconoscimento ottenuto, lo sport non ottenne quel risalto necessario e l'Unione non acquisì una competenza specifica in materia.

L'approvazione del testo finale della Costituzione Europea si ebbe nel 2004 a Parigi, dove si ebbe il puro recepimento dell'articolo III-182 nel nuovo articolo III-282. Il Trattato Costituzionale, però, non ottenendo la sottoscrizione di Francia e Olanda, non entrò in vigore.

Ciò nonostante, veniva riscontrato un rinnovato interesse dell'Unione Europea per il fenomeno sportivo nella sua totalità e nella constatazione di una nuova centralità conseguita.

Dai Giochi Olimpici antichi fino allo sport amatoriale moderno, l'educazione e lo sport hanno da sempre un forte legame, occasione di aggregazione tra sportivi e chi partecipa con ruoli diversi.

Il 2004 ha sancito la nascita dell'Anno Europeo dell'educazione attraverso lo sport, un fenomeno nato per aumentare la cognizione del potenziale dello sport quale strumento sociale di enorme rilevanza.

L'obiettivo era utilizzare lo sport come strumento di integrazione e di apprendimento attraverso la cooperazione tra istituti scolastici, organizzazioni sportive e Istituzioni.

Numerosi sono stati i progetti che hanno visto coinvolti migliaia di organizzazioni europee.

Vanno inoltre ricordati due eventi sportivi che si sono svolti in quell'anno: gli Europei di calcio (svoltisi in Portogallo) e le Olimpiadi di Atene.

Entrambi le competizioni hanno avuto un impatto sulla mentalità dei cittadini europei ed in particolare sulla diffusione del principio dello “sport per tutti”, con la riscoperta dell'importanza dei valori sociali e di integrazione troppo spesso trascurati dallo sport *business*.

L'Anno Europeo dello Sport ha stimolato una valorizzazione dello sport sia quale strumento di educazione formale, volto ad incoraggiare le persone a condurre una vita sana, sia come strumento di

apprendimento informale, con il fine di promuovere l'integrazione tra i popoli, battendosi contro la discriminazione razziale.

È stata così inaugurata una nuova era, con le Istituzioni che si sono interrogate in merito alla questione sportiva e con la Comunità che ha posto l'attenzione su un settore che, fino a poco tempo prima, era considerato secondario.

2.3 Il libro bianco sullo sport

Uno dei documenti più importanti della UE in materia di sport è il Libro Bianco sullo sport⁷¹, pubblicato l'11 luglio 2007⁷².

Questo documento rappresenta la prima iniziativa completa e di notevole rilevanza della Commissione Europea in tale ambito.

L'intento è stato quello di offrire un documento che contenga indicazioni giuridiche chiare sul ruolo dello sport nella UE, sviluppando un ampio confronto sulle particolari problematiche e potenziando l'importanza dello sport nel processo decisionale comunitario, sempre tenendo ben presenti le specifiche esigenze e le specificità del settore.

Il punto di partenza dell'opera è il ruolo sociale, culturale e ricreativo dello sport.

La Commissione sottolinea come l'attività fisica comporti una riduzione dei rischi alla salute, tra cui principalmente malattie cardiovascolari nonché problemi legati all'obesità e al sovrappeso.

⁷¹ I Libri Bianchi elaborati dalla Commissione Europea, sono documenti che comprendono proposte per azioni comunitarie in determinati campi. Qualche volta fanno seguito a un Libro Verde, che contiene una serie di proposte volte a un dibattito pubblico, pubblicato per sostenere una consultazione a livello europeo. I Libri Bianchi, invece, contengono una raccolta ufficiale di proposte in settori politici specifici e rappresentano lo strumento per la loro realizzazione. Quando un Libro Bianco è accolto favorevolmente dal Consiglio, questo può sfociare in un programma d'azione dell'Unione nel settore in questione.

⁷² Ján Figel, Commissario europeo per l'istruzione, la formazione, la cultura e la gioventù e sport, ha dichiarato: "*Questo Libro bianco è il contributo della Commissione al dibattito europeo sull'importanza dello sport nella nostra vita quotidiana. Esso migliora la visibilità dello sport nella definizione delle politiche europee, sensibilizza maggiormente sulle necessità e specificità del settore sportivo e individua nuove azioni appropriate a livello europeo. L'attuazione del Libro bianco può contribuire a preparare la strada verso una futura azione di sostegno dell'UE nel settore dello sport, poiché il recente Consiglio europeo ha riaperto la possibilità di includere nel trattato una disposizione sullo sport*".

Gli Stati membri sono stati incoraggiati alla diffusione del concetto di “vita attiva”, con attenzione particolare alla formazione di insegnanti e ai giovani.

Priorità in tal senso viene data anche alla lotta al doping nel segno della cooperazione tra WADA, UNESCO e Consiglio d’Europa.

La Commissione promuove il volontariato e la cittadinanza attiva per il tramite dello sport, esortando gli Stati membri a rendere accessibili e fruibili le infrastrutture sportive, così come ne evidenzia la capacità di creare nuovi posti di lavoro.

Altro argomento di eminente rilievo trattato all’interno del Libro è quello relativo ai migranti e al razzismo.

Lo sport infatti, afferma la Commissione, agevola l’integrazione nella società dei migranti e degli stranieri, promuovendo il dialogo interculturale.

Si rende necessario perciò valorizzare questi aspetti condannando con severità ogni forma di razzismo, xenofobia e violenza che abbiano luogo all’interno di eventi sportivi o che siano ad essi riconducibili.

Dopo aver esaminato l’aspetto economico dello sport (che proprio in quegli anni andava assumendo una dimensione fortemente incisiva nel PIL dell’Unione), la Commissione affronta la tematica riguardante l’organizzazione sportiva, considerata come un punto cruciale del Libro Bianco.

In primo luogo viene accettata l’autonomia delle organizzazioni sportive, concordando che la gestione dello sport è di competenza principalmente degli enti sportivi preposti e accogliendo un’autoregolamentazione che sia, però, compatibile con il diritto comunitario.

La Commissione precisa che le disposizioni relative alla concorrenza e al mercato interno si applicano allo sport quando quest’ultimo costituisce, a tutti gli effetti, un’attività economica.

Per quanto attiene al lavoro, l’attività sportiva è tenuta a rispettare sia il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità, sia le norme relative alla cittadinanza dell’Unione e alla parità di genere.

Non si può, però, trascurare che lo sport è connotato da aspetti specifici e che, quindi, all’incidenza del diritto europeo nel mondo dello sport si oppone il c.d. principio di specificità.

Si tratta, in effetti, della già citata *sporting exception*, riconosciuta dalle decisioni della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma che non può essere mai intesa in modo da giustificare un'esenzione generale dall'applicazione del diritto comunitario.

In altre parole, viene confermato il principio di un'autonomia "a scartamento ridotto" del fenomeno sportivo, poiché lo stesso – a maggior ragione quando in gioco vi sono interessi di natura economica – è comunque sottoposto alla forza cogente del diritto dell'Unione.

La Commissione precisa, inoltre, che ci sono norme organizzative dello sport che, in ragione dei loro obiettivi, non sembrano violare le disposizioni antitrust del Trattato; tuttavia, enuncia espressamente il principio secondo cui la compatibilità di una determinata regola sportiva con le norme di diritto comunitario deve essere valutata caso per caso, respingendo quindi la nozione di "regole puramente sportive", ma svolgendo un controllo *ex post* su qualunque tipo di norma sportiva ai fini della compatibilità con il diritto UE.

La Commissione ha posto in atto una serie di iniziative successive al Libro Bianco per dare concreta attuazione alle varie proposte presenti e per affrontare le problematiche riscontrate nella prima parte del documento.

Nel concreto essa intende intraprendere un dialogo strutturato all'interno del Forum Europeo dello sport, nonché dei raduni annuali con i dirigenti e i ministri dello sport degli Stati membri, con le principali organizzazioni sportive internazionali e con le agenzie specializzate dell'ONU che si occupano di sport, adottando con un piano d'azione (denominato *de Coubertin*) che propone misure concrete di intervento in molteplici direzioni.

Rimane ad ogni modo incontrovertibile il fatto che il Libro Bianco costituisca il documento più importante emanato dalle Istituzioni europee nel settore sportivo, anche se non recepito favorevolmente dai vertici dello sport europeo (i quali non tollerano la sottoposizione completa dello sport al diritto comunitario con il principio enunciato della verifica caso per caso).

Infatti il principio della specificità, vigorosamente salvaguardato dalle organizzazioni sportive, verrebbe del tutto trascurato.

In ultima analisi, il Libro Bianco, pur essendo un atto di notevole valore, formula un'elencazione di principi indubbiamente evocativi ma non precettivi⁷³.

2.4 Il trattato di Lisbona: l'art. 165 TFUE

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stata riconosciuta la specificità dello sport in ambito comunitario.

Il risultato rappresenta, perciò, una vittoria delle *lobbies* delle Federazioni Internazionali, che hanno visto tutelati i propri interessi e la propria autonomia, anche se non bisogna sopravvalutarne gli effetti.

In *primis*, è importante rilevare che si tratta “solo” del primo passo, benché essenziale, per l'affermazione di una competenza diretta dell'UE in ambito sportivo.

Infatti, pur essendo stato ratificato da tutti gli Stati membri, è necessario che venga data concreta attuazione al Trattato, pena la perdita di efficacia da parte dello stesso. Nello specifico, il nuovo art. 165 del TFUE recita “[...] *L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa*”.

Secondo il Trattato, “*l'azione dell'Unione è intesa: a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi*” (secondo comma); e in ogni caso, “*l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa*” (terzo comma).

Con l'entrata in vigore del Trattato, il 1° dicembre 2009, si è potuto constatare, sulla base dei principi fondamentali ivi espressi, che lo sport è un'attività con finalità più tecniche e regolamentari che

⁷³ TOGNON J., *Diritto comunitario dello sport*, Giappichelli, 2009, pag. 14-36.

economiche; dunque esso può, in qualche modo, eludere le regole sulla libera circolazione e sulla concorrenza.

Autorevole dottrina si è espressa sul tema, affermando che il Trattato di Lisbona ha riannodato il filo interrotto dalla mancata ratifica della Costituzione Europea, riaprendo un nuovo cammino per dettare norme europee sullo sport; inoltre, ha ritenuto che il Libro Bianco della Commissione è già in parte “superato”, come testimoniano le posizioni prese, nel primo semestre 2008, dal Comitato delle Regioni e dal Parlamento Europeo⁷⁴.

Quest’ultimo in particolare nella Risoluzione dell’8 maggio 2008 rinnega il principio del “caso per caso” proposto dalla Commissione nel Libro bianco dal momento che non concorre ad eliminare l’incertezza giuridica in materia.

Il Parlamento, infatti, *“ritiene che la Commissione debba esercitare le competenze complementari relative allo sport, di cui all'articolo 149 del Trattato CE quale modificato dal Trattato di Lisbona, conformemente al principio di sussidiarietà, rispettando l'autonomia delle organizzazioni sportive e dei relativi organi direttivi e tenendo debitamente conto della specificità dello sport”* (punto 3 della Risoluzione); è inoltre *“del parere che un'organizzazione sportiva sia libera di gestire le proprie attività allorché il suo regolamento è puramente sportivo, ma, laddove comporti delle restrizioni, esse devono essere proporzionate, ovvero fondate e necessarie per raggiungere gli obiettivi sportivi perseguiti, nel quadro della legislazione dell'Unione europea”*.

2.5 Interventi strutturali dell’Unione Europea in ambito sportivo e il piano di lavoro

La comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 denominata “Sviluppare la dimensione europea dello sport” è un documento indirizzato al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato Economico Sociale e al Comitato delle Regioni.

⁷⁴ TOGNON J. E STELITANO A., *Sport, Unione Europea e diritti umani*, Cleup Padova, 2011, pag. 146-156.

Tale documento non ha inteso sostituire il Libro Bianco, e il successivo Trattato di Lisbona; ma sostanzialmente ne conferma l'essenza nella sua totalità. Infatti, la Commissione ribadisce che il controllo di congruità delle norme sportive da parte del diritto comunitario sia un compito istituzionale e dovuto⁷⁵.

La Dichiarazione di Lubiana è stata adottata il 17 Marzo 2008 dalla Presidenza slovena dell'Unione Europea di concerto con i Ministri dello Sport dei paesi membri, i presidenti dei Comitati Olimpici Nazionali degli Stati membri dell'UE, il rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale e il Commissario Europeo responsabile per l'educazione, la cultura e lo sport.

Il documento prende ispirazione dal corrente Anno europeo del dialogo interculturale per dichiarare che *“lo sport e l'educazione fisica sono eccellenti mezzi per promuovere l'educazione, la salute, lo sviluppo e la pace, specialmente per i gruppi vulnerabili nella società quali i bambini e le persone con disabilità”*. Vengono altresì evidenziate *“le significative funzioni educative e sociali dello sport e l'importanza di questo nel promuovere valori sociali quali lo spirito di squadra, la competizione leale, la cooperazione, la tolleranza, la solidarietà, così come i diritti umani attraverso la pratica dei valori olimpici”*.

Si afferma ancora nel documento che le iniziative sportive *“possono effettivamente essere mezzi trasversali a vari ambiti per costruire capacità educative in grado di promuovere la salute e la pace, di proteggere l'ambiente naturale e di combattere l'esclusione sociale, la violenza, le ineguaglianze, il razzismo e la xenofobia.”*

I principi enunciati nella Dichiarazione sono pienamente conformi a quelli dell'agenda olimpica sull'educazione, dal momento che entrambe hanno come caposaldo lo scambio culturale nel rispetto della diversità.

L'Olimpismo rappresenta la *summa* dei principi che caratterizzano l'essenza sportiva e, di conseguenza, dei diritti umani fondamentali che hanno iniziato un percorso di riconoscimento

⁷⁵ TOGNON J. E STELITANO A., *Sport, Unione Europea e diritti umani*, Cleup Padova, 2011, pag. 146-156.

giuridico internazionale a partire dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale di cui si è detto sopra.

Il piano di lavoro dell'UE per lo sport rappresenta il più importante documento dell'UE sulla politica in materia di sport ed è incentrato sulle principali attività dell'Unione nel settore, fungendo da strumento di orientamento per la promozione della cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le parti interessate del settore dello sport.

Il primo piano di lavoro per lo sport (2011-2014) è stato adottato dal Consiglio nel 2011. Attualmente si sta svolgendo il quarto piano di lavoro, adottato dal Consiglio dei ministri adottato il 1° dicembre 2020 (per il quadriennio 2021-2024).

L'attività fisica occupa un posto di prim'ordine nel piano che, tra le priorità fondamentali, prevede la creazione di opportunità sportive per tutte le generazioni. Tra gli altri settori d'intervento chiave figurano la determinazione delle priorità per le competenze e le qualifiche nello sport attraverso lo scambio delle migliori prassi e lo sviluppo delle conoscenze, la tutela dell'integrità e dei valori, nonché la dimensione socioeconomica e ambientale dello sport e la promozione della parità di genere. L'UE mira inoltre ad aumentare la percentuale di donne tra gli allenatori e nelle posizioni dirigenziali, a promuovere pari condizioni per tutti gli atleti e a rafforzare la copertura mediatica delle competizioni sportive femminili.

Lo sport è un settore in cui l'UE ha acquisito competenze solamente di recente e, più precisamente, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009.

Come ricordato sopra, è l'articolo 165 TFUE che offre una base giuridica per l'avviamento di piani di lavoro specifici (quali Erasmus+) e per esprimersi con una sola voce nelle sedi internazionali e nei confronti di Paesi terzi.

Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea rivolto ai temi dell'istruzione, delle politiche giovanili e dello sport in Europa, che è stato istituito con il Regolamento 2021/817 (UE).

Il Programma promuove la mobilità ai fini dell'apprendimento del personale sportivo e una cooperazione fondata sui principi di qualità, inclusione, creatività e innovazione a livello di organizzazioni e politiche sportive, con particolare attenzione agli sport di base.

L'obiettivo è quello di valorizzare il ruolo che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica, uno stile di vita sano, le relazioni interpersonali, l'inclusione sociale e l'uguaglianza e contribuisce a promuovere i valori comuni europei, il buon governo e l'integrità nello sport.

Per far questo, Erasmus+ sostiene: *“la mobilità del personale sportivo”* (art. 12); *“i partenariati, anche di piccola scala, per la cooperazione e lo scambio di pratiche, finalizzati a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma e gli eventi sportivi senza scopo di lucro che mirano a sviluppare la dimensione sportiva europea e a promuovere questioni rilevanti per lo sport di base”* (art. 13); *“la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione nel settore dello sport e dell'attività fisica; il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni europee e le organizzazioni internazionali nel settore dello sport; le misure che contribuiscono all'attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma; la cooperazione con altri strumenti della UE ed il sostegno ad altre sue politiche; le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul Programma”* (art. 14)⁷⁶.

Il budget del Programma Erasmus+ per il settore dello sport nel 2023 è pari a € 65,1 milioni, per le azioni centralizzate e decentrate, ed è destinato alla realizzazione dei seguenti obiettivi: incoraggiare la partecipazione allo sport e all'attività fisica; sostenere la settimana europea dello sport; promuovere l'educazione sportiva; combattere la violenza, il razzismo, la discriminazione, l'intolleranza nel campo dello sport; sviluppare le competenze e la carriera degli sportivi.

Il Programma è gestito in parte a livello centralizzato dalla Commissione europea e in parte a livello decentrato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani⁷⁷.

⁷⁶ Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021.

⁷⁷ In erasmusplus.it/sport/sport.

Nel settembre 2015 è stata lanciata la Settimana europea dello sport, con l'intento di promuovere lo sport e l'attività fisica in tutta Europa a livello nazionale, regionale e locale, incentivando i cittadini europei ad intraprendere uno stile di vita migliore e più sano.

L'indagine Eurobarometro del 2018 ha rilevato che il 59% degli europei non pratica mai esercizio fisico o sport o lo fa raramente. Di conseguenza, la salute e il benessere delle persone ne risentono, così come l'economia, e ciò determina a sua volta un aumento della spesa sanitaria e la diminuzione della produttività sul posto di lavoro e del tasso di occupazione.

Dal 2017 la Settimana europea dello sport si svolge in tutta Europa dal 23 al 30 settembre e, in tale occasione, gli Stati membri e i Paesi *partner* organizzano un'ampia gamma di attività ed eventi. Nonostante la pandemia di COVID-19, nel 2020 vi hanno partecipato quarantadue Paesi e si sono svolti 32.617 eventi.

L'inclusione sociale è una delle priorità dell'UE per il ruolo dello sport nella società.

Avvicinando le popolazioni, costruendo comunità e lottando contro atteggiamenti xenofobi e il razzismo, lo sport ha le potenzialità per fornire un contributo importante all'integrazione dei migranti nell'UE e, per tali motivi, la Commissione europea agevola lo scambio di buone pratiche riguardanti l'integrazione dei migranti.

Nel settembre 2016 la Commissione ha pubblicato uno studio che esamina in che modo lo sport sostiene l'integrazione dei migranti in Europa.

La Commissione promuove inoltre i progetti e le reti per l'inclusione sociale dei migranti attraverso i fondi strutturali e di investimento europei e il programma Erasmus+.

Esistono finanziamenti a favore di progetti come la Rete europea per l'inclusione nello sport per la promozione delle pari opportunità, in particolare per quanto concerne i migranti e le minoranze, attraverso l'Inclusione sociale e il volontariato nei club sportivi in Europa.

Il calcio svolge un ruolo chiave in materia di inclusione sociale, con la partecipazione del sindacato dei calciatori (come nel progetto Mostra il cartellino rosso al razzismo) o con gli organi di governo

come l'UEFA, che ha aiutato l'UE con la mappatura delle attività dei propri membri a sostegno dell'inclusione sociale dei rifugiati⁷⁸.

3. Normativa nazionale italiana sul diritto allo sport

Come è noto ai più, nella Costituzione Italiana Repubblicana del 1948 manca un esplicito e diretto alla materia sportiva, intesa come attività realizzata dal singolo o da individui ed enti.

La motivazione è di tipo storicistico, anche se la dottrina si divide al riguardo.

Una parte di essa, infatti, ravvisa la ragione dell'ommeso riconoscimento nella volontà dell'Assemblea Costituente, durante il processo di ridefinizione dell'assetto statale nelle sue strutture organizzative, di eliminare i retaggi fascisti in relazione al fenomeno sportivo. Infatti in epoca fascista lo sport era concepito come strumento educativo per i giovani con il fine di valorizzazione della razza e di potenziamento dell'apparato bellico dello Stato.

Un'altra parte della dottrina, invece, ascrive il tralasciato riconoscimento dello sport sul piano costituzionale alla mera non necessarietà dello stesso. Del resto si è più volte osservato come lo sviluppo maggiore e più significativo sia avvenuto in tempi recenti.

La carenza appena notata, tuttavia, non deve far supporre che esso appaia privo di una protezione.

Lo sport infatti ottiene una tutela costituzionale indiretta attraverso gli artt. 2, 3, 13, 18, 32, 33, 34, mentre lo sport professionistico anche agli artt. 4 e 35.

L'art. 2 Cost. riconosce e assicura i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo nelle formazioni sociali sia nelle formazioni sociali ove si realizza la sua personalità.

Tale norma, definita sia di "chiusura" (in quanto esaurisce in sé tutte le istanze di libertà), sia a "fattispecie aperta" (poiché in grado di racchiudere quei diritti non previsti in Costituzione ma considerati indispensabili dalla società in un dato momento storico), viene considerata idonea a rispondere all'esigenza di tutela dello sport.

⁷⁸ RENARD O. e ISKRA K., in note tematiche sull'Unione Europea, 2023.

La Costituzione, anche se in maniera tacita, rileva che l'insegnamento e l'esercizio sportivo rappresentano uno strumento di promozione umana e sociale; pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Cost. è compito della Repubblica agevolarne la diffusione, in modo tale da *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”*.

Il legame tra lo sport e l'art. 13 Cost., che sancisce l'inviolabilità della libertà personale, emerge nella misura in cui esso è ricondotto alla libertà dell'individuo nell'eseguire l'attività sportiva in relazione alle proprie esigenze.

Ai sensi dell'art. 18 Cost., assume rilevanza costituzionale la pratica sportiva espletata in forma organizzata, dotata di autonomia regolamentare. Da tale disposizione costituzionale, che tutela la libertà di associazione, scaturisce l'espressione *“associazionismo sportivo”*, inteso come libera e volontaria associazione di più persone che desiderano esercitare, in forma organizzata e permanente, l'attività sportiva.

La previsione costituzionale che tuttavia principalmente si invoca con riferimento all'attività sportiva è rappresentata dall'art. 32 Cost., nell'ambito della tutela della salute, come diritto fondamentale della persona, che ottiene possibilmente la propria compiuta realizzazione anche tramite il riconoscimento e la garanzia del diritto allo sport, nel suo svolgimento sia amatoriale che agonistico. La Repubblica, infatti, tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

Secondo una corrente di pensiero, il diritto alla salute ha una natura *“proteiforme”*, in quanto comprende una serie di situazioni soggettive giuridiche, che, di conseguenza, diventano costituzionalmente garantite⁷⁹. Una di esse è sicuramente l'esigenza del singolo di praticare l'attività sportiva. Per salute, infatti, si deve intendere non solo la semplice mancanza di malattia, ma lo stato globale di benessere psico-fisico⁸⁰.

⁷⁹ V. Crisafulli, L. Paladin, S. Bartole, R. Bin, Art. 32, in Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008, p. 321.

⁸⁰ PITTALIS M., *Sport e diritto*, Cedam, 2022, pag. 24-27.

Con riguardo allo sport professionistico, l'art. 4 Cost., che sancisce il diritto al lavoro e la libera scelta di un'attività tesa al progresso materiale e spirituale della società, rinvia alla pratica sportiva, considerata da sempre uno degli strumenti volti al miglioramento fisico della persona umana e alla sua elevazione spirituale.

Occorre sottolineare che, malgrado l'interesse manifestato verso la cultura sportiva sia cresciuto negli anni, non si è percepita la necessità di riconoscere il ruolo sociale dello sport a livello costituzionale⁸¹.

Volendo allargare lo sguardo risulta opportuno precisare che, al pari della Costituzione italiana, anche le carte costituzionali di altri Stati non richiamano lo sport.

In tale categoria, rientrano le Costituzioni degli Stati Uniti d'America, del Belgio, del Giappone, la Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania e la Costituzione della Repubblica francese.

Viceversa, taluni testi costituzionali più recenti hanno affrontato in maniera differente la questione in esame, disciplinandola in base a modelli eterogenei che possono essere riassunti essenzialmente in tre distinte tipologie, in particolare:

1. considerazione del fenomeno sportivo in termini di diritto oggettivo (organizzazione e ordinamento sportivo), con previsione di un impegno dello Stato per la relativa promozione e diffusione:
 - (a) in via generale, come nel caso della Costituzione della Grecia (1975); più precisamente all'art. 16, comma 9, il quale assegna veste costituzionale al diritto dello sport, inteso come diritto individuale, e in particolare, come componente del libero sviluppo della personalità.
 - (b) o in modo più specifico, come elemento rilevante per la cultura nazionale e per la tutela dei giovani, come nel caso della Costituzione della Svizzera (2000).
2. considerazione dello sport – oltre che in termini di diritto oggettivo – anche come elemento rilevante nell'ambito del diritto alla salute: tale impostazione risulta essere la più frequente, come è avvenuto

⁸¹ LEO L., *Sport e Costituzione: un legame da rivedere*, in *Cammino Diritto*, n. 2/2021.

in molte Costituzioni, quali quelle della Spagna (1978), della Turchia (1982), della Russia (1993), della Croazia (2010) e dell'Ungheria (2011);

3. considerazione dello sport, oltre che in termini di diritto oggettivo, anche come vero e proprio diritto di tutti gli individui (autonomo o anche funzionale al diritto alla salute), come è avvenuto rispettivamente nella Costituzione del Brasile (1988) e nella Costituzione del Portogallo (1976). Con riguardo alla prima, l'art. 217 assegna allo Stato il compito di garantire lo sviluppo della pratica sportiva, anche mediante il finanziamento dello sport educativo, la tutela e l'incentivazione delle manifestazioni sportive nazionali. La seconda, invece, all'art. 79, riconosce a tutti il diritto allo sport, aggiungendo che spetta alla Stato promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione dello stesso, oltre a prevenirne la violenza.

Molto significativa è stata, però, in un'ottica di inquadramento del fenomeno sportivo come materia di interesse pubblico, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che, con sentenza 25 marzo 1976, n. 57, ha sottolineato come *“lo sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato”*.

Solamente a seguito della Riforma del Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione, avvenuta con legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, l'ordinamento sportivo, già presente nella legislazione ordinaria, è stato inserito nel sistema costituzionale.

L'art. 117 comma 3, infatti, inserendo l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente, ha provocato un lungo ed estenuante dibattito dottrinale. È opportuno sottolineare che tale riconoscimento non è, però, avvenuto come diritto soggettivo ma soltanto dal punto di vista del diritto oggettivo, con l'inserimento dell'“*ordinamento sportivo*” tra le materie oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni⁸².

⁸² LUBRANO E., *“Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale”*, in *Dirittifondamentali.it*, Fascicolo 2/2020.

Un intervento legislativo recente in materia sportiva ha coinvolto l'emergenza sanitaria-coronavirus con la sospensione delle competizioni sportive, delle attività di palestre e centri sportivi, privando i bambini e gli adolescenti di un diritto fondamentale.

Sotto tale profilo, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (art. 1, comma 369, lett. e) ha espressamente riconosciuto l'esistenza di un vero e proprio diritto allo sport limitato ai minori, prescrivendo l'obbligo per lo Stato di *“garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore”*. Del resto, lo sport non è altro che un luogo di costruzione positiva della personalità.

Tale considerazione trova convalida nella legge 23 marzo 1991, n. 91, che qualifica la libertà dell'attività sportiva come *“un'esplicazione della personalità dell'individuo meritevole di promozione e di tutela”*. Tuttavia, la legge n. 205/2017, nel riconoscere un diritto allo sport nei confronti dei minori, ha accresciuto non solo i dubbi sull'identificazione dello stesso come diritto, ma anche sul significato assunto dal termine⁸³.

In sostanza, la disciplina di livello nazionale relativa all'emergenza epidemica ha rivelato come – anche nell'ambito di una disciplina emergenziale, che ha significativamente ristretto alcuni diritti fondamentali, quali la libera circolazione, il lavoro e l'impresa – l'ordinamento ha comunque implicitamente riconosciuto la sussistenza di un diritto allo sport mediante l'adozione di una normativa emergenziale che, seppure profondamente restrittiva (possibilità di svolgimento di sola attività motoria, individualmente, in prossimità alla propria abitazione e con il rispetto della distanza interpersonale), ha autorizzato uno spazio limitato per l'esercizio di tale diritto.

L'importanza di tale disciplina specifica – a tutela di un diritto formalmente privo di rilevanza costituzionale, quale il diritto allo sport – si osserva anche nel confronto con la disciplina di alcuni diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (quali il diritto di libera circolazione, il diritto al lavoro o il diritto di libera iniziativa privata), che si è tradotta, invece, in statuizioni di totale

⁸³ LEO L., *Sport e Costituzione: un legame da rivedere*, in *Cammino Diritto*, n. 2/2021.

preclusione (salvo situazioni specifiche riconducibili ad inderogabili situazioni di lavoro, di necessità o di salute) oppure in situazioni di carenza di apposite previsioni specifiche.

In sostanza, il diritto allo sport è stato inevitabilmente oggetto di compressione (come è avvenuto anche per tutti gli altri diritti costituzionalmente riconosciuti), nel necessario bilanciamento tra interessi fondamentali, volto a garantire il preminente interesse generale della tutela della salute della collettività secondo il principio di precauzione.

Al tempo stesso, però, il legislatore del periodo di emergenza sanitaria ha manifestato un particolare rispetto per il “nucleo essenziale” dello stesso, come è risultato dalla previsione di una disciplina *ad hoc* che ne ha evitato la assoluta preclusione.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la disciplina emergenziale del coronavirus ha, quasi paradossalmente, dimostrato l’esistenza di una cultura sociale e giuridica favorevole al rispetto dello sport di base, con implicito riconoscimento di un diritto allo sport di tutti i cittadini⁸⁴.

⁸⁴ LUBRANO E., *Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, Fascicolo 2/2020.

CAPITOLO III

SPORT E DISABILITÀ

1. Normativa nazionale sul diritto allo sport per le persone con disabilità

Il riconoscimento dei diritti civili delle persone affette da alterazioni fisiche, sensoriali e mentali, è stata una vera e propria conquista sociale, ma il percorso è stato lento, tortuoso e tormentato.

Da quando nel corso degli anni sono progressivamente mutati l'atteggiamento generale e l'attenzione verso questi soggetti, parallelamente è migliorato anche il loro coinvolgimento e l'accettazione nella società.

Uno strumento fondamentale per raggiungere, in tema di diritti umani, la parità tra persone con disabilità e non è il principio di non discriminazione.

La parità di accesso ai diritti umani può essere tutelata garantendo che le persone con disabilità non vengano discriminate per motivi connessi al loro handicap⁸⁵.

⁸⁵ Fino a quarant'anni fa circa, la terminologia impiegata per catalogare le persone disabili evidenziava una loro inferiorità. La disabilità era ritenuta una caratteristica insita nella persona, alla quale erano indirizzati diversi interventi di sostegno, generalmente di natura medico-curativa, e si tralasciava totalmente il ruolo dell'ambiente di riferimento e l'individuo nella sua globalità. Un primo sentore di mutamento si ottenne con il ricorso alla parola *handicap* (*hand in cap*, in italiano "mano nel cappello"). Con questa voce ci si riferiva a un gioco d'azzardo in cui venivano sorteggiati dei premi: il fortunato vincente doveva dare un premio di consolazione agli altri scommettitori meno favoriti dalla sorte. Nell'accezione sportiva, questo stesso termine indicava l'azione di caricare con dei pesi quei cavalli e quei cavalieri che, alla partenza, presentavano dei vantaggi, così da dare ad ogni concorrente uguali possibilità di vittoria. Trasferito al mondo della disabilità, la parola portò a vedere la difficoltà come una caratteristica introdotta dall'esterno e, quindi, a rendere evidente come fosse conseguibile "eguagliare le possibilità individuali attraverso una opportuna distribuzione delle compensazioni". L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), poi, a Ginevra, nel 1980, è giunta a dare della disabilità una definizione che tiene conto della consapevolezza maturata che le cause del deficit non sono solo di origine naturale ma anche sociale, segnando un'evoluzione nella terminologia. Nonostante gli enormi passi in avanti, il termine "*handicappato*" ha continuato a dare l'immagine di persona debole e fragile; per questo si sta cercando di ricorrere a nuove espressioni come "persona con disabilità", che vadano a sottolineare come il deficit non definisca l'essere, ma sia una delle tante caratteristiche del soggetto e come lo svantaggio derivi dall'interazione tra soggetto e contesto ambientale. L'evoluzione del concetto di disabilità e la progressiva introduzione di termini che valorizzano la persona e non enfatizzano la sua patologia, costituiscono la base che permette ai soggetti con deficit di entrare a far parte di realtà sociali prima riservate soltanto ai c.d. "normodotati", come quella dello sport. Sull'argomento si veda: GHIRLANDA S., *Sport per tutti... spazio ai disabili*, Edizioni del Cerro, 2005.

Uno strumento giuridicamente vincolante dovrebbe salvaguardare le persone con disabilità da discriminazioni che ostacolano loro l'accesso e l'esercizio dei diritti umani. La non discriminazione è un principio insito in quello di parità che si applica sia alle discriminazioni dirette che indirette.

Di particolare rilievo è la definizione di discriminazione indiretta che sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutrali, possono in realtà porre alcune persone in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

Il riconoscimento della discriminazione indiretta in quanto forma di discriminazione viene generalmente considerato indicativo di un'interpretazione più sostanziale della nozione di parità.

Il divieto di discriminazioni indirette fondate sugli handicap permette perciò di prendere in considerazione le differenze individuali o ambientali che, in una particolare situazione, comportano la negazione delle pari opportunità per gli appartenenti ad un gruppo protetto.

In sintesi, tale divieto dovrebbe fissare concrete norme di condotta per le amministrazioni pubbliche, in base alle quali gli Stati possano garantire l'esercizio effettivo dei diritti umani in condizioni di parità da parte delle persone con disabilità e dare avvio all'elaborazione di proposte politiche e legislative a livello nazionale in linea con le norme applicabili sui diritti umani⁸⁶.

Il 20 dicembre 1993 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta, con risoluzione n. 48/96, le Norme standard per le pari opportunità delle persone disabili.

Obiettivo del documento è quello di porre l'accento sulla parità di opportunità e sancire i diritti all'indipendenza e all'autodeterminazione delle persone con disabilità. Di particolare rilevanza è l'articolo 11 (rubricato "attività ricreative e sport") secondo cui:

"Gli Stati prenderanno delle misure per garantire che le persone con disabilità abbiano pari opportunità per le attività ricreative e lo sport.

1. Gli Stati dovrebbero prendere delle misure per rendere accessibili alle persone con disabilità i posti per le attività ricreative e lo sport, gli hotel, le spiagge, gli stadi, le palestre. Tali misure

⁸⁶ BERTINI L., *Attività sportive adattate*, Calzetti Mariucci, Trento, 2005, pag. 11-13.

dovrebbero comprendere degli aiuti al personale nei programmi per le attività ricreative e lo sport, compresi dei progetti per sviluppare metodi per l'accessibilità e la partecipazione del materiale informativo e programmi di formazione.

2. Le organizzazioni sportive dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare delle opportunità di partecipazione alle attività sportive anche da parte delle persone disabili. In alcuni casi, l'accessibilità può essere sufficiente per aprire delle opportunità di partecipazione. In altri casi potrebbero essere necessari degli accorgimenti o dei giochi speciali. Gli stati dovrebbero favorire la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali delle persone con disabilità.

3. Le persone con disabilità che partecipano ad attività sportive, dovrebbero avere la possibilità di accedere ad istruzioni e corsi di formazione della stessa qualità di quella degli altri partecipanti”⁸⁷.

Mediante la raccomandazione n. 588 del 1970, il Consiglio d'Europa conferisce allo sport non solo una funzione biologica ma anche una funzione socio-culturale, consistente nell'aiuto fornito in prospettiva di educazione permanente e sviluppo culturale, per permettere all'individuo di avere ragione di talune sue condizioni di vita e di lavoro (che minacciano la sua libertà di espressione ed il suo equilibrio), procurandogli i mezzi adatti per soddisfare le sue esigenze di comunicazione e di creatività, che rendono l'uomo e non l'atleta protagonista dello sport⁸⁸.

Sulla base di tale principio, il Consiglio medesimo è giunto alla definizione dei punti programmatici della “Carta Europea dello sport” a cui devono attenersi i governi degli Stati membri, in collaborazione con le organizzazioni sportive competenti.

Il documento, adottato durante la settima Conferenza dei ministri europei responsabili dello sport, facenti parte del comitato per lo sviluppo dello sport tenutosi a Rodi il 13-15 maggio 1992, stabilisce all'art. 4 che:

⁸⁷ RAIMONDO P., *Handicap e attività motorie: profili normativi*, Maggioli Editore, Bologna, 2007, pag. 48-52.

⁸⁸ Si tratta di affermazioni meramente programmatiche. Necessita attendere, in Italia, il d.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, affinché lo sport venga assunto in una prospettiva formativa. Tale prospettiva si coglie maggiormente nella legislazione di settore avente ad oggetto l'attività sportiva, considerata per la sua funzione terapeutica e riabilitativa: legislazione che è giunta ad accomunare i valori dello sport a quelli della cultura e della produttività, costituzionalmente garantiti.

1. *“L’accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status.*
2. *Saranno presi provvedimenti affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di praticare lo sport; altre misure supplementari saranno prese – ove necessario – al fine di consentire sia ai giovani più dotati, sia ai disabili e ai gruppi più svantaggiati, di beneficiare realmente di tali possibilità.*
3. *Poiché la pratica dello sport dipende in parte, dal numero, dalla varietà e dalla accessibilità degli impianti sportivi, la loro pianificazione globale è di competenza dei poteri politici. Questi terranno conto delle esigenze nazionali, regionali e locali, nonché degli impianti pubblici, privati e commerciali già esistenti. I responsabili prenderanno provvedimenti per assicurare la buona gestione e la piena utilizzazione degli impianti, in tutta sicurezza.*
4. *I proprietari di impianti sportivi prenderanno le misure necessarie per facilitarne l’accesso da parte di gruppi svantaggiati, compresi coloro che soffrono di handicap fisici e mentali”⁸⁹.*

Indiscutibilmente, l'avvicinamento delle persone con disabilità alla pratica sportiva sarebbe sempre più agevolato ed incentivato attraverso un abbattimento dei costi sanitari ed un intervento agevolativo in tema di: 1) acquisto di protesi, carrozzine da gara, monosci, ausili; 2) assistenza specialistica collegata alla pratica sportiva; 3) effettuazione delle visite per il rilascio dell'idoneità agonistica; 4) effettuazione delle visite di classificazioni funzionali degli atleti.

Non a caso, durante la Conferenza nazionale dell'handicap (Roma, dicembre 1999), è stato espressamente sancito il diritto allo sport delle persone con disabilità quale diritto al tempo libero e allo svago.

Nella direzione della fruibilità del tempo libero e dello svago anche per le persone con disabilità si era già mosso il legislatore nazionale: ne è un esempio la legge 9 gennaio 1989, n. 13, che intendeva

⁸⁹ RAIMONDO P., *Handicap e attività motorie: profili normativi*, Maggioli Editore, Bologna, 2007, pag. 74-75.

facilitare le condizioni di balneazione, ma fu con l'approvazione della legge-quadro n. 104/1992 che iniziarono ad essere superate molte delle difficoltà che limitavano il diritto al tempo libero.

L'art. 23 della legge 104/92 promuove l'attività e la pratica delle discipline sportive e stabilisce la rimozione degli ostacoli per l'esercizio delle attività sportive, ludiche e ricreative. In particolare stabilisce:

1. *“L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.*
2. *Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate”.*

La facoltà di introdurre la persona con disabilità in un contesto sportivo o anche solo meramente motorio passa, tutt'oggi, attraverso un tragitto di inclusione progressiva che vede nella scuola il luogo in cui effettuare esperienze motorie traducibili in termini di normalità, di pari opportunità garantite, di diritto/dovere di ciascun alunno, a prescindere se questi abbia o meno una disabilità.

Infatti, come sopra evidenziato, sono stati determinati con la legge n. 517/1977 i criteri di integrazione degli alunni con disabilità, con l'abolizione delle classi speciali: in tale contesto l'educazione fisica, ed in particolare la pratica ludico-sportiva, è divenuta un momento importante di socializzazione, a cui deve partecipare, con particolare riguardo, l'alunno con disabilità.

È opinione condivisa che quest'ultimo, proprio in considerazione dei suoi limiti oggettivi, dovrebbe sottoporsi maggiormente all'esercizio fisico, per rafforzare tutte le possibili vicarianze sensoperceptive e motorie e raggiungere un bilanciato e funzionale sviluppo psico-fisico.

Se, da una parte, la scienza medica ha da tempo raggiunto riconoscimento dello stretto legame esistente fra pratica sportiva e salute, il diritto, per contro, ha tardato a realizzare i presupposti per tale collegamento, perché ha ricorso a una nozione ristretta di diritto alla salute.

In sintesi, pur sussistendo le premesse culturali e normative affinché la pratica sportiva venisse considerata uno strumento di integrazione e di formazione della persona con disabilità, sono venute a mancare sia la predisposizione di misure adeguate affinché lo sport potesse essere praticato dalle persone con disabilità tra i loro coetanei sia delle previsioni relative alla formazione del personale ed alla promozione delle associazioni interessate alle attività sportive.

Tale lacuna sembra oggi essere stata quantomeno rilevata attraverso l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2003, n. 189 recante “norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili” che, partendo dal presupposto secondo cui lo sport è un'attività umana fondata su valori sociali, educativi e culturali essenziali, considera il medesimo altresì quale fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Per questo l'attività sportiva deve essere accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali. La pratica delle attività fisiche o sportive rappresenta, per le persone con disabilità, fisica o mentale, un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione, di integrazione sociale, di solidarietà ed a tale titolo deve essere incoraggiata.

La norma demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali, l'individuazione, con proprio decreto, delle attività che la FISD, quale comitato italiano paraolimpico, organizza e gestisce per l'attività paraolimpica.

Infine, il provvedimento individua il CONI quale soggetto istituzionale impegnato affinché: a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, lo sport per persone con disabilità; b) alle paralimpiadi sia riconosciuto agli atleti con disabilità lo stesso trattamento premiale ed economico che viene

riconosciuto agli atleti normodotati alle olimpiadi; c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti con disabilità il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni⁹⁰.

2. Lo sport per persone con disabilità

2.1. Le origini: Ludwig Guttman

L'inserimento di individui con handicap in un contesto sportivo è un fatto relativamente recente.

Nel 1944, Ludwig Guttman, direttore del “National Spinal Injuries Centre” presso lo “Stoke Mandeville Hospital” di Aylesbury, nei pressi di Londra, decise di promuovere alcune discipline adattate all'handicap in cui si cimentarono alcuni giovani con paraplegia appartenenti alle forze armate britanniche.

Sir Guttman ebbe il merito di riconoscere l'importanza della collaborazione attiva della persona con una malattia, unitamente alle cure mediche, nella prevenzione e terapia delle affezioni “satellite” che perseguono una persona con lesione spinale o midollare (depressione psichica, affezioni respiratorie, piaghe da decubito, patologie urinarie ecc.).

Egli studiò e realizzò con grande determinazione dei programmi di allenamento per persone con disabilità, facendovi partecipare i pazienti del suo ospedale.

Grazie alla motivazione per lo sport, i pazienti con paraplegia del prof. Guttman (definito da Papa Giovanni XXIII il “De Coubertin dei disabili”), cominciarono a sviluppare la muscolatura delle braccia e delle spalle, raggiungendo rapidamente risultati molto superiori a quelli della normale chinesiterapia. Nel giro di pochi anni, da terapia riabilitativa, lo sport delle persone con disabilità divenne attività ricreativa e poi addirittura agonistica.

⁹⁰ RAIMONDO P., *Handicap e attività motorie: profili normativi*, Maggioli Editore, Bologna, 2007, pag. 184, 192 e 214.

Lo scopo fondamentale di Guttman era quello di riuscire, tramite gli stimoli dello sport, a sviluppare in modo ottimale le capacità residue della persona con disabilità e a recuperare un accettabile stato psicologico del neo-traumatizzato al fine di raggiungere la massima autonomia possibile ed una dignitosa qualità di vita.

Nel 1948, Guttman organizzò a Stoke Mandeville i primi giochi per atleti con disabilità. Vi parteciparono atleti con para e tetraplegia.

Tale manifestazione venne organizzata in coincidenza con i Giochi Olimpici, che si svolgevano proprio quell'anno in Inghilterra a partire dal 29 luglio. Vi era solo uno sport il tiro con l'arco e sedici atleti in gara.

Quattro anni dopo, nel 1952, agli atleti inglesi si aggiunsero quelli norvegesi: è in questo modo che prese avvio il Movimento Paraolimpico.

Successivamente venne costituita la International Stoke Mandeville Games Federation (ISMGC), che ancora oggi organizza una manifestazione con vari sport (atletica, nuoto, scherma, pallacanestro ecc.) e che è stato il precursore attorno al quale si è evoluto il movimento che ha condotto alla formazione delle varie organizzazioni che oggi gestiscono lo sport per atleti con disabilità.

Nel 1956 i Giochi Internazionali per disabili vennero riconosciuti ufficialmente dal CIO con la consegna della Farley Cup, a testimonianza del loro valore sportivo, umano, sociale e spirituale. Tuttavia, fu nel 1960, a Roma, che si consacrò l'unione fra sport olimpico e sport paralimpico (questo termine però iniziò ad essere utilizzato stabilmente e ufficialmente nel 1984, anno dei Giochi di Los Angeles).

Antonio Maglio era consulente medico superiore dell'INAIL (l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni dal Lavoro) e da due anni aveva in progetto di organizzare un'edizione dei Giochi di Stoke Mandeville a Roma, subito dopo le Olimpiadi che programmate in quell'anno. Il 18 settembre 1960, con il beneplacito del CIO e dell'Alto Patronato di donna Carla Gronchi, moglie dell'allora Presidente della Repubblica Italiana, vennero inaugurati i Giochi per persone con disabilità, che allora erano riservati ad atleti con paraplegia. Sulle tribune dello stadio all'Acqua Acetosa vi erano

5000 persone a vedere la sfilata di 400 atleti con abilità diverse e di 250 accompagnatori giunti da 23 nazioni. *“Un momento storico, non solo per lo sport, ma per l'intera umanità”* furono le parole di sir Ludwig Guttman, nel veder realizzato il suo sogno⁹¹.

L'evento romano portò alla nascita, quattro anni dopo, dell'ISOD (l'International Sport Organization for the Disabled), al quale aderirono inizialmente sedici Paesi e che rappresentava tutti gli atleti con una disabilità, non solo quelli con paraplegia.

Il primo presidente fu proprio Guttman e l'idea era quella di dar vita a un'organizzazione che riunisse e coordinasse tutti gli organismi che si occupavano di sport per persone con disabilità.

Nel 1980 era infatti nata la Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association (CP-ISRA), che rappresentava gli atleti con lesione cerebrale, e nel 1980 veniva costituita l'International Blind Sport Association (IBSA), per gli atleti con disabilità visiva.

Nel 1982 ISMGF, ISOD, IBSA e CP-ISRA diedero vita al Comitato internazionale di coordinamento Sport per disabili nel mondo (ICC), preposto alla codifica ed alla stesura delle regole tecniche ed organizzative dei giochi paralimpici.

Questa era l'unità primordiale dalla quale nacque poi nel 1989 l'International Paralympic Committee (IPC⁹²), che oggi è a capo degli sport paralimpici. Primo segretario di quel neonato comitato, nel 1982, fu Joan Scruton, l'assistente di Guttman, morto due anni prima e che fino alla fine si era speso nell'evoluzione dello sport per persone con disabilità.

Un grande impulso nello sviluppo dell'IPC si ebbe con la presidenza dell'inglese Phil Craven. Con la sua dirigenza, infatti, il connubio con il CIO diventò sempre più intenso e concreto, lo sport paralimpico assistette a un incremento anche nella comunicazione, con un sito web di sempre maggiore importanza, presenze continue nei social network, una tv paralimpica.

⁹¹ ARRIGONI C., *Paralimpici, Lo sport per disabili: personaggi, storie, discipline*, Hoepli, Milano, 2012, pag. 110-114.

⁹² Oggi l'IPC raggruppa 183 comitati paralimpici nazionali e quattro specifiche Federazioni internazionali: CP-ISRA, IBSA, INAS-FID e IWAS.

Il simbolo ufficiale dei Giochi Paralimpici differisce per colori e stile da quello delle Olimpiadi. E' formato, infatti, non dai cinque cerchi classici, ma da tre agitos, uno blu, uno rosso e uno verde. I colori sono stati scelti perché sono i più utilizzati dalle bandiere del mondo mentre il logo rappresenta il corpo, la mente e lo spirito degli atleti con disabilità. Infatti, il motto paralimpico, fino al 2003, rifletteva proprio queste tre parole: “*Mind, Body, Spirit*” diventato poi “*spirit in motion*”, spirito in movimento, concetto che manifesta la continua evoluzione del movimento paralimpico⁹³.

2.2. Lo sviluppo in Italia: Antonio Maglio

Per quanto riguarda l'Italia, come si è già avuto modo di accennare, Antonio Maglio, nel 1957, decise di avviare il suo progetto di Villa Marina in cui le persone con disabilità avessero la possibilità di praticare lo sport-terapia.

Nonostante lo scetticismo generale, il dottore era convinto che “*la competizione sportiva sviluppa la volontà di agire, il desiderio di vincere, il bisogno di affermare la propria personalità. Si esercitano quelle risorse morali e volitive che la malattia e la disgrazia hanno umiliato, al pari dei muscoli, ma che al pari di questi debbono essere recuperate, educate e riabilite. Attraverso lo spirito agonistico tutto avviene nel modo più facile e gradito*”.

Qui giungevano persone con disabilità da varie parti d'Italia e veniva gestita la preparazione della squadra di atleti paraplegici, che ogni anno rappresentava l'Italia ai Giochi internazionali di Stoke Mandeville, in Inghilterra.

In occasione della XVII edizione delle Olimpiadi tali giochi furono spostati a Roma per illustrare al mondo intero, che anche gli atleti con paraplegia erano in grado di dar vita a un evento così importante ogni quattro anni.

Dal 18 al 25 settembre 1960 si svolsero i primi Giochi paralimpici nella storia del movimento.

⁹³ BERTINI L., *Attività sportive adattate*, Calzetti Mariucci, Trento, 2005, pag. 17-20.

Fino al 1970 fu l'INAIL a garantire i fondi per partecipare alle Paralimpiadi; successivamente, però, si verificarono dei cambiamenti nell'assistenza sociosanitaria nazionale e la gestione del centro INAIL passò all'ente ospedaliero regionale. Il Dott. Maglio venne, quindi, trasferito e così nel 1972, alla vigilia dei Giochi tedeschi di Heidelberg, gli italiani, radunati a Ostia, si trovarono impossibilitati a partire per mancanza di risorse economiche.

Il quotidiano "Paese Sera" si occupò della vicenda, arrivando perfino a chiedere l'aiuto dei lettori per garantire la partecipazione ai Giochi.

Un giornalista della rivista, Sergio Spirito, riuscì a intervistare sir Ludwig Guttmann, che, messo al corrente della notizia riguardante il rischio per gli atleti italiani di non partecipare per mancanza di fondi, utilizzò parole durissime, riportate da un articolo finalizzato a smuovere le coscienze.

La denuncia colse nel segno e l'impegno di vari enti consentì all'Italia di partecipare anche in Germania.

In seguito, però, il centro creato dal Dott. Maglio venne smantellato e coloro che vennero dimessi, una volta giunti nei loro luoghi d'origine, traggono profitto dalla grande esperienza vissuta.

Sorsero quindi i primi club a Trieste, ad Avellino, nella stessa Ostia al di fuori del centro di riabilitazione, ma tali realtà rimasero isolate.

Le stesse persone con disabilità insieme agli educatori fisici e operatori sociosanitari diedero vita nel 1974 all'associazione ANSPI (Associazione Nazionale Sport Paraplegici Italiani).

Si costituirono in tal modo i primi gruppi sportivi nel Lazio, in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Trentino Alto Adige, in Toscana, in Emilia Romagna, nelle Marche, in Campania e in Sardegna, per arrivare a ventisette alla fine degli anni '70.

In realtà la mancanza di fondi impedì una vera attività nazionale e la presenza ai più importanti eventi internazionali. Così il 12 ottobre del 1980, dopo la partecipazione alle paralimpiadi di Arnhem, l'ANSPI si sciolse per dare vita alla Federazione Italiana Sport Handicappati (FISHa).

Altre realtà associative come la Federazione Sportiva dei Minorati Fisici (tra cui vi sono gli atleti che hanno subito un'amputazione) e la Federazione Ciechi Sportivi aderirono alla nuova organizzazione.

L'unificazione segnò certamente un passo avanti nella risoluzione di tanti problemi sociali, barriere architettoniche e psicologiche su tutti.

Fu però il 1981 a dare la spinta decisiva a tutto il movimento. Era l'Anno Internazionale dell'Handicappato, proclamato dall'ONU e in tutto il mondo nascevano comitati e proliferavano iniziative. A Roma, la FISHa e il CONI organizzarono una manifestazione che ebbe il merito di proporre l'immagine dell'atleta con disabilità come mai era stato possibile in Italia.

Dal 2 al 5 aprile si svolsero i II Giochi Internazionali Roma '81 con i migliori cinquecento atleti di trenta nazioni suddivisi in quattro tipi di disabilità: paraplegia, amputazione, lesione cerebrale e disabilità visiva.

Nel corso della manifestazione si svolse anche il convegno internazionale "L'Handicappato e lo Sport", al quale parteciparono illustri studiosi ed esperti di tutto il mondo. Lo sport delle persone con disabilità irruppe nella società italiana con energia e vigore.

L'immagine più forte di quell'anno era di un canadese, Arnold Boldt, che con una gamba sola, allo stadio dei Marmi, davanti all'incredulo Primo Nebiolo, presidente dell'atletica italiana e vicepresidente del Coni, superava nel salto in alto l'asticella posta a 2,04 m con una gamba sola, 3 cm in più del record del mondo femminile, allora detenuto da Sara Simeoni. Un attimo che vale un secondo, che stravolge una considerazione che si trasforma da negativa a positiva, da passiva ad attiva. Le prime pagine dei quotidiani sportivi e i telegiornali Rai diffusero l'impresa.

Il 27 ottobre 1981, il CONI riconosce la FISHa come Federazione aderente per poi arrivare, nel 1987, a Federazione effettiva, capace quindi di contare su contributi politici e con il diritto di votare in Consiglio Nazionale, tramite il suo presidente, Marson, su tutte le problematiche dello sport.

Nel 1990 la FISHa si unisce a FICS e FSSI, lo sport dei silenziosi, per formare la Federazione Italiana Sport Disabili, divenuta poi Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

2.3. Comitato Italiano Paralimpico

Nel corso degli anni, lo Stato italiano ha attribuito compiti aggiuntivi alla FISD individuandola quale Comitato italiano paralimpico (CIP), un ente che va al di là della semplice preparazione delle squadre agonistiche impegnate a partecipare ai campionati ed alle manifestazioni del calendario internazionale indicato dall'IPC.

La legge 15 luglio 2003, n. 189, istitutiva del CIP, ed il successivo D.P.C.M. 8 aprile 2004, hanno riconosciuto la valenza sociale dell'organismo che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni *“promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per persone con disabilità in ogni fascia di età e di popolazione”* affinché ogni persona con disabilità abbia l'opportunità di migliorare il proprio benessere e di trovare una giusta dimensione nel vivere civile proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita culturale e fisica nonché di educazione dell'individuo con disabilità e senza.

Si noti che il D.P.C.M. 8 aprile 2004 ha ridefinito i compiti della FISD, assoggettandola alla vigilanza del ministero per i Beni e le attività culturali, fermo restando la vigilanza del CONI sulle attività della FISD quale federazione sportiva nazionale.

Per quanto attiene l'attività sportiva di alto livello e paralimpica, il CIP *“assicura la promozione e il potenziamento dello sport nazionale per persone con disabilità e promuove la massima diffusione della pratica sportiva per persone con disabilità in ogni fascia d'età e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali”*.

Alla luce di ciò, il CIP è l'ente individuato dal legislatore quale ente responsabile dello svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione con disabilità a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità e, dunque, quale soggetto deputato a riconoscere e coordinare le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute e comunque operanti sul territorio nazionale che curino prevalentemente l'attività sportiva per persone con disabilità⁹⁴.

⁹⁴ RAIMONDO P., Handicap e attività motorie: profili normativi, Maggioli Editore, Bologna, 2007, pag. 210-211.

Il Comitato si divide infatti in nove dipartimenti nazionali per ventisette discipline sportive e attualmente il Presidente è Luca Pancalli⁹⁵.

Con la legge 7 agosto 2015, n.124 (“Riordino della Pubblica Amministrazione”) si è avviato il percorso, conclusosi poi con il D. Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, con il quale il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è stato finalmente riconosciuto ente di diritto pubblico, al pari del CONI, in considerazione delle sue peculiarità in materia di sport per persone con disabilità.

Il CIP mantiene così oggi il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale ma l’incardinazione nella pubblica amministrazione ha consentito l’intensificazione e il consolidamento ulteriore dei rapporti con l’INAIL, le Unità Spinali e con il M.I.U.R., a partire dal coinvolgimento degli studenti con disabilità per integrarli a pieno nel tessuto scolastico.

Un “passaggio storico”, un “nuovo punto di partenza”, come dichiarato più volte dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli⁹⁶. Ad oggi, il CIP riconosce circa cinquanta entità sportive, tra federazioni paralimpiche, discipline paralimpiche, enti di promozione paralimpica ed associazioni benemerite paralimpiche, di cui circa trenta riconosciute anche dal CONI.

3. Il Powerchair Hockey

3.1. Le origini dello sport

Il powerchair hockey (hockey su carrozzina) nasce all’inizio degli anni ’70 in Olanda, Paese in cui l’integrazione sociale, soprattutto delle minoranze, gode di spazio rilevante all’interno del tessuto culturale della società.

⁹⁵ Il CIP è diventato un coordinamento dello sport per atleti con una disabilità, con i vari sport integrati nelle varie Federazioni, ove possibile. Pancalli ha saputo andare oltre con il sostegno del segretario generale, Giunio De Sanctis, realizzando il sogno che fu prima di tutti di Roberto Marson e che è sembrato fino a ieri utopia. Inserire gli atleti con disabilità nelle federazioni degli sport di appartenenza e affiliare al CIP stesso questi organismi.

⁹⁶ARRIGONI C., *Paralimpici, Lo sport per disabili: personaggi, storie, discipline*, Hoepli, Milano, 2012, pag. 111-120.

In quegli anni la scuola tentava di trovare il modo per far praticare uno sport anche agli alunni con disabilità considerata grave, quindi persone affette da patologie neuro-muscolari.

Alcuni insegnanti decidono di fornire a tali ragazzi una mazza di plastica leggera e una palla di piccole dimensioni, venendosi così a creare un gioco molto simile alla disciplina dell'hockey su pista.

Poco tempo dopo viene aggiunto il termine *power* per indicare che gli atleti, per giocare più agevolmente, fanno uso di una carrozzina elettrica.

La voce continua a diffondersi nel Paese dei tulipani portando negli anni successivi sempre più ragazzi a provare quel gioco pensato appositamente per loro.

Nel dicembre 1978 viene organizzato il primo torneo-pilota, occasione in cui gli olandesi prendono sempre maggior consapevolezza sulla necessità, e l'importanza, di fondare una lega sportiva ufficialmente riconosciuta.

Il 26 maggio 1982 inizia il primo campionato nazionale nella storia del powerchair hockey. Tra gli anni '80 e '90 si inizia a cogliere l'effetto positivo di tale disciplina sulla vita di persone con distrofia: che si esplica nell'innalzamento dell'autostima personale e soprattutto in una maggiore integrazione socio-culturale. Ragazzi provenienti da Paesi diversi iniziano a confrontarsi sul proprio modo di vivere la disabilità, di reagire alle difficoltà, di intendere il futuro. Uno scambio interculturale di grande impatto, capace di portare un messaggio di speranza e grande ottimismo.

Grazie all'impegno del Gruppo Giovani della U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) il powerchair hockey, anche se in forma a dir poco rudimentale, arriva in Italia nel 1992, dopo un'esibizione a Riva del Garda tra due squadre straniere.

I ragazzi italiani rispondono subito con grande entusiasmo e nel giro di poco tempo nascono le prime compagini nazionali: Team L8 Reggio Emilia, Magic Torino, Dream Team Milano, Sharks Monza e Celtic Verona, sono solo alcuni dei club storici dell'hockey su carrozzina.

Negli anni successivi il movimento continua a crescere, in Italia come in Europa. Il numero di squadre aumenta anche in Belgio, Danimarca e Finlandia.

Nel 1995 viene fondata la *Wheelchair Hockey League*, la prima lega italiana il cui Presidente è Riccardo Rutigliano, memoria storica di questo sport e atleta (ancora oggi in attività) del Dream Team Milano, prima compagine a laurearsi Campione d'Italia nella stagione 1995/96.

L'anno successivo viene formata la prima Nazionale Italiana, guidata in panchina da Cristian Spadoni.

L'anno successivo ad Utrecht, in Olanda, vengono organizzati i Giochi Mondiali, prima competizione per squadre Nazionali nella storia di questo sport, ad oggi non riconosciuta ufficialmente.

La *kermesse* internazionale dà un forte impulso alla creazione di una Federazione Mondiale, organismo in quel momento considerato necessario per promuovere e garantire la crescita, anche in termini di credibilità, del powerchair hockey nel mondo.

Dal 2000 in poi, infatti, si inizia a lavorare alla stesura di un regolamento di gioco internazionale, che porta, nel novembre 2004, alla fondazione dell'*International Committee Electric Wheelchair Hockey* (ICEWH), ad un anno di distanza dalla nascita della *Federazione Italiana Wheelchair Hockey* (FIWH), che prende il posto della *Wheelchair Hockey League*, mantenendo alla sua guida Antonio Spinelli.

Nel corso degli anni le attrezzature hanno subito una trasformazione divenendo sempre più sofisticate, carrozzine elettriche di nuova generazione pensate e realizzate appositamente per la pratica dell'hockey su carrozzina, tecnici preparati, ed un lavoro sugli aspetti tattici che ricorda a tratti la scrupolosità che caratterizza lo sport professionistico.

In Italia a livello di club si sono succeduti diversi "dominatori" dopo il sostanziale equilibrio che ha caratterizzato il periodo a cavallo tra gli anni '90 e 2000. Nei suoi primi anni di vita il Campionato Italiano è stato conteso principalmente da quattro compagini: Dream Team Milano (tre scudetti), Blue Devils Napoli (tre scudetti), Sharks Monza (uno scudetto) e Thunder Roma, arrivati al titolo solo nel 2006 dopo una serie di finali perse. Nel 2003 cambia per sempre la storia del powerchair hockey italiano. Capitan Claudio Carelli lascia gli Sharks per tornare nella sua Varese e fondare gli Skorpions, la squadra che dominerà il secondo quinquennio degli anni 2000 vincendo ben 5 scudetti (4

consecutivi, primato ancora imbattuto), 3 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana ed un Torneo Internazionale di Zurigo. Una macchina da guerra senza apparenti punti deboli, per lo meno *al di qua* delle Alpi.

Il triennio successivo è un dominio capitolino. I Thunder Roma, dati da molti per “finiti” inanellano una serie di vittorie frutto di duro lavoro e dall’esperienza di numerose sconfitte. È il successo di chi sopperisce a doti tecniche alle volte nella norma con il carattere ed il sudore della fronte. Tre scudetti, uno inatteso, uno conquistato passeggiando, uno (l’ultimo) al cardiopalma, contro la squadra dominatrice delle ultime stagioni, i Coco Loco Padova. Questa squadra domina completamente gli anni che vanno dal 2012 al 2016 vincendo 3 scudetti di fila, 3 coppa italia e 2 supercoppe italiane. Gli ultimi anni hanno visto invece alla ribalta un'altra squadra veneta che battendo più volte gli ex campioni d’Italia e i dominatori degli ultimi anni ha confermato la propria supremazia dando inizio a un ciclo vincente: i Black Lions Venezia. La squadra lagunare ha infatti vinto 1 supercoppa italiana nel 2017 e addirittura 4 scudetti di cui 3 di fila negli anni 2016-17, 2017-18 e 2018-19, mentre l’ultimo nella stagione 2022-23.

3.2. Il regolamento di gioco

La gara viene disputata da due squadre composte da cinque giocatori ciascuna (un portiere e quattro giocatori di movimento).

Ogni squadra può schierare un massimo di tre giocatori con mazza contemporaneamente sul campo di gioco. Il punteggio massimo, stabilito dalla commissione medica in relazione al grado di disabilità motoria, deve essere pari a 12.

I portieri di entrambe le squadre devono utilizzare lo *stick* e indossare una divisa di diverso colore rispetto ai compagni di squadra e agli avversari. Il numero di cambi è illimitato e ogni giocatore che sta per essere sostituito e il relativo sostituto devono essere annunciati dall'allenatore al cronometrista,

il quale comunica all'arbitro la sostituzione che verrà concessa alla prima interruzione al tempo di gioco.

Lo scopo di ognuna delle due squadre è quello di realizzare punti facendo passare la pallina oltre la linea di porta avversaria e di impedire ai giocatori dell'altra squadra di fare altrettanto (fase difensiva). Ogni goal vale un punto.

La gara si divide in quattro tempi di gioco ciascuno di durata di dieci minuti effettivi, con un intervallo di cinque minuti tra il primo ed il secondo tempo nonché tra il terzo ed il quarto tempo mentre, a metà gara, tra il secondo ed il terzo tempo, l'intervallo è di dieci minuti. Tra il secondo ed il terzo tempo le squadre devono cambiare campo di gioco.

La squadra vincente della partita è quella che ha realizzato il maggior numero di punti alla fine del 4° periodo di gioco. Se una gara di Play Off termina in parità dopo i tempi regolamentari, questa sarà decisa da due tempi supplementari della durata di cinque minuti di tempo effettivi ciascuno e se necessario da una serie di rigori.

Gli atleti in grado di colpire la pallina utilizzando la forza del braccio utilizzano una mazza costituita di materiale sintetico non trasparente. Questa dev'essere sprovvista di bordi ruvidi, supporti sporgenti o altre parti contundenti e non dev'essere più lunga di 105 cm.

Per gli atleti che, invece, non sono in grado di colpire la palla per mezzo della propria forza muscolare è previsto l'utilizzo di un ausilio specifico: lo *stick*. Questo dovrà essere incollato alla parte anteriore della carrozzina, deve avere una base e può avere due alette laterali. Le parti delle giunture esterne alla base (attacco tra stick e carrozzina) dovranno essere ad una altezza tale da permettere il libero passaggio della pallina.

Tutti gli atleti utilizzano come ausilio una carrozzina a guida elettrica con un minimo di quattro ruote e un massimo di sei, incluse un massimo di due ruote antiribaltamento. Questa deve essere priva di parti contundenti sporgenti e tutte le sue parti, tranne le ruote (cioè: solo le parti ruotanti che sono a contatto col pavimento non l'asse o altre parti) e le ruote antiribaltamento dovranno essere ad una altezza tale da permettere il libero passaggio della pallina.

Il powerchair hockey è uno sport altamente inclusivo perché, diversamente dalla maggior parte degli sport per persone con disabilità che per essere svolti richiedono una buona dose di forza fisica (basti pensare al basket in carrozzina dove bisogna spingersi con la carrozzina stessa e tirare la palla nel canestro), può essere praticato anche da persone con limitata forza fisica a causa di qualche patologia neuro muscolare degenerativa (come ad esempio la Sma, la Sla, la distrofia ecc).

Per comprendere tale rilievo basti pensare che in tale disciplina competono atleti con gravi patologie fisiche, costretti ad esempio guidare la carrozzina con il mento o con i piedi.

3.3. La Nazionale italiana

La Nazionale Italiana (o Squadra Azzurra), ha esordito per la prima volta in assoluto il 22 novembre 1997 durante il Memorial Bruno Frattini a Milano.

Nel 1998 gli azzurri presero parte al primo esperimento di competizione internazionale dedicato a Squadre Nazionali e nel 2002 gli Azzurri parteciparono al torneo 4 Nazioni (competizione che sancì la nascita del movimento internazionale dedicato al Powerchair Hockey).

La nazionale italiana ha finora partecipato a tutte le competizioni ufficiali organizzate da IPCH e ad alcuni tornei a livello internazionale.

Da segnalare sono i seguenti risultati conseguiti: il 3° posto negli Europei del 2005 e del 2008, un 4° posto Mondiale (Italia 2010) e ancora un 5° posto Europeo (Finlandia 2012); il 2° posto agli Europei 2016 e il 2° posto nel test mondiale 5 stars International del novembre 2017.

Il risultato di maggior rilievo è la Vittoria del Titolo Mondiale agli IWAS Powerchair Hockey World Championship che si sono svolti a Lignano Sabbiadoro dal 24 settembre al 1 ottobre 2018. Nel corso dell'ultimo mondiale svoltosi in Svizzera la nazionale italiana si è classificata al quinto posto.

3.4.1 Black Lions Venezia

La squadra Black Lions Venezia di powerchair hockey è nata nel 2011 dalla collaborazione tra UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sez. di Venezia e ASD Polisportiva Terraglio di Mestre.

Il Powerchair Hockey è l'unica disciplina sportiva al mondo che consente a persone di tutte le età e con disabilità motorie anche molto severe (ad es. Distrofia muscolare, SMA, SLA, Sclerosi Multipla, Mielolesioni, Amputazioni, ecc.) di praticare sport ad alti livelli.

Questa iniziativa è nata dall'esigenza di sempre più persone, costrette per lo più a trascorrere una vita all'interno delle proprie mura domestiche a causa della propria condizione fisica, di poter mettersi in gioco praticando una attività sportiva (riconosciuta dal CIP in Italia), con lo scopo primario di intensificare le relazioni interpersonali e l'inclusione sociale; tutto ciò mediante gli allenamenti settimanali, il campionato nazionale e diversi tornei.

Notevoli i successi ottenuti, soprattutto dal punto di vista sociale: circa quaranta persone sono state coinvolte in sei anni di attività, consentendo la costituzione di rapporti personali e affettivi tra compagni e tra avversari.

Ma anche dal punto di vista sportivo le soddisfazioni non sono mancate. Di seguito si riporta una breve cronistoria:

2011/2012: Il primo anno è stato necessario per fare esperienza, capire il gioco e reclutare nuovi giocatori;

2012/2013: Le numerose adesioni pervenute consentono l'iscrizione di due formazioni: una composta da solo ragazzini Under 21 che centrano la promozione in A1;

2013/2014: nel corso del primo anno in A1 viene ottenuta la salvezza. Intanto da una "costola" dei Black Lions nascono i Treviso Bulls;

2014/2015: 3° posto nel girone di qualificazione sfiorando l'accesso alle Final Four.

2015/2016: Vinto il girone di qualificazione alle finali, vinta semifinale con Monza, sconfitti in finale dai campioni in carica dei Coco Loco Padova;

2016/2017: Stagione trionfale. Vinto il girone di qualificazione con 9 vittorie e 1 pareggio su 10 partite, vinte tutte le trasferte a Varese, Torino, Viterbo, Roma e Agrigento. Miglior difesa del campionato con solo 19 reti subite. Semifinale, rivincita con Padova, vinta 1 a 0. Finale con Monza vinta 2 a 0. Primo scudetto della nostra breve vita e il nostro giovane portiere, 12 anni, votato dalle altre squadre come miglior giocatore della stagione.

2017/2018: Scudetto bis. La squadra rimane imbattuta in un girone di qualificazione di ferro, unico pareggio in trasferta a Roma. Avversarie Padova, Roma, Viadana, Ancona e Udine. Semifinale ai play-off vinta per 6-2 con Roma e finale contro Padova vinta per 3-1. Il nostro portiere vince ancora il titolo di Top Player nazionale. I giocatori della squadra lagunare Ion Jignea e Claudio Salvo concludono la stagione con la vittoria del mondiale indossando la maglia della nazionale, finale contro la Danimarca disputata il 30/9/2018 a Lignano, data che rimarrà nella storia.

2018/2019: Terzo scudetto di fila. La squadra lagunare chiude il proprio girone vincendo tutte e dieci le partite, accedendo così direttamente alla semifinale dei play-off. Dopo aver sconfitto i Macron Warriors Viadana per 5-1, i leoni veneziani sfidano gli Sharks Monza in una finale avvincente dove hanno la meglio solo nella parte finale della gara vincendo per 3-1.

2019/2020 e 2020/2021: campionati non svolti regolarmente e annullati per via della pandemia da covid.

2021/2022: la squadra partecipa al campionato di serie A, ma dopo le partite di stagione regolare non riesce a qualificarsi per le finali scudetto.

2022/2023: Ritorno alla vittoria dello scudetto, il quarto. La squadra veneta, dopo un notevole rinforzo con l'arrivo di giocatori di esperienza pluriennale, vince tutte le partite di campionato e si qualifica per le finali scudetto di Lignano Sabbiadoro. A fine maggio i Black Lions affrontano in semifinale la Coco loco Padova, contro cui vince 3-2 ai tempi supplementari, mentre in finale riescono a superare gli Sharks Monza, campioni d'Italia in carica, solo dopo una lunghissima serie di rigori.

CONCLUSIONI

Una domanda esprime il fulcro attorno al quale si è sviluppata la mia ricerca: può la pratica sportiva, nel suo significato più autentico, essere intesa come un diritto umano autonomo oppure è solo strumento, anche se privilegiato, per il pieno riconoscimento di altri diritti? Ho tentato di dare una risposta partendo dalla definizione giuridica della nozione di sport. Ma già qui ho colto come tale operazione era di difficile riuscita. Lo sport, infatti, è un fenomeno così complesso che risulta difficile inquadrare in poche righe qualcosa di connaturato intimamente con l'essere umano. Lo sport ha origine molto antiche anche se non ha avuto sempre lo stesso significato per l'uomo. Nel corso del tempo, tuttavia, lo sport è stato veicolo di valori che sono stati riconosciuti come universali. Ne è testimone la tregua olimpica e le vicende storico-sportive a cui abbiamo assistito negli anni. Nel corso della loro storia, i Giochi Olimpici sono stati più volte teatro di una evidente violenza dei diritti umani. E quando accade proprio durante le Olimpiadi che, invece, dovrebbe rappresentare l'esempio più importante di Diritti umani nello Sport, allora è ancora più grave. Si possono citare, ad esempio, l'edizione del 1936 svolta in Germania durante il regime nazista. In quel caso, infatti, il mondo intero ha assistito al primo caso di sportwashing⁹⁷. I nazisti, infatti, spinsero molto per organizzare questa edizione dei giochi per dimostrare al mondo intero quanto la Germania fosse un paese solidale, sportivo, gentile ed ospitale. In realtà, però, si trattava solo di una propaganda di massa e, nonostante questo, fu comunque vietato agli atleti ebrei poter partecipare alle gare, così come agli allenatori di poter seguire i loro atleti.

Non possiamo trascurare i cambiamenti sociali avvenuti nel tempo; ne consegue che anche il "modello di atleta" della prima edizione dei Giochi Olimpici moderni ad Atene, nel 1896, si è andata modificando radicalmente. Se allora si parlava esclusivamente di uomo bianco, normodotato, eterosessuale, oggi lo sport deve rapportarsi con donne, persone con disabilità, persone LGBTIQ,

⁹⁷Strategia usata da alcuni governi che si avvalgono delle competizioni sportive per recuperare reputazione, promuovendo l'immagine di nazione evoluta e facendo distogliere lo sguardo internazionale dalla situazione dei diritti umani nel proprio paese.

persone di etnie e costumi diversi, rifugiati, ecc., che rappresentano le nuove sfide della contemporaneità. Esse sono ancora tante, nonostante i passi in avanti compiuti anche in ambito giuridico. Ma certe piaghe continuano a nascondersi, latenti, nel tessuto sportivo come in quello sociale. Quanto è accaduto nell'estate 2016, in occasione di una partita di preseason della squadra San Francisco 49ers contro i Green Bay Packers, nel campionato NFL, dimostra l'esistenza, ancora attuale, della questione nera negli Stati Uniti, in verità mai risolta. La lotta per i diritti civili dei neri d'America pare quasi una maratona che ancora non è stata completamente ultimata, come incompiuta era in quegli anni Sessanta che pure videro, a Città del Messico, la protesta di Tommie Smith e John Carlos. Lo ha dimostrato Colin Kaepernick, una delle star della National Football League, che non si è alzato in piedi durante l'esecuzione dell'inno nazionale americano, mettendo lo sport, ancora una volta, in prima fila a protestare contro un Paese "che opprime la gente di colore e le minoranze"⁹⁸. Il gesto, dimostrazione di una chiara presa di posizione ritenuta, dallo stesso atleta, "*ben più importante del football*", riporta agli occhi di tutti, a distanza di tanti anni, ancora la discriminazione verso i neri. Lo stesso Obama ha certificato l'esistenza della questione nera anche durante il suo mandato alla Casa Bianca; sintomo che l'atavico pregiudizio razziale è ancora una costante nella Storia di cui, come ben si nota nell'episodio sopra riportato, lo sport è specchio. Ma Obama, afroamericano, è arrivato alla Casa Bianca. Se questo è stato possibile, è avvenuto anche perché, su una pista di atletica, due atleti afroamericani hanno saputo attirare l'attenzione del mondo sul problema delle discriminazioni, aprendo così una strada inesplorata che porta al rispetto dei diritti umani. "*Quello che io e i miei compagni abbiamo rappresentato nel 1968 a Città del Messico è stato come l'apertura di una strada, su cui poi ragazzi come Obama si sono potuti muovere con maggiore libertà, in un sistema che ancora non li rappresentava pienamente. Ci siamo sacrificati in modo che altri potessero avere un'opportunità. [...] mi rincuora sapere che oggi dei giovani come Obama*

⁹⁸SELLITTI N., *La scelta di Colin Kaepernick: "quell'inno il simbolo di un Paese che opprime la gente di colore"*, in "il manifesto", 31 agosto 2016

hanno preso coraggio. [...] ci sono due cose che noi dobbiamo ricordare sempre: la prima che siamo neri, la seconda è che possiamo, we can⁹⁹”.

Come le Olimpiadi, anche le competizioni calcistiche internazionali sono utilizzate dalle nazioni come strumenti di *soft power*¹⁰⁰ per accrescere la propria reputazione. Recentemente, anche i Mondiali di calcio ospitati dal Qatar nel 2022 sono stati un esempio paradigmatico del ruolo delle competizioni sportive globali come strumento di *soft power* per acquisire visibilità. In occasione della manifestazione calcistica, questa nuova potenza geopolitica ed economica ha costruito otto stadi avveniristici, senza tuttavia garantire i diritti dei prestatori d'opera e la sicurezza dei luoghi di lavoro. I riflettori delle testate giornalistiche mondiali si sono accesi sulle 6.500 morti bianche avvenute durante la costruzione dei campi sportivi, sulle migliaia di invalidi per infortuni sul lavoro, sulle retribuzioni non proporzionate all'attività prestata, sui trattamenti datoriali non dignitosi nei confronti dei lavoratori.

Nel corso del tempo diversi sono stati i trattati internazionali in cui si è fatto indirettamente riferimento allo sport; solo la Carta Olimpica e la Carta Internazionale per l'Educazione Fisica e lo Sport dell'UNESCO fanno un esplicito richiamo allo sport come vero e proprio diritto dell'uomo. Si tratta, però, di due atti non vincolanti per gli Stati, dalla duplice valenza: da una parte, sono il segno tangibile di una apertura ma dall'altra segnalano una non raggiunta maturità nel considerare lo sport come un diritto autonomo, al pari di altri. Nella stessa direzione va anche la comparazione costituzionale effettuata: il diritto allo sport non è tutelato nella sua essenza, tranne con esigue eccezioni, ma in collegamento con diritti costituzionali già presenti, come il diritto alla salute. Lo stesso si può affermare per quanto riguarda l'Unione Europea, che ne ha sottolineato l'importanza

⁹⁹ SMITH T., *Quel pugno chiuso nel '68*, in Supplemento a “MicroMega. Olimpiadi e Libertà”, n. 4, 2008, p. 32.

¹⁰⁰ Termine coniato nel 1990 da Joseph Samuel Nye Jr., professore dell'Università di Harvard (USA), che indica la capacità di uno stato di dominare le decisioni geopolitiche attraverso “cultura, valori, istituzioni della politica”, evitando il ricorso a strumenti di *hard power*, come ad esempio l'uso della forza militare.

sociale ed educativa negli ultimi anni in relazione anche allo sviluppo economico che la materia sportiva ha subito.

Anche nel connubio sport e disabilità si avverte forte la tutela del diritto allo sport come ramo del diritto alla salute o di altri diritti ritenuti più importanti.

Quindi per fornire una risposta al quesito della tesi difficilmente si può asserire che esista un diritto allo sport che possa anche essere tutelato con diritti azionabili direttamente in giudizio, nonostante ci sia stato un interesse collegato a un importante sviluppo all'essenza e alla forza del fenomeno sportivo negli ultimi decenni. Generalmente, tuttavia, tale interesse per lo sport ha visto protagonisti diversi settori che riguardano tale fenomeno, come quello lavorativo, economico e altri.

Ciò nonostante, è possibile cogliere l'essenza dello sport e il suo valore anche in relazione a quello che lo sport rappresenta per le persone con disabilità e che pure per me, nel mio intimo, ha significato: lo sport può cambiare la vita.

BIBLIOGRAFIA

- ALTIERI R., “*Le Olimpiadi di Berlino del 1936: l’esaltazione della liturgia Hitleriana*”, in *InStoria* n.106 – Ottobre 2016.
- ARRIGONI C., *Paralimpici, Lo sport per disabili: personaggi, storie, discipline*, Hoepli, Milano, 2012.
- BERTINI L., *Attività sportive adattate*, Calzetti Mariucci, Trento, 2005.
- BOBBIO N., *L’età dei diritti*, Einaudi, 2005.
- BOTTARI G., “*Smith e Carlos a Messico 1968, quel pugno alzato contro il razzismo*”, in *Mondo*.
- CANNAVÒ C., *Storie di vite difficili coraggiose stupende*, Rizzoli, Milano, 2007.
- CASS. CIV. SEZ. III, 08/08/2002, n. 12012, in *Leggi d’Italia*.
- COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, Giappichelli, 2020.
- DAGRADI S., “*Un contributo alla definizione del termine sport attraverso una sua analisi etimologica*”, in *Lares* Vol. 68, 2002.
- DE LUCA S., “*Il sessantotto: una mobilitazione planetaria*”, in *InStoria* n.24 maggio 2007.
- EDWARDS H., *The Olympic Project for human rights: an assessment ten years later*, The Black Scholar, 1979.
- FRANCESCHETTI F., BOTTARI C., PARUTO G., *Elementi organizzativi e gestionali dello sport*, Bononia University Press, 2019.
- GHIRLANDA S., *Sport per tutti.... Spazio ai disabili*, Edizioni del Cerro, Pisa, 2003.
- GIANNI M., “*Sono uguale a voi*” *quel volto bianco accanto ai pugni neri*, in *la Repubblica*, 2012.
- GLICKMAN M., ISAACS S., *Fastest Kid on the Block: The Marty Glickman Story*, Syracuse University Press, Syracuse (NY) 1996.
- GREPPI E. e VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Torino, 2005.
- HITLER A., *Mein Kampf*, La Lucciola, Milano, 1992.
- JACOMUZZI S., *Storia delle Olimpiadi*, Einaudi, Torino, 1976.
- LEO L., “*Sport e Costituzione: un legame da rivedere*”, in *Cammino Diritto*, n. 2/2021.
- LIBERTI M., “*Tommie Smith: un nero con il pugno alzato*”, in *InStoria*, n.11 Aprile 2006.
- LINDFORS B., *The Dennis Brutus Tapes: Essays at autobiography*, Boydell & Brewer, 2011.
- LUBRANO E., “*Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale*”, in *Dirittifondamentali.it*, Fascicolo 2/2020.
- MAGNANINI A., *Educazione e movimento, corporeità e integrazione dei diversamente abili*, Edizioni del Cerro, Pisa, 2008.
- MASSARA S., “*Le Olimpiadi del pugno nero*”, in *Atletica Leggera*, ottobre/novembre 1968.
- MICHELINI L., *Handicap e sport*, SEU, Roma, 2009.

- PAUSANIA, *Guida della Grecia, L'Elide e Olimpia*, libro V, cap. 9, A. Mondadori, Verona 1999.
- PITTALIS M., *Sport e diritto*, Cedam, 2022.
- PRELATI R., *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003.
- RAIMONDO P., *Handicap e attività motorie: profili normativi*, Maggioli Editore, Bologna, 2007.
- REINER G., "Bianco & Nero", in *L'Unità*, 16 ottobre 2008.
- RENARD O. e ISKRA K., in note tematiche sull'Unione Europea, 2023.
- SALARDI S., "Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano", Giappichelli, 2019.
- SIMIONATO B., "Luz Long: l'atleta tedesco che suggerì la strategia vincente all'avversario di colore Jesse Owens, divenendo così simbolo universale della fratellanza tra i popoli", in *Gaiwo, Giusti, Shoah e nazismo*.
- SMITH T., "Quel pugno chiuso nel '68", in *Supplemento a "MicroMega. Olimpiadi e Libertà*, n. 4, 2008.
- SELLITTI N., *La scelta di Colin Kaepernick: "quell'inno il simbolo di un Paese che opprime la gente di colore"*, in "il manifesto", 31 agosto 2016
- TOGNON J. e STELITANO A., *Sport, Unione Europea e Diritti Umani*, Cleup, 2011.
- TOGNON J., *Diritto comunitario dello sport*, Giappichelli, 2009.

SITOGRAFIA

<https://unesdoc.unesco.org>

<http://www.coni.it/documenti/CartaeuropadelloSport>

<https://eur-lex.europa.eu>

<https://www.gazzettaufficiale.it>

<https://www.senato.it/costituzione>

<https://www.fipps.org>

<https://www.abilitychannel>

<https://barsportwh.wordpress.com>

<http://www.blacklions.eu>

<https://www.coni.it>

<http://www.comitatoparalimpico.it>

<https://www.superabile.it>

<https://www.Dirittifondamentali.it>